

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	32
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	69
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	79
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	86

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 18.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	96
AFFARI SOCIALI (XII)	»	109
AGRICOLTURA (XIII)	»	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	154
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	160
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale (C. 706 Ciaburro) (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (C. 1373 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	9

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 9.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale (C. 706 Ciaburro).

(Parere alla Commissione XIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, prima di dare la parola al relatore, rivolge ai colleghi, in avvio del suo turno di presidenza, i migliori auguri di buon lavoro e segnala di aver preso contatto con il presidente del Comitato per la legislazione del Senato,

anche al fine di valutare la possibilità di svolgere attività di approfondimento comuni. Ritiene infatti che nella situazione attuale la ragion d'essere del Comitato debba essere rafforzata e rilanciata, anche per dare un contributo al tema delicatissimo dei rapporti tra Parlamento e Governo.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 706 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

ai fini di una maggiore certezza normativa, potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione della lettera c), comma 2, dell'articolo 5, che, nel delegare il Governo ad estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fa espresso riferimento "agli oneri burocratici meramente formali legati alla gestione delle accise in connessione alle funzioni di deposito fiscale e alle comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 2, lettera c) ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.05.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di

personale della magistratura e della pubblica amministrazione (C. 1373 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 1373 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 35 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci ben distinte finalità: 1) introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione; 2) garantire i più alti standard di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero; 3) garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 4) dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi; 5) prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili; 6) consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi; 7) prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e

dalle altre dipendenze patologiche; 8) abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2; 9) rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura; 10) dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione; con specifico riferimento alle finalità relative a "disposizioni urgenti per la cultura" ed a "misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione", che appaiono di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia portata, la "materia finanziaria", come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la 'materia finanziaria' risulta concettualmente 'anodina', dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria";

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 35 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 4 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estor-

sione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; il comma 2 del medesimo articolo precisa altresì che tale disposizione trova applicazione anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in proposito, si ricorda che in linea generale, in riferimento alla successione di leggi nel tempo, alla disciplina di carattere processuale si applica di norma il principio generale del *tempus regit actum*, in forza del quale le nuove disposizioni processuali possono essere applicate anche a fatti commessi in precedenza purché riguardino atti processuali non già conclusi ed esauriti negli effetti; sul punto la disposizione in esame non specifica in quale fase tali procedimenti debbano trovarsi affinché essa possa trovare applicazione, e cioè se essa, ad esempio, trovi applicazione solo per i procedimenti in cui non sia ancora stata chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni o per quelli nei quali non si sia ancora deciso sulla utilizzabilità del materiale probatorio acquisito; potrebbe quindi costituire oggetto di approfondimento l'eventualità di specificare ulteriormente in quale fase i procedimenti debbano trovarsi perché si applichi la disposizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, per cui, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi; inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto; sul punto, si ricorda, che già l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 146 del 2013 ha

previsto una deroga in parte sovrapponibile a quella in esame, che consentiva che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna; la deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017; la disposizione è stata quindi prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022 fino al 31 dicembre 2023; analogamente a quanto disposto per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, l'articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018 consentiva che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; anche questa disposizione, originariamente introdotta fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022 fino al 31 dicembre 2023; alla luce di tali considerazioni, potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione del comma 1 dell'articolo 5, al fine di abrogare le analoghe disposizioni derogatorie già previste dall'ordinamento e in vigore sino al 31 dicembre 2023;

il comma 2 dell'articolo 7 rinvia ad un successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, l'individuazione dei parametri di valutazione delle istanze riferite alla nuova tipologia di interventi "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" e delle modalità di istituzione di un'apposita Commissione valutativa e di monitoraggio; in proposito, si ricorda che

la disciplina relativa ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è attualmente contenuta nel regolamento di cui al D.P.R. 10/03/1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), il quale disciplina, tra gli altri aspetti, le tipologie di interventi ammessi, i criteri di ripartizione, i requisiti soggettivi e oggettivi, lo schema del piano di ripartizione e le modalità di composizione delle cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale; potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento l'eventualità di un coordinamento tra le disposizioni;

il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al virus e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi; in particolare, la lettera *a*) del medesimo comma dispone l'abrogazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che disciplina gli istituti dell'isolamento (al comma 1) e dell'autosorveglianza (al comma 2); la lettera *b*) del medesimo comma, invece, nell'intervenire sulla disciplina sanzionatoria, recata dall'articolo 13 del medesimo decreto, dispone l'abrogazione esclusivamente della disciplina sanzionatoria riferita alla violazione dell'obbligo di autosorveglianza, non intervenendo invece su quella riferita alla violazione dell'abrogato istituto dell'isolamento, che è invece prevista al comma 2-*bis* dell'articolo 13 e risulta pertanto attualmente vigente;

il comma 2 dell'articolo 10 prevede che il procedimento di attuazione della riorganizzazione del Ministero della Cultura avvenga con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022; a tale riguardo, si ricorda che l'articolo 13 del DL 173/2022 prevede che,

al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto e fino al 30 ottobre 2023, i nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una deroga — che peraltro dovrebbe essere esplicitata — al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; il procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con DPR, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri siano adottati con DPR; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, fonte che nel nostro ordinamento rimane atipica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (con riferimento alla XIX legislatura si veda il parere del 24 novembre 2022 sul decreto-legge n. 173/2022; nella XVIII legislatura si vedano il parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86/2018, il parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104/2019, il parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1/2020 e il parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22/2021); sul punto, si ritiene utile ricordare anche che il Consiglio di Stato, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero del-

l'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri quali il regolamento governativo emanato con DPR secondo lo schema ordinario e il DPCM di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria; il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell'ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l'intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l'avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, comma 1; l'articolo 7, comma 2; l'articolo 9, comma 1; l'articolo 10, comma 2;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e fina-

lità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019) ».

Francesco Paolo SISTO, *viceministro della giustizia*, con specifico riferimento all'articolo 1 del provvedimento, segnala che, preliminare al problema giustamente affrontato dalla proposta di parere, vi è quello di definire se la norma costituisca o meno una norma di interpretazione autentica.

Si sofferma poi sull'articolo 4 del decreto in esame, che modifica la disciplina per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati; in proposito, invita, ai fini di una migliore certezza del diritto, a valutare l'opportunità di inserire una norma transitoria che possa chiarire l'applicazione sul piano temporale della disposizione.

Silvio LAI, *relatore*, con riferimento all'articolo 4, ritiene che il Comitato possa rimettere alle Commissioni di merito l'aspetto segnalato dal Viceministro, inserendolo nella proposta di parere. Con riferimento invece all'articolo 1, rileva che la norma, nella sua formulazione attuale, non può essere considerata una norma di interpretazione autentica. Ricorda infatti che il paragrafo 3, lettera *l*), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 2001

prescrive di esplicitare nel testo dell'articolo (utilizzando la locuzione « il comma ... dell'articolo ... si interpreta nel senso che ») e nella rubrica il carattere di interpretazione autentica. Al tempo stesso condivide il dubbio che lo possa essere sostanzialmente, dato che, come emerso anche nell'istruttoria legislativa sul provvedimento che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia competenti in sede referente stanno svolgendo, la norma origina dai dubbi sollevati da diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Ritiene quindi che, alla luce delle considerazioni svolte dal Viceministro, possa essere inserito nelle premesse del parere l'invito ad approfondire se si possa trattare di norma di interpretazione autentica e, in tal caso, a riformulare la disposizione esplicitando il carattere di norma di interpretazione autentica. Se invece da tale approfondimento emergesse che non si tratta di norma di interpretazione autentica rimane ferma l'esigenza di specificare meglio la portata della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 1. Riformula quindi la proposta di parere alla luce di quanto testé osservato con riferimento agli articoli 1 e 4 (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

PARERE APPROVATO

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. C. 1373 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 35 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci ben distinte finalità: 1) introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione; 2) garantire i più alti standard di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero; 3) garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 4) dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi; 5) prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili; 6) consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi; 7) prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; 8) abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epi-

demiologica derivante dal virus SARS-CoV-2; 9) rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura; 10) dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione; con specifico riferimento alle finalità relative a "disposizioni urgenti per la cultura" ed a "misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione", che appaiono di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia portata, la "materia finanziaria", come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la 'materia finanziaria' risulta concettualmente 'anodina', dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria";

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 35 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 4 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di mi-

naccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; il comma 2 del medesimo articolo precisa altresì che tale disposizione trova applicazione anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in proposito, l'attuale formulazione della disposizione non configura la stessa come norma di interpretazione autentica, alla luce del paragrafo 3, lettera l) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 2001, che prescrive di esplicitare nel testo dell'articolo e nella rubrica il carattere di interpretazione autentica; la stessa potrebbe però configurarsi come tale alla luce della divergenza di orientamenti giurisprudenziali dalla quale ha avuto origine, come emerso anche dall'istruttoria legislativa avviata dalle commissioni competenti in sede referente; in questa ipotesi dovrebbe essere quindi esplicitato nel testo il carattere di interpretazione autentica; nell'ipotesi che invece non si tratti di interpretazione autentica, si ricorda che in linea generale, in riferimento alla successione di leggi nel tempo, alla disciplina di carattere processuale si applica di norma il principio generale del *tempus regit actum*, in forza del quale le nuove disposizioni processuali possono essere applicate anche a fatti commessi in precedenza purché riguardino atti processuali non già conclusi ed esauriti negli effetti; sul punto la disposizione in esame non specifica in quale fase tali procedimenti debbano trovarsi affinché essa possa trovare applicazione, e cioè se essa, ad esempio, trovi applicazione solo per i procedimenti in cui non sia ancora stata chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni o per quelli nei quali non si sia ancora deciso sulla utilizzabilità del materiale probatorio acquisito;

potrebbe quindi costituire oggetto di approfondimento l'eventualità di specificare ulteriormente in quale fase i procedimenti debbano trovarsi perché si applichi la disposizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 4 modifica la disciplina per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi in magistratura; in proposito, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'eventualità di introdurre una norma transitoria volta a chiarire il profilo temporale di applicazione della disciplina;

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, per cui, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi; inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto; sul punto, si ricorda, che già l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013 ha previsto una deroga in parte sovrapponibile a quella in esame, che consentiva che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna; la deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017; la disposizione è stata quindi prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022 fino al 31 dicembre 2023; analogamente a quanto disposto per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei diri-

genti di istituto penitenziario, l'articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018 consentiva che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; anche questa disposizione, originariamente introdotta fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022 fino al 31 dicembre 2023; alla luce di tali considerazioni, potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione del comma 1 dell'articolo 5, al fine di abrogare le analoghe disposizioni derogatorie già previste dall'ordinamento e in vigore sino al 31 dicembre 2023;

il comma 2 dell'articolo 7 rinvia ad un successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, l'individuazione dei parametri di valutazione delle istanze riferite alla nuova tipologia di interventi "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" e delle modalità di istituzione di un'apposita Commissione valutativa e di monitoraggio; in proposito, si ricorda che la disciplina relativa ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è attualmente contenuta nel regolamento di cui al D.P.R. 10/03/1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), il quale disciplina, tra gli altri aspetti, le tipologie di interventi ammessi, i criteri di ripartizione, i requisiti soggettivi e oggettivi, lo schema del piano di ripartizione e le modalità di composizione delle cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale; potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento l'eventualità di un coordinamento tra le disposizioni;

il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al virus e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi; in particolare, la lettera *a*) del medesimo comma dispone l'abrogazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che disciplina gli istituti dell'isolamento (al comma 1) e dell'autosorveglianza (al comma 2); la lettera *b*) del medesimo comma, invece, nell'intervenire sulla disciplina sanzionatoria, recata dall'articolo 13 del medesimo decreto, dispone l'abrogazione esclusivamente della disciplina sanzionatoria riferita alla violazione dell'obbligo di autosorveglianza, non intervenendo invece su quella riferita alla violazione dell'abrogato istituto dell'isolamento, che è invece prevista al comma 2-*bis* dell'articolo 13 e risulta pertanto attualmente vigente;

il comma 2 dell'articolo 10 prevede che il procedimento di attuazione della riorganizzazione del Ministero della Cultura avvenga con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022; a tale riguardo, si ricorda che l'articolo 13 del DL 173/2022 prevede che, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto e fino al 30 ottobre 2023, i nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; il procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adot-

tati con DPR, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri siano adottati con DPR; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, fonte che nel nostro ordinamento rimane atipica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (con riferimento alla XIX legislatura si veda il parere del 24 novembre 2022 sul decreto-legge n. 173/2022; nella XVIII legislatura si vedano il parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86/2018, il parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104/2019, il parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1/2020 e il parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22/2021); sul punto, si ritiene utile ricordare anche che il Consiglio di Stato, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri quali il regolamento governativo emanato con DPR secondo lo schema ordinario e il DPCM di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria; il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell'ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l'intervento normativo di volta in

volta interessato, auspicava l'avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, l'articolo 5, comma 1; l'articolo 7, comma 2; l'articolo 9, comma 1; l'articolo 10, comma 2;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019) ».

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in ordine alla disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni 13

ALLEGATO 18

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3) (*Esame e rinvio*) . 14

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni del Presidente in ordine alla disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni.

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza (integrato dai rappresentanti dei Gruppi) che si è tenuta il 7 settembre scorso, la Giunta plenaria è oggi chiamata ad approvare una disciplina sperimentale di consultazione da remoto degli atti della Giunta medesima.

Riepiloga molto sinteticamente la genesi di tale nuova disciplina ricordando che, fin dall'inizio dei lavori di questa legislatura, è emersa l'opportunità di rendere più flessibili le modalità di consultazione degli atti relativi ai procedimenti all'esame della Giunta. Infatti, conformemente a una consolidata prassi parlamentare, i componenti di tale Organo possono consultare detti

documenti esclusivamente presso gli uffici, senza poterne estrarre copia. Evidenzia tuttavia che tale prassi, se da un lato assicura il rispetto di evidenti esigenze di riservatezza di dati spesso contenuti in atti provenienti da procedimenti giudiziari in corso, dall'altro rischia di limitare l'attività dei membri della Giunta.

Rammenta altresì che, nel mese di gennaio scorso, è stato costituito un gruppo di lavoro, il quale ha predisposto la bozza di una nuova e sperimentale disciplina di consultazione da remoto dei documenti, che è stata approvata all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza della Giunta nella riunione del 31 luglio 2023 e trasmessa alla Presidenza della Camera.

Sottolinea in estrema sintesi che, in base a tale testo, i componenti della Giunta potranno consultare anche a distanza – mediante un sistema informatico dedicato – gli atti relativi alle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, così come individuati dall'Ufficio di Presidenza in relazione al procedimento all'esame. Ricorda che tale sistema informatico non consentirà né di stampare né di inviare gli atti in questione; non saranno

resi visibili da remoto i documenti relativi alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Prima di passare alla votazione del documento, ne dà lettura integrale (*vedi allegato*).

Non essendovi interventi, pone in votazione l'intero testo della disciplina sperimentale appena letto.

(La Giunta approva all'unanimità).

Enrico COSTA, *presidente*, per concludere sul punto, evidenzia l'opportunità di organizzare un incontro informativo con i membri della Giunta per illustrare il funzionamento dell'applicazione che sarà impiegata per consultare i documenti. Tale incontro potrebbe essere fissato l'ultima settimana di settembre, in concomitanza con una seduta della Giunta.

(La Giunta concorda).

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).

(Esame e rinvio).

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 23 dicembre 2020, il cui esame era iniziato durante la precedente legislatura ma non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Daniela

Dondi, cui cede la parola per l'illustrazione della vicenda.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenzia che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Perugia, originato da una denuncia-querela sporta nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi dalla dottoressa Laura Condemi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il reato di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale e all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione). La richiesta di deliberazione è pervenuta alla Camera in data 23 dicembre 2020 dal Tribunale di Perugia – Sezione GIP-GUP. La prossima udienza (preliminare) è fissata il 17 ottobre 2023.

Rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti – che comprende anche l'atto di costituzione di parte civile e la memoria difensiva dell'on. Sgarbi in vista della prima udienza preliminare del 1° dicembre 2020 – la querela della dott.ssa Condemi consegue alle affermazioni che il predetto deputato ha reso prima alla testata giornalistica *ilGiornale.it* del 29 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e successivamente alla trasmissione radiofonica *I Lunatici*, andata in onda su *Rai Radio 2* il 2 dicembre 2018. Sostiene che le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi a commento della notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere asseritamente autenticato opere ritenute false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Sottolinea che, durante l'intervista rilasciata al *Giornale*, l'on. Sgarbi disse: «*mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato tale Laura Condemi*» e definì l'indagine «*irresponsabile e criminale*». Nell'intervista radiofonica, invece, l'on. Sgarbi

defini la dott.ssa Condemi «una povera disperata».

Fa presente che il giudice delle indagini preliminari di Perugia non ha ritenuto di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la sospensione del processo nonché la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. Il GIP non ha ravvisato nelle dichiarazioni sopra ricordate alcun nesso con le funzioni parlamentari. In particolare, il GIP ha ritenuto non conferente il richiamo, contenuto nella memoria difensiva del deputato, all'audizione del 12 novembre 2018 del prof. Giovanni Canzio (Presidente emerito della Corte di cassazione) presso le commissioni riunite I e II della Camera, «sul tema della ragionevole durata del processo penale e delle prospettive di riforma». A parere del GIP «ove l'on. Sgarbi avesse inteso censurare anche l'eccessiva durata del procedimento penale che lo riguardava, il tenore complessivo delle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica e di quelle pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica [sarebbe stato diverso. Tali dichiarazioni, invece,] evidenziano chiaramente come le esternazioni incriminate non si inquadrassero nel contesto di una attività esterna di denuncia e/o critica politica, essendo volte a stigmatizzare, in modo specifico, l'oggetto dell'indagine che vedeva coinvolto lo stesso parlamentare, senza alcun riferimento a temi di rilievo generale, oggetto di possibile dibattito parlamentare».

Evidenzia che, con il riferimento alla asserita «mancanza di giudizio» del magistrato e alla definizione dell'indagine come «irresponsabile e criminale», nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza preliminare del 1° dicembre 2020, l'on. Sgarbi sostiene che, «come parlamentare, voleva criticare tale indagine, troppo lunga e che aveva violato le norme elementari del codice di rito e della C.E.D.U.». La medesima memoria difensiva dell'on. Sgarbi invoca la non punibilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, argomentando che egli «prima dei fatti per cui è processo – e anche successivamente – si è sempre

battuto sulla innocenza degli imputati e sulla lungaggine dei processi, presentando diverse interrogazioni parlamentari e pagando di persona numerosi risarcimenti ai magistrati, e tutto ciò solo per aver osato criticarli, magari duramente e con ragionamenti iperbolici» e che «nella specie, quindi, risulta sussistente il c.d. nesso funzionale» e «il parlamentare risulta non punibile avendo commesso il fatto nell'esercizio delle proprie funzioni».

Sottolinea inoltre che, con sentenza del 30 giugno 2021, il GUP del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi per il reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) e per quello di contraffazione di opere d'arte (e 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004). In particolare, il GUP non ha ritenuto sufficientemente provata la consapevolezza, in capo all'on. Sgarbi, della falsità delle opere d'arte autenticate e ha ritenuto invece sussistente la buona fede del medesimo ex parlamentare.

In conclusione, rappresenta che agli atti della Giunta è presente la trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale relativo all'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di opere d'arte (procedimento poi chiuso, come detto, con un non luogo a procedere a favore dell'on. Sgarbi). A suo avviso, tuttavia, il contenuto di tali intercettazioni è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si riserva, infine, di avanzare una proposta alla Giunta all'esito dell'audizione dell'interessato (o, in alternativa, dell'invio di memorie difensive) e del dibattito che ne seguirà.

Enrico COSTA, presidente, nel ringraziare l'on. Dondi per la relazione introduttiva, evidenzia che, a suo avviso, occorrerebbe ricostruire compiutamente il contesto generale della trasmissione radiofonica e dell'intervista in cui l'on. Sgarbi ha rilasciato le dichiarazioni oggetto di querela. In particolare, sarebbe utile verificare se, in

tale contesto, l'on. Sgarbi abbia fatto riferimento a problematiche di carattere generale collegate ad attività parlamentari. Inoltre, sarebbe a suo avviso opportuno comprendere come sia stata resa pubblica l'indagine riguardante la presunta falsificazione di opere d'arte e quale sviluppo successivo essa abbia avuto.

Carla GIULIANO (M5S) ritiene utile per la Giunta ricostruire il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni incriminate. Tuttavia, sottolinea che – a prescindere dal caso concreto e quindi in via generale – il compito della Giunta non consiste nell'entrare nel merito processuale della vicenda all'esame della Camera, quanto piuttosto nel verificare la sussistenza del nesso funzionale delle opinioni rese dal deputato rispetto all'attività parlamentare, così come richiede l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La ricostruzione del contesto generale – ribadisce – benché astrattamente utile, non dovrebbe condizionare la valutazione della Giunta circa il collegamento delle dichiarazioni rese con eventuali atti di funzione.

Enrico COSTA, *presidente*, chiarisce che la ricostruzione del contesto generale in cui sono state rese le opinioni dell'on. Sgarbi sarebbe necessaria proprio per valutare più compiutamente l'eventuale sussistenza di un collegamento con l'attività parlamentare.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide l'opinione del Presidente circa l'opportunità di ricostruire il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni oggetto di querela. Ritiene che il compito della Giunta non debba limitarsi a prendere atto del capo di imputazione formulato dalla magistratura inquirente – così procedendo, infatti, la Giunta si limiterebbe a svolgere una valutazione meramente sommaria del caso – ma debba consistere nel ricostruire autonomamente i fatti consultando direttamente le fonti per esprimere in maniera più compiuta ed esauriente la valutazione circa la sussistenza del nesso funzionale.

Ciò, ovviamente, senza sovrapporsi con il lavoro svolto dalla autorità giudiziaria.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) chiarisce come, a suo avviso, occorra evitare sovrapposizioni con il lavoro della magistratura ed evidenzia che il compito della Giunta sia solo quello di verificare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni asseritamente diffamatorie e l'attività parlamentare del deputato.

Dario IAIA (FDI) nel condividere l'impostazione proposta dal Presidente, sottolinea anch'egli l'importanza di ricostruire compiutamente il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni oggetto di querela. Nel ribadire la convinzione che non si debbano creare interferenze col lavoro della magistratura, sottolinea l'importanza, anche ai fini del lavoro della Giunta, di verificare la consistenza delle indagini penali, che talvolta sembrano fondate su presupposti estremamente fragili, tali da esigere una verifica circa la sussistenza di un possibile *fumus persecutionis* nei confronti del deputato interessato. Pertanto, ritiene che la reazione di un cittadino, e quindi anche del parlamentare, rispetto a indagini inconsistenti vada valutata anche alla luce di un più generale contesto in cui dette indagini si sono sviluppate.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) ribadisce il concetto che la Giunta non è chiamata a valutare la fondatezza o meno dell'accusa rivolta al deputato ma solo a verificare la sussistenza del nesso funzionale ex articolo 68 della Costituzione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) nell'apprezzare il dibattito in corso circa l'ambito delle prerogative della Giunta, esprime l'avviso secondo cui, se è vero che la Camera non deve entrare nel merito dei fatti processuali, appare altrettanto vero che ricostruire il quadro complessivo di tali fatti aiuta a verificare meglio la sussistenza del collegamento funzionale delle dichiarazioni espresse con l'attività parlamentare.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, comunica che provve-

derà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Sgarbi a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difen-

sive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO

Disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni.

1. In via sperimentale e secondo le modalità indicate nei punti successivi, i documenti relativi alle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione possono essere consultati dai membri della Giunta anche da remoto mediante un sistema informatico dedicato. Resta ferma la possibilità di consultare tali documenti presso gli uffici della Camera secondo la prassi e la normativa vigente.

2. Prima dell'avvio dell'esame di una nuova richiesta di deliberazione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – su proposta del Presidente e sulla base dell'elenco degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria precedente o dal deputato (o ex deputato) interessato – individua i documenti consultabili da remoto ai fini della deliberazione della Giunta. È in ogni caso disposta la consultazione da remoto dell'elenco degli atti trasmessi alla Giunta di cui al periodo precedente. Alla consultazione da remoto si applicano le medesime

limitazioni previste dalla prassi e dalla normativa vigente con riferimento alla consultazione in sede, in particolare per ciò che attiene alla riservatezza dei dati.

3. I documenti individuati ai sensi del punto 2, protetti con apposito *software*, sono resi consultabili da remoto ai membri della Giunta che ne facciano richiesta mediante la propria *e-mail* istituzionale inviata all'indirizzo di posta elettronica della Giunta medesima. La consultazione avviene accedendo, mediante un doppio fattore di autenticazione, a un'apposita applicazione informatica della Camera. I documenti possono essere solo visualizzati, ma non possono essere né copiati né stampati. Su ciascun documento è aggiunto in filigrana elettronica (cosiddetto *watermark*) il nome del deputato che lo consulta.

4. La fase sperimentale della presente disciplina termina il 31 marzo 2024. Alla scadenza, la Giunta valuta l'opportunità di proseguire tale fase ovvero la necessità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, tenendo conto dell'esperienza maturata.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Seguito esame e rinvio)	19
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver ricordato che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento, rammenta che nella seduta di mercoledì 6 settembre è stata svolta la relazione introduttiva e che martedì 12 settembre si è concluso il ciclo di audizioni programmato.

Ricorda inoltre che, secondo quanto convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 14 settembre e, appurato che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00067 Onori: Sulle iniziative per la protezione e la promozione del patrimonio culturale armeno e azero (<i>Discussione e rinvio</i>)	20
---	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00067 Onori: Sulle iniziative per la protezione e la promozione del patrimonio culturale armeno e azero.
(*Discussione e rinvio*).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Federica ONORI (M5S), intervenendo in videoconferenza, illustra la risoluzione in titolo. Sottolinea che, pur essendo stato depositato il 13 marzo scorso, il testo mantiene tutta l'attualità, data la nota situazione in atto nel territorio conteso del Nagorno-Karabakh. Ricorda, infatti, che no-

nostante l'intesa trilaterale del 2020 tra Azerbaigian, Armenia e Federazione russa, la situazione complessiva è tutt'altro che pacificata. Inoltre, il blocco di fatto del corridoio di Lachin, da dicembre ad oggi, ha aggravato di molto la situazione umanitaria. Dunque, a suo avviso, in una prospettiva ampia, ogni strumento che possa far avvicinare le parti, a cominciare da un possibile terreno di comune sensibilità, andrebbe utilizzato e valorizzato al meglio.

Al riguardo, evidenzia che l'arte e la cultura potrebbero e dovrebbero essere utilizzate nel contesto della costruzione di un potenziale « ponte » di dialogo, da esplorare senza indugi e riserve. Osserva che il conflitto tra Armenia e Azerbaijan ha avuto un impatto catastrofico sul patrimonio culturale del Nagorno-Karabakh e, in generale, su tutta la regione. Ricordando che il Nagorno-Karabakh ospita numerose chiese, moschee, *khachkar* (cippi funerari) e cimiteri, segnala che la prima guerra ha portato al deterioramento e alla distruzione del patrimonio culturale azero, compresi i siti culturali e religiosi abbandonati dagli sfollati interni azeri nella regione, mentre durante la guerra del 2020 sono stati provocati ingenti danni al patrimonio culturale armeno. In particolare, fa riferimento al bombardamento della Chiesa di Gazanchi e alla cattedrale del Salvatore a Shusha.

Precisa che la necessità e l'importanza di proteggere i siti storici e culturali armeni e azeri è stata ribadita in occasione di numerosi documenti e consessi internazionali, a conferma di una visione unanime sul tema da parte della Comunità internazionale.

Per quanto concerne l'Italia, evidenzia che – in linea con il costante impegno del nostro Paese nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale – attraverso il decreto del Ministro della cultura n. 128 del 31 marzo 2022 è stata istituita la *task force* dei « Caschi Blu della Cultura », ossia una unità operativa concepita per intervenire in aree colpite da eventi emergenziali derivanti da calamità naturali, episodi accidentali o crisi connesse a eventi bellici o atti terroristici, al fine di salvaguardare i siti archeologici, i luoghi della cultura ed i beni culturali, contrastare il traffico internazionale di beni culturali illecitamente sottratti, nonché supportare le autorità dei Paesi esteri richiedenti nella predisposizione di misure atte a limitare i rischi che situazioni di crisi potrebbero arrecare al patrimonio culturale.

Ribadendo che la distruzione di siti, manufatti e oggetti del patrimonio culturale contribuisce all'inasprimento delle ostilità, dell'odio reciproco e dei pregiudizi razziali tra le società e al loro interno, illustra quindi nel dettaglio il dispositivo dell'atto di indirizzo in esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), ringraziando la collega Onori per

l'iniziativa assunta su un tema così rilevante per la politica estera dell'Italia, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di risoluzione in esame.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), associandosi all'apprezzamento per l'operato della deputata Onori, preannuncia che Fratelli d'Italia, d'intesa con gli altri partiti di maggioranza, intende presentare un atto di indirizzo più ampio sulla crisi in corso tra Armenia ed Azerbaijan.

La sottosegretaria Maria TRIPODI sottolinea che il Governo condivide pienamente l'idea che arte e cultura costituiscano un « ponte » di dialogo tra i popoli. Sottolinea, in tale contesto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove costantemente le iniziative per la tutela e del patrimonio artistico e culturale dei Paesi a rischio di instabilità o coinvolti in conflitti aperti.

Pertanto, l'Esecutivo intende sostenere anche l'atto di indirizzo in esame, nel quadro di una soluzione più complessiva e duratura dell'annoso conflitto tra Armenia ed Azerbaijan.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie. COM(2023)330 *final*.

Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)331 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)332 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2023)333 *final*.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2023)336 *final*.

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. COM(2023)337 *final* e Allegato (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 22

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALA-VORI, indi del presidente della XIV Commissione Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-

ciale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie.

COM(2023)330 *final*.

Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

COM(2023)331 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le

misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea.

COM(2023)332 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

COM(2023)333 *final*.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

COM(2023)336 *final*.

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

COM(2023)337 *final* e Allegato.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto degli atti all'ordine del giorno.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore per la XIV Commissione*, nel segnalare che le Commissioni avviano l'esame congiunto del pacchetto di proposte relative alla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale, QFP, dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 e all'introduzione di nuove risorse proprie volte ad alimentare il bilancio europeo, ricorda che il pacchetto, presentato il 20 giugno scorso, dà attuazione a un preciso impegno contenuto in un accordo interistituzionale siglato nel 2020 tra Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione in sede di approvazione del quadro finanziario dell'Unione europea 2021-2027 e rappresenta un intervento di grandissima importanza politica ed economica in quanto incide in misura decisiva sulla capacità dell'Unione

europea di disporre di mezzi finanziari adeguati per dare attuazione alle sue politiche e rispondere alle grandi sfide globali.

Nel segnalare che svolgerà la relazione anche a nome della relatrice per la V Commissione, onorevole Frassini, che non potrà prendere parte alla seduta odierna, fa presente che, nella prima parte della relazione introduttiva, descriverà sinteticamente le finalità generali e i contenuti delle proposte recanti la revisione intermedia del QFP 2021-2027, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Nel premettere che la revisione intermedia del QFP si articola in una comunicazione che delinea le ragioni e i contenuti dell'intervento nel suo complesso e in tre proposte di regolamento, fa presente, innanzitutto, che la prima proposta modifica il regolamento che stabilisce il QFP 2021-2027 ed è formalmente oggetto del presente esame in quanto assegnata alle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea, mentre le altre due proposte attengono all'istituzione dello strumento per l'Ucraina e della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, STEP, e sono assegnate in via primaria, rispettivamente, alla III e alla X Commissione. Evidenzia, tuttavia, che, poiché anche tali ultime proposte costituiscono una parte essenziale dell'intervento di revisione, in questa sede farà alcuni richiami anche ai contenuti di tali atti.

Ritiene opportuno in via preliminare ricordare che il QFP vigente per il 2021-2027 è articolato in sette rubriche di spesa, per una dotazione finanziaria massima pari a 1.076,5 miliardi di euro in termini di impegni a prezzi 2018, pari a 1.214,1 miliardi a prezzi correnti, tenendo conto di un tasso di inflazione annuo del 2 per cento, corrispondenti all'1,01 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea nel suo complesso.

Il QFP è integrato dagli importi di *Next Generation EU*, NGEU, pari a 750 miliardi di euro a prezzi 2018, che corrispondono a 806,9 miliardi a prezzi correnti, che la Commissione europea è autorizzata a raccogliere, per conto dell'Unione, sui mercati

dei capitali al fine, in particolare, di fornire agli Stati membri le risorse necessarie, sotto forma di prestiti e sovvenzioni, per finanziare i loro Piani nazionali di ripresa e resilienza. Ricorda che il QFP comprende anche cinque strumenti speciali al di fuori dei massimali, per una dotazione complessiva di 21,1 miliardi di euro a prezzi 2018, che garantiscono la flessibilità e sono utilizzati in caso di specifici eventi impreveduti, ad esempio catastrofi naturali o emergenze.

Evidenzia che le ragioni poste dalla Commissione europea alla base della revisione del QFP attengono alla necessità di tenere conto degli importanti sviluppi che si sono verificati dal momento della sua adozione: le conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica, i flussi migratori, il cui incremento sta mettendo a dura prova le capacità di accoglienza degli Stati membri, la guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica, la rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse, che ha inciso sul bilancio dell'Unione, tra l'altro attraverso il marcato rialzo dei costi di finanziamento di *NextGenerationEU*, le ripetute perturbazioni delle catene di approvvigionamento globale e la competizione tecnologica globale.

In proposito, la Commissione ha evidenziato che l'Unione europea ha risposto a queste sfide mobilitando al massimo il bilancio comune, ricorrendo ampiamente alle redistribuzioni e sfruttandone i ristretti margini dei meccanismi di flessibilità: ad esempio, in relazione alla guerra in Ucraina, il 79 per cento della riserva dello Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, il cosiddetto cuscinetto, è già stato utilizzato, mentre per gli anni 2021 e 2022 lo Strumento di flessibilità e la Riserva di solidarietà per gli aiuti di emergenza, collocati al di sopra dei massimali di spesa del QFP, sono stati integralmente impiegati.

Sottolinea che allo stato attuale, dunque, il bilancio europeo non disporrebbe più di margini e stanziamenti adeguati per i prossimi quattro anni per affrontare le priorità dell'attuale contesto globale geopolitico ed economico, volatile ed incerto.

Osserva che, alla luce di queste premesse, la Commissione propone un rafforzamento mirato del bilancio dell'Unione europea in tre settori politici ritenuti prioritari, relativi, rispettivamente all'Ucraina, alla migrazione e alle sfide esterne, nonché alla competitività tecnologica europea, proponendo anche due adeguamenti tecnici, per fronteggiare i costi aggiuntivi per il finanziamento di *NextGenerationEU*, l'aumento delle spese amministrative dell'Unione europea, nonché l'incremento della dotazione dello Strumento di flessibilità.

Sottolinea come la Commissione proponga anzitutto di incrementare il QFP dell'Unione europea per la programmazione 2021-2027 con ulteriori 50 miliardi di euro a prezzi correnti al fine di istituire il nuovo Strumento per l'Ucraina. Si tratterebbe, indicativamente, di 33 miliardi in prestiti e 17 miliardi in sovvenzioni e garanzie per il periodo 2024-2027, volti a provvedere alle necessità immediate dell'Ucraina e alla ripresa e all'ammodernamento del Paese nel suo percorso verso l'Unione europea. I prestiti sarebbero finanziati sui mercati finanziari e sostenuti dal cosiddetto margine di manovra del bilancio dell'Unione, ossia al di sopra del massimale di spesa previsto dal QFP ed entro il limite di entrata fissato per le risorse proprie.

In riferimento al secondo incremento del QFP, pari a 15 miliardi di euro, osserva che esso è destinato ad affrontare il fenomeno migratorio nella sua duplice dimensione interna ed esterna. Evidenzia, più specificamente, che si propone di aumentare il massimale della rubrica 4 – Migrazione e gestione delle frontiere di 2 miliardi di euro al fine di dare attuazione al nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, attualmente in fase di negoziato interistituzionale, e per il controllo delle frontiere e il massimale della rubrica 6 – Vicinato e resto del mondo di 10,5 miliardi di euro per consentire all'Unione di rispondere a situazioni di accentuata instabilità economica e geopolitica. Tali risorse supplementari sarebbero destinate per 3,5 miliardi ai rifugiati siriani in Turchia, per 1,7 miliardi ai rifugiati siriani in Siria, Giordania e

Libano, per 0,3 miliardi alla rotta migratoria del Vicinato Sud, per 2 miliardi ai Balcani occidentali e 3 miliardi, infine, saranno volti a ripristinare il cuscinetto dello Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale. Quest'ultimo, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe essere destinato in modo particolare al finanziamento di possibili accordi di partenariato con i Paesi del Vicinato Sud. L'incremento di 15 miliardi del QFP sarebbe inoltre volto a rafforzare lo strumento speciale « Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza » di ulteriori 2,5 miliardi di euro, per sostenere la capacità dell'Unione europea di reagire a crisi e catastrofi naturali.

Sottolinea che il terzo incremento, pari a 10 miliardi di euro, è invece destinato a finanziare la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, STEP, volta a promuovere la competitività a lungo termine dell'Unione europea in materia di tecnologie critiche. Evidenzia che, ai fini della sua rapida ed efficace messa in opera, questa piattaforma si fonderebbe su programmi esistenti a cui verrebbero assegnati i seguenti importi: 3 miliardi per InvestEU, 0,5 miliardi al Consiglio europeo per l'innovazione di Orizzonte Europa, 5 miliardi al Fondo per l'innovazione – espressamente destinati ai 17 Stati membri con PIL *pro capite* inferiore alla media dell'Unione europea, tra cui l'Italia – e 1,5 miliardi per il Fondo europeo per la difesa.

Rileva che un quarto stanziamento, pari a 18,9 miliardi di euro, è inteso ad istituire il nuovo strumento « EURI », *European Union Recovery Instrument*, al di sopra dei massimali del QFP, destinato a coprire i maggiori costi di finanziamento di *NextGenerationEU* determinati dal rialzo senza precedenti dei tassi di interesse.

Aggiunge che un quinto incremento, pari a 1,9 miliardi di euro, andrebbe ad aumentare il massimale della rubrica 7 – Pubblica amministrazione europea al fine di far fronte all'incremento dei costi fissi, dovuto all'impatto dell'inflazione, tra cui indicizzazione di salari e pensioni e incremento del costo degli immobili, e alle nuove

responsabilità aggiuntive affidate alle istituzioni europee.

Osserva che infine, ulteriori 3 miliardi di euro sono destinati allo Strumento di flessibilità 2024-2027 per consentire all'Unione europea di rispondere a esigenze impreviste durante il restante periodo del QFP.

In sostanza, alla luce quanto evidenziato, la Commissione europea chiede di stanziare risorse aggiuntive per un totale di 65,8 miliardi di euro. Le risorse aggiuntive complessive ammonterebbero, in realtà, a 98,8 miliardi di euro, ma dei 50 miliardi per l'Ucraina vengono conteggiati solo i 17 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto. Secondo fonti di stampa, l'Italia dovrebbe versare al bilancio europeo circa 8,5 miliardi di euro ulteriori.

Al riguardo, evidenzia che sarebbe utile acquisire dal Governo stime più precise circa l'effettivo ammontare del contributo che sarebbe richiesto all'Italia.

Passando allo stato ed alle prospettive del negoziato, afferma che è bene sottolineare che le proposte per la revisione intermedia del quadro finanziario e quelle per l'istituzione di nuove risorse proprie sono tra loro strettamente collegate sul piano politico e negoziale, anche in termini di impatto che esse possono determinare sul saldo netto degli Stati membri. Tuttavia, l'*iter* legislativo di esame dei due pacchetti dovrebbe avere tempistiche differenti, tenuto conto anche delle procedure e maggioranze diverse necessarie per la loro approvazione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 312 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, infatti, il QFP è adottato – e modificato – secondo una procedura legislativa speciale, con il Consiglio dell'Unione europea che delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, espressa a maggioranza assoluta.

La decisione sulle risorse proprie, invece, a norma dell'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è adottata, secondo una procedura legislativa speciale, dal Consiglio dell'Unione europea all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. La decisione entra in

vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Sottolinea che la Commissione ha segnalato l'esigenza di concludere i negoziati sulle proposte entro la fine dell'anno. Rileva, tuttavia, che il negoziato si presenta particolarmente complesso, tenuto conto della necessità dell'approvazione all'unanimità in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche alla luce delle divergenze che si registrano tra le posizioni degli Stati membri e in ragione delle richieste di modifica avanzate dal Parlamento europeo, sulla base del progetto di relazione intermedia dei relatori in Commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

Fa presente infatti che, circa la revisione del QFP, sarebbero stati espressi alcuni dubbi sull'impostazione di fondo, in particolare da parte della Germania e di altri Paesi cosiddetti frugali, quali Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia e, in maniera meno netta, Irlanda e Lussemburgo, specie sull'esigenza di aumentare la spesa o di introdurre nuove fonti di spesa, ad eccezione di quanto necessario per sostenere l'Ucraina e per far fronte agli obblighi giuridici derivanti dall'incremento del costo del debito di NGEU. Per altro verso, il Governo italiano, che aveva anche trasmesso un *non paper* alla Commissione europea prima della presentazione delle proposte, ritiene invece necessario non solo continuare a sostenere finanziariamente l'Ucraina e affrontare adeguatamente il problema dell'aumento dei tassi di interesse, che rende più oneroso il servizio del debito, ma anche incrementare i finanziamenti del bilancio europeo per fare fronte alle sfide migratorie e per rafforzare la competitività dell'Unione europea nei settori strategici. Segnala che un consenso si sarebbe delineato sulla necessità di mantenere il sostegno finanziario all'Ucraina. Precisa che il Governo italiano ha sottolineato il proprio favore per un sostegno prevedibile e flessibile, capace di adattarsi all'evolversi della situazione, e chiede un ruolo centrale della Banca europea per gli investimenti nella ricostruzione del Paese. Segnala, peraltro, come

l'esigenza di mettere a disposizione il sostegno finanziario proposto per l'Ucraina già dal 1° gennaio 2024 renda il negoziato su questo punto di particolare urgenza.

Per quanto riguarda il tema delle migrazioni, ricorda che il Governo italiano ha chiesto di assicurare risorse adeguate e ha sottolineato l'esigenza di considerare l'impatto della guerra su altre regioni, tra cui il Vicinato Sud, dove sarebbe opportuno sviluppare e attuare nuovi partenariati strategici.

Con riferimento alla nuova piattaforma STEP, rileva, invece, in via generale che i Paesi cosiddetti frugali avrebbero espresso la loro contrarietà alla previsione di nuove risorse per i fondi individuati. L'Italia ne ha invece sottolineato gli aspetti positivi, come la previsione di risorse aggiuntive per specifici programmi dell'Unione europea, combinata con una maggiore flessibilità nell'uso del Dispositivo per la ripresa e la resilienza e dei fondi di coesione, in particolare per i Paesi con PIL *pro-capite* al di sotto della media dell'Unione europea, andando dunque nella direzione di garantire un maggiore *level playing field* nel mercato unico tra Paesi che hanno diversi spazi di bilancio. Ricorda, altresì, che l'Italia ha proposto l'istituzione di un vero e proprio nuovo Fondo di Sovranità europeo in materia, con risorse comuni adeguate.

Infine, fa presente che il progetto di relazione della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha rilevato che l'inflazione potrebbe ridurre il valore reale del QFP di 74 miliardi di euro. Anche in ragione di ciò, la medesima Commissione ha proposto un QFP riveduto con 10 miliardi di euro in più rispetto alla proposta della Commissione europea, destinando 2 miliardi in più alla migrazione e alle sfide esterne, 3 miliardi in più alla piattaforma STEP, 3 miliardi in più allo Strumento di flessibilità e 2 miliardi in più alla Riserva di solidarietà per gli aiuti di emergenza.

Passando alle finalità ed ai contenuti delle proposte volte ad istituire nuove risorse proprie dell'Unione europea, nel rinviare anche in questo caso per gli approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici, premette che illustrerà pre-

liminariamente alcune informazioni sul vigente sistema delle risorse proprie per la programmazione 2021-2027 e si soffermerà, in conclusione, sullo stato dei negoziati.

Precisa che anche il tema delle risorse proprie presenta un'estrema delicatezza sul piano politico, istituzionale e finanziario. Per un verso, infatti, esso attiene alla definizione del livello e della natura delle fonti del bilancio europeo e, quindi, incide in modo decisivo sul modo stesso di intendere il processo di integrazione europea e sui suoi sviluppi futuri. Per altro verso, la scelta delle risorse attraverso le quali finanziare la spesa pubblica europea è un'operazione delicatissima in quanto costituisce esplicitazione di una potestà impositiva che negli ordinamenti nazionali è riservata ai Parlamenti.

Sottolinea che ciò rende quanto mai opportuno e delicato l'esame del pacchetto di proposte all'attenzione della Commissione che si articola in quattro atti: una comunicazione che delinea obiettivi e principi dell'iniziativa; due proposte di modifica, rispettivamente, della decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE per il 2021-2027 e del regolamento che reca le relative misure di esecuzione; una proposta modificata di regolamento concernente modalità e procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

Nel rammentare che attualmente, le principali fonti di entrate per il bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 sono quattro, ricorda che la prima è costituita dai dazi doganali sulle importazioni di prodotti da Paesi non appartenenti all'Unione, che sono risorse proprie tradizionali, pari a circa il 10 per cento delle entrate europee. Tali risorse affluiscono direttamente nel bilancio dell'Unione europea e gli Stati membri trattengono il 25 per cento dell'importo a titolo di spese di riscossione.

La seconda risorsa propria è quella basata sull'IVA, che rappresenta anch'essa il 10 per cento circa delle entrate. Un'aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 per cento viene applicata alla base imponibile IVA di ciascuno Stato membro. Per ciascuno Stato membro, la base imponibile IVA da prendere in considerazione a tal fine non supera il 50 per cento del reddito nazionale lordo, RNL.

La terza, residuale, è quella basata sul reddito nazionale lordo, che rimane la principale fonte di finanziamento del bilancio dell'Unione rappresentando circa il 70 per cento delle entrate. Si tratta di trasferimenti che tutti gli Stati membri operano verso il bilancio comune in funzione della loro quota nel RNL dell'Unione a 27 Stati, con riduzioni forfettarie annue per Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia.

L'ultima risorsa è quella basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, introdotta a partire dal 1° gennaio 2021. Le entrate conseguono all'applicazione di un'aliquota uniforme di 0,80 euro per chilogrammo alla differenza tra la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica generati e quelli riciclati, con riduzioni forfettarie annue per 17 Stati membri il cui RNL è inferiore alla media dell'Unione. Le entrate provenienti da questa risorsa rappresentano al momento circa il 3-4 per cento del bilancio dell'Unione europea.

Queste quattro risorse proprie rappresentano quindi più del 90 per cento delle entrate, mentre altre fonti di entrata, che rappresentano di norma tra il 2 e l'8 per cento delle entrate totali, comprendono imposte e altre trattenute sulle retribuzioni del personale dell'Unione, interessi bancari, contributi di Paesi terzi a determinati programmi, interessi di mora e ammende.

La decisione sulle risorse proprie per il periodo 2021-2027 prevede un massimale delle entrate pari all'1,40 per cento del RNL dell'Unione per i pagamenti e all'1,46 per cento per gli impegni. Questi massimali sono stati aumentati, in via eccezionale e temporanea, di altri 0,6 punti percentuali per coprire tutte le passività dell'Unione europea risultanti dalle assunzioni di pre-

stiti previste per finanziare *Next Generation EU*, fino a quando saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti.

Evidenzia che le proposte in esame prospettano modifiche all'assetto testé delineato per attuare l'accordo interistituzionale concluso nel dicembre 2020 in sede di approvazione del bilancio pluriennale dell'Unione per il periodo 2021-2027. In particolare ricorda che l'accordo impegnava la Commissione a presentare, entro il 2026, proposte volte ad introdurre nuove risorse proprie, allo scopo, tra l'altro, di rimborsare le spese per il finanziamento di *Next Generation EU* e ridurre il peso dei trasferimenti nazionali basati sul RNL.

Aggiunge che, oltre al nuovo contributo basato sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, l'accordo si prefiggeva l'obiettivo, che non è stato conseguito nei tempi previsti, di introdurre, entro il 1° gennaio 2023, nuove risorse proprie connesse a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, a un prelievo sul digitale e a una revisione del sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'Unione europea, ETS, e di introdurre, entro il 1° gennaio 2026, nuove risorse proprie che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società.

Fa presente che, dando seguito all'accordo, il 22 dicembre 2021 la Commissione europea aveva già presentato proposte per un primo paniere comprendente le seguenti tre nuove fonti di entrate: sullo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ETS, una quota pari al 25 per cento delle entrate provenienti dallo scambio di tali quote sarebbe versata al bilancio dell'Unione; sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'Unione europea, cosiddetto CBAM, il 75 per cento delle entrate generate da tale meccanismo sarebbe assegnato al bilancio dell'UE; sulla quota degli utili residui delle più grandi e più redditizie imprese multinazionali che sarà riassegnata agli Stati membri dell'Unione europea in seguito all'accordo

OCSE/G20 sulla redistribuzione parziale dei diritti di imposizione, la risorsa propria dovrebbe corrispondere al 15 per cento della quota riassegnata agli Stati membri degli utili residui delle imprese che rientrano nel campo di applicazione.

Rileva che tuttavia, si sono registrati progressi limitati nei negoziati su queste proposte e sono nelle more intervenuti importanti sviluppi: gli accordi legislativi conseguiti per ETS e CBAM, la nuova situazione del prezzo del carbonio e lo stallo della convenzione multilaterale per il primo pilastro del citato OCSE/G20.

Pertanto, la Commissione europea reputa necessario nella fase attuale, nell'attesa di avanzare una proposta per una base imponibile comune per l'imposta sulle società, cosiddetta BEFIT, presentare il pacchetto di misure in esame.

Evidenzia che, con riferimento all'adeguamento delle proposte di risorse proprie ETS e CBAM, la Commissione ricorda che, nel dicembre 2022, l'Unione europea ha approvato un'ampia gamma di proposte del pacchetto « Pronti per il 55 % » al fine di conseguire l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Grazie all'accordo, l'Unione europea ha rafforzato l'ambizione dell'attuale sistema ETS, estendendo l'ambito di applicazione dell'ETS alle emissioni del trasporto marittimo ed eliminando gradualmente le quote gratuite per il settore del trasporto aereo e ha istituito un nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto stradale e altri settori.

Ricorda che inoltre, a partire da gennaio 2026, sarà istituito un Fondo sociale per il clima per aiutare gli Stati membri ad affrontare l'impatto del nuovo sistema di scambio di quote di emissioni sulle microimprese, sugli utenti dei trasporti e sulle famiglie in situazione di vulnerabilità. Il Fondo sarà inizialmente finanziato con entrate con destinazione specifica esterne e non invece, come indicato nella proposta del dicembre 2021, mediante entrate generali a titolo del bilancio dell'Unione.

Nell'osservare che dal luglio 2021 si sono poi registrati notevoli aumenti del prezzo del carbonio, rammenta che, quando la Commissione ha presentato le proposte legislative «Pronti per il 55%», il prezzo ipotizzato del carbonio per tonnellata di CO₂ era pari a 55 euro per il periodo 2026-2030 a prezzi del 2020; nel 2022 il prezzo del carbonio nell'attuale sistema ETS è invece salito a 80 euro. Le entrate annuali degli Stati membri derivanti dalla vendita all'asta delle quote sono pertanto raddoppiate, passando da circa 15 miliardi di euro nel 2020 a quasi 30 miliardi di euro nel 2022. La Commissione ricorda che la fase transitoria del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere inizierà a ottobre 2023. Una volta entrato in vigore nel gennaio 2026, il sistema definitivo rafforzerà le ambizioni climatiche dell'Unione europea e impedirà la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Nel rilevare che, in ragione di tutto ciò, la Commissione ritiene di adeguare la proposta di risorsa propria ETS, sottolinea che in particolare propone di rinviare dal 2027 al 2028 l'introduzione della risorsa propria proveniente dal nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia, il trasporto su strada e altri settori; di tenere conto di altri aspetti dell'accordo nella legislazione proposta in materia di risorse proprie, quale la possibilità di cancellare le quote in caso di tassazione nazionale del carbonio; di aumentare l'aliquota di prelievo al 30 per cento di tutte le entrate generate dallo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, rispetto al 25 per cento proposto in un primo tempo. Con tale aliquota, sia le entrate degli Stati membri che quelle del bilancio dell'UE, ad avviso della Commissione, sarebbero superiori a quanto atteso nel 2021 al momento della presentazione della proposta di modifica del sistema ETS.

Evidenzia che, a partire dal 2024, tale aumento dovrebbe generare, secondo le stime, entrate del bilancio dell'UE per circa 7 miliardi di euro all'anno a prezzi 2018. Tale importo dovrebbe salire a circa 19 miliardi di euro all'anno a partire dal 2028, anno in cui anche le entrate provenienti dal

nuovo sistema ETS confluiranno nel bilancio dell'UE.

Nell'affermare che la Commissione propone anche di adeguare la proposta di risorsa propria CBAM per introdurre piccoli adattamenti dovuti alla recente entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/956 che appunto istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, rileva che la Commissione ritiene invece adeguata l'aliquota di prelievo proposta precedentemente.

Precisa che si prevede che, a partire dal 2028, questa fonte di entrate genererà circa 1,5 miliardi di euro all'anno per il bilancio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la nuova risorsa statistica temporanea, basata sugli utili delle imprese, segnala che essa sarà sostituita da un eventuale contributo a titolo di «Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)», quando la relativa proposta sarà stata presentata e approvata.

Nell'osservare che la base di calcolo per questa nuova risorsa sarebbe lo 0,5 per cento della base imponibile nazionale delle imprese dell'Unione, un indicatore calcolato da Eurostat sulla base delle statistiche dei conti nazionali nell'ambito del Sistema europeo dei conti, SEC, precisa che non si tratterebbe di un'imposta sulle società e non aumenterebbe i costi di conformità per le imprese ma di un contributo nazionale versato dagli Stati membri basato sul risultato lordo di gestione per i settori delle società finanziarie e non finanziarie.

Segnala che dal 2024 la nuova risorsa dovrebbe assicurare entrate per circa 16 miliardi di euro all'anno ai prezzi dell'anno 2018.

Conclude che, una volta entrato in vigore, il paniere di nuove risorse proprie dovrebbe generare, secondo le stime della Commissione, entrate annue fino a 36,5 miliardi di euro in media nel periodo 2028-2030 ai prezzi del 2018, escluse le entrate provenienti da una risorsa propria basata su utili riassegnati relativa al primo pilastro dell'OCSE, di cui circa 8,3 miliardi di euro destinati al finanziamento del Fondo sociale per il clima, garantendo, in tal modo, un adeguato finanziamento a lungo ter-

mine del bilancio, che coprirà anche il rimborso di *NextGenerationEU*.

Ricorda che, anche nel caso delle nuove risorse proprie il negoziato in Consiglio si presenta particolarmente complesso, tenuto conto della necessità dell'approvazione all'unanimità e della successiva ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Sostiene che, in linea generale, l'Italia vede con favore l'introduzione di nuove risorse proprie europee, in particolare se queste possono aiutare a ridurre il contributo nazionale a titolo di risorsa basata sul Reddito nazionale lordo.

Nel riferire che, in seno al Consiglio dell'Unione europea diverse delegazioni si sarebbero espresse criticamente sul pacchetto, chi ritenendo negativo l'impatto nazionale della terza risorsa statistica, in particolare Irlanda e Malta, chi per la volontà di trattenere a livello nazionale i proventi delle aste ETS, ad esempio, Bulgaria, Polonia e Paesi baltici, Slovenia e Ungheria, osserva quanto segue. Tendenzialmente i Paesi frugali non sembrerebbero ritenere così importante una riforma del sistema delle risorse proprie e considererebbero la risorsa RNL sufficiente per garantire il rimborso di NGEU. Altri Paesi, tra cui Portogallo, Francia, Grecia e Italia, i quali avrebbero espresso apprezzamento per una proposta che va in direzione dell'accordo del 2020 e avrebbero ricordato l'impegno che è stato preso per il rimborso di NGEU, sembrerebbero invece più favorevoli al pacchetto e ad una sua accelerazione negoziale e considerano inoltre maturi i tempi per l'introduzione di ETS e CBAM a seguito degli accordi sul pacchetto « Pronti per il 55% » del dicembre scorso.

In conclusione sottolinea che la rilevanza delle proposte in esame, sia quelle per la revisione del QFP sia quelle finalizzate a introdurre nuove risorse proprie, nonché la loro delicatezza, sono elementi che richiedono un'attenta analisi di tutte le loro implicazioni di carattere giuridico, economico e politico. Ne deduce che sarebbe utile in particolare conoscere l'impatto che esse possono determinare sul saldo netto degli Stati membri, specie per il nostro Paese. Ricorda, infatti, che, sulla base degli

ultimi dati della Commissione europea, se non sono calcolati gli importi di *Next Generation EU*, l'Italia continua ad avere un saldo negativo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene opportuno affrontare in modo più approfondito le diverse questioni concernenti le modifiche al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, soprattutto in riferimento alla conclusione dell'intervento del relatore per la XIV Commissione, che rappresenta una valutazione politica che dichiara di non condividere.

Chiede pertanto alla presidenza di chiarire come si intenda procedere nella discussione degli atti all'esame delle Commissioni e, in particolare, se ritenga di svolgere un ciclo di audizioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, fa presente che i rappresentanti dei gruppi potranno formulare le proprie richieste di audizione, che saranno oggetto di esame da parte degli Uffici di presidenza delle Commissioni. Quanto alle modalità di prosecuzione dell'esame, rileva che vi sono le condizioni per una discussione ampia e approfondita delle proposte, segnalando tuttavia che sarebbe opportuno concluderne l'esame entro il prossimo mese di ottobre in considerazione dei tempi previsti per il negoziato in sede europea.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come sia opportuno un adeguato dibattito sulle proposte in discussione, anche al fine di chiarire la posizione italiana nel negoziato, osservando che analoga esigenza di chiarezza di pone con riferimento alla definizione della posizione del Governo in relazione alla proposta di legge di ratifica dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, MES, in relazione alla quale, nello scorso mese di luglio, l'Assemblea della Camera ha approvato una questione sospensiva, volta a sospenderne l'esame per un periodo di quattro mesi.

Al riguardo, nel far presente che nell'incontro tra i Ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri dell'Unione europea che si terrà nei prossimi giorni a Santiago di Compostela è atteso un aggiornamento sulla citata ratifica da parte del Governo italiano, osserva criticamente che il Parlamento non è stato informato della posizione che il Governo intende assumere e ricorda, a tal proposito, che il Governo italiano, intervenendo nelle sedi dell'Unione europea, rappresenta l'intera comunità nazionale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alla richiesta del collega Ubaldo Pagano in ordine allo svolgimento di un ciclo di audizioni riguardanti gli atti all'esame delle Commissioni riunite, chiedendo di definire quanto prima il calendario di tali audizioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, accogliendo la sollecitazione del deputato Dell'Olio, chiede ai rappresentanti dei gruppi di far pervenire alle presidenze eventuali richieste di audizione entro il prossimo lunedì 18 settembre.

Il sottosegretario Federico FRENI, in riferimento alla richiesta rivolta al Governo dal relatore Pietrella riguardante stime più precise circa l'effettivo ammontare del contributo che sarebbe dovuto dall'Italia in seguito alla revisione del Quadro finanziario pluriennale nei termini delineati, si riserva di fornire la risposta nel prosieguo dell'esame.

In replica alle osservazioni del deputato Ubaldo Pagano che ha criticato il Governo per non aver aggiornato il Parlamento sulle decisioni riguardanti la ratifica delle mo-

difiche al Meccanismo europeo di stabilità, precisa che il 15 e il 16 settembre prossimi a Santiago di Compostela si terrà una riunione informale dei Ministri dell'economia e delle finanze, nella quale non sarà assunta alcuna deliberazione vincolante e assicura che il Governo, come di consueto, assumerà i necessari indirizzi delle Camere in occasione della convocazione del Consiglio europeo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'osservare che gli è ben noto che il prossimo incontro tra i Ministri competenti nelle materie economiche non avrà carattere decisivo poiché non si tratta della riunione formale dell'Ecofin, ritiene tuttavia che, da quanto si apprende dalle notizie di stampa, con molta probabilità la prossima riunione di Santiago di Compostela italiano sarà l'occasione per il Governo di chiarire la propria posizione rispetto alla revisione del MES, dal momento che l'Italia è l'unico Paese aderente al Trattato che non l'ha ancora ratificata. Per tale ragione afferma che sarebbe stato doveroso che il Governo informasse preventivamente le Commissioni parlamentari competenti sulla posizione che intenderà assumere al riguardo.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, ribadisce che, in base alla prassi consolidata, il Governo non ha mai informato il Parlamento prima dello svolgimento di riunioni informali dei Ministri.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Accursio Gallo, segretario dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), Antonino La Lumia, tesoriere dell'Organismo Congressuale Forense (OCF) e Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF)	32
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Gian Domenico Caiazza, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane (in videoconferenza)	32
AVVERTENZA	32

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 settembre 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Accursio Gallo, segretario dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), Antonino La Lumia, tesoriere dell'Organismo Congressuale Forense (OCF) e Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Gian Domenico Caiazza, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	33
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 6 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, esprime preliminarmente, a nome della Commissione, i complimenti al collega Morrone per la sua nomina alla guida della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, sottolineando come il tema oggetto della Commissione bicamerale sia di particolare interesse anche per la Commissione Giustizia.

Ricorda, quindi, che nella scorsa seduta del 6 settembre, in qualità di relatore, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento di legge. Rammenta altresì che a seguito di quanto convenuto nello scorso ufficio di presidenza, i gruppi possono formulare entro la giornata odierna eventuali richieste di audizione.

Comunica che il gruppo della Lega ha avanzato la richiesta di abbinare a tali provvedimenti anche la proposta C. 1266 dell'onorevole Ravetto: « Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica » ed avverte che la presidenza si riserva di valutare tale richiesta successivamente all'assegnazione del provvedimento e quindi alla pubblicazione del relativo testo.

Elena BONETTI (A-IV-RE) fa presente di aver appreso da fonti di stampa che il Governo sarebbe intenzionato a chiedere che il Parlamento attivi la procedura d'urgenza per l'esame del provvedimento.

Nel condividere la necessità di procedere con la massima urgenza nell'individuare una soluzione normativa al tema, sottolinea tuttavia che la sua proposta di legge, che riprende il contenuto di un analogo provvedimento già esaminato dal Senato nella precedente legislatura e sul quale si era riscontrato il favore anche dei gruppi di Forza Italia e della Lega, è stata depositata all'inizio della presente legislatura e che pertanto la Camera avrebbe potuto avviarne l'esame ben prima di attendere l'iniziativa del Governo.

Registra inoltre l'ampia trasversalità sulla materia e chiede quindi – nell'auspicio che la sua richiesta possa essere accolta come un segnale di cooperazione – che i gruppi si impegnino nella rapida predisposizione di un testo unificato condiviso da sottoporre alla Commissione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) condivide le osservazioni della collega Bonetti e sottolinea come il Partito Democratico abbia più volte dimostrato, anche mediante iniziative parlamentari, di avere a cuore l'evoluzione normativa in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Invita quindi la Commissione a procedere celermente nell'esame del provvedimento, sottolineando come, essendo già stato avviato l'*iter* nella precedente legislatura, ciò non andrebbe a scapito della qualità del lavoro.

Considerata la trasversalità registrata sul tema, dichiara inoltre la disponibilità del suo gruppo a partecipare alla predisposizione di un testo unificato che tenga conto anche dei contributi delle opposizioni ed in particolare degli elementi di assoluta importanza presenti nella proposta di legge del suo gruppo, ritenendo che gli stessi siano fondamentali per lo sviluppo positivo della normativa e precisando come la sua richiesta non sia pertanto volta ad una semplice affermazione di bandiera.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come sul provvedimento vi sia la massima condivisione da parte di tutte le forze politiche ed evidenzia come le quattro proposte di legge in esame, seppure non del tutto sovrapponibili, presentano tutte degli elementi che possono essere armonizzati e sui quali è possibile convergere per addivenire ad una più ampia tutela delle donne vittime di violenza.

Ritiene che sia necessario procedere celermente nell'esame e fa presente che il suo gruppo, proprio per sottolineare l'esigenza di celerità e di concretezza, ha già fatto pervenire agli Uffici, prima del termine stabilito, l'elenco dei soggetti che intende audire.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, registra con soddisfazione la volontà trasversale di procedere in maniera condivisa sul tema che, come quello del bullismo, tocca la sensibilità di ciascuno.

Fa presente quindi che, qualora il numero dei soggetti da audire non fosse molto più elevato di quello finora fatto pervenire agli Uffici, la Commissione, ove la riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo attualmente in corso confermasse l'intendimento di non prevedere lavori dell'Assemblea nella giornata di martedì prossimo, potrebbe in tale giornata svolgere l'intero ciclo di audizioni sul provvedimento.

Precisa, inoltre, che al termine della citata riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo sarà anche possibile sapere se sull'esame del provvedimento sarà o meno dichiarata la procedura d'urgenza e

sottolinea come, a prescindere da tale decisione, la Commissione procederà con assoluta celerità.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO sottoscrive integralmente le affermazioni del presidente.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta del 7 settembre, il relatore, onorevole Palombi, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, nel rimettere alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni determinazione sui tempi e sulle modalità di lavoro per il prosieguo dell'esame, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dello stesso ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che in riferimento alle proposte di legge riguardanti reati contro gli animali sono pervenute le richieste di abbinamento dei provvedimenti C. 518 Di Lauro e C. 1109 Bruzzone, sulle quali la presidenza ha già escluso la sussistenza dei requisiti per l'abbinamento d'ufficio. Ricorda altresì che nella seduta del 12 luglio la relatrice, onorevole Brambilla, si è espressa in senso contrario all'abbinamento.

Al fine di proseguire l'attività istruttoria con una fase conoscitiva di audizioni, sollecita i gruppi ad assumere le opportune intese in ordine alle proposte da abbinare. Sul punto, i gruppi potranno esprimersi in un prossimo ufficio di presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Atto n. 70.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 15 ottobre.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, in qualità di relatore, introduce lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni per

il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca » (A.G. 70).

Fa presente che il citato Regolamento, in estrema sintesi, stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale.

Lo schema in esame è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, che definisce ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il citato articolo 12 fissa il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore e quindi entro il 10 settembre 2023. Tale termine, in virtù del consueto meccanismo di « scorrimento » è prorogato di tre mesi e quindi fino al 10 dicembre 2023.

La Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il 15 ottobre.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione del contenuto del citato regolamento (UE) 2018/1805 e della norma di delega, evidenzia che il testo si compone di 8 articoli, suddivisi in tre capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni strettamente necessarie all'adeguamento del diritto nazionale al Regolamento (UE) 2018/1805.

L'articolo 1 reca disposizioni generali, definendo, al comma 1, l'ambito di applicazione della normativa che si vuole introdurre, riferibile ai « rapporti con gli Stati membri vincolati dal Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 ». Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

Il comma 2, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 del richiamato articolo 12 stabilisce l'operatività della doppia punibilità. Si prevede infatti che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione.

Sono nel contempo, espressamente fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (già elencati nel Regolamento).

Il comma 3, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 stabilisce che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento.

I commi da 4 a 6, in attuazione dei principi di delega di cui alle lettere c), d) ed l) del comma 2 dell'articolo 12 definiscono ruolo e compiti del Ministero della giustizia nelle procedure in oggetto, quale *autorità centrale*.

Il comma 5 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento del soggetto colpito dal provvedimento, prevedendo la destinazione degli importi ricevuti al Fondo unico giustizia.

Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di provvedere alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici.

L'articolo 2, in attuazione dei criteri di delega dettati dalle lettere e), ed f) del comma 2 dell'articolo 12, detta specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro.

Il comma 1, con riguardo alla procedura passiva – individua quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di sequestro il

giudice per le indagini preliminari dettando i criteri per definire la competenza.

Il comma 2 prevede, in via residuale, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Il comma 3 è volto a dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *f*), n. 2, del comma 2 dell'articolo 12 che impone al Governo di disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo).

Si prevede così che il giudice per le indagini preliminari decida con decreto motivato, previo parere del pubblico ministero, da esprimersi entro dieci giorni oppure, in casi di urgenza, entro ventiquattro ore. Decorso tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvederà, dunque, anche in assenza. È stata altresì contemplata la possibilità che, prima di decidere, il giudice possa acquisire gli elementi conoscitivi eventualmente necessari anche a mezzo della polizia giudiziaria.

Il comma 4 prevede che l'esecuzione, la revoca e l'impugnazione di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, in quanto compatibili.

Il comma 5, dando esecuzione allo specifico criterio di delega di cui alla lettera *f*), n. 3, del comma 2 dell'articolo 12, assicura l'informativa e l'interlocuzione dello Stato di emissione, prevedendo che dell'esecuzione del sequestro della proposizione di atti di impugnazione e di istanze di revoca l'autorità giudiziaria che procede dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente, avvisandola della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali detta facoltà può essere esercitata. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata al Ministero della cultura nel caso in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

Il comma 6, dando esecuzione allo specifico criterio di delega di cui alla lettera *e*), del comma 2 dell'articolo 12, disciplina le ipotesi di concorso di provvedimenti, che si verificano quando l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti, dando priorità al giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento.

Il comma 7, infine, determina l'autorità di emissione individuandola – conformemente al criterio di delega di cui alla lettera *f*), n. 4 del comma 2 dell'articolo 12- nella medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

L'articolo 3 implementa la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca, disciplinando la loro trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni.

I commi 1 e 2, in conformità alla lettera *g*), n. 1 del comma 2 dell'articolo 12, determinano l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca, confermando – in questo caso – l'individuazione della corte di appello (già prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015 di attuazione della Decisione quadro 2006/783/GAI), ma riprendendo – quanto ai criteri di attribuzione della competenza territoriale – quanto previsto dall'articolo 2 dello schema con riguardo alla procedura di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro, ivi compresa la residua competenza della Corte d'appello di Roma.

I commi 3 e 4 disciplinano il procedimento innanzi alla corte di appello, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *g*), nn. 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 12. Nel caso in cui ricorra uno dei casi di rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca contemplati nel Regolamento, la

Corte di appello provvede con decreto motivato adottato senza formalità.

Nei casi in cui non si debba disporre il rinvio, il presidente fissa per la decisione un'udienza in camera di consiglio non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione e notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a tutti coloro che, sulla base degli atti, risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì da notificarsi al Ministero della cultura.

L'udienza si svolge con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale (procedimento in camera di consiglio) e la decisione interviene con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.

Il comma 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), n. 4 del comma e dell'articolo 12 prevede – per l'impugnazione della sentenza – l'esperibilità del ricorso per cassazione, limitato peraltro alla violazione di legge, fissando i tempi di proposizione del ricorso e prevedendone il procedimento nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'articolo 611 del codice di procedura penale.

Il comma 6, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), n. 5, del comma 2 dell'articolo 12, prevede che solo dopo che è divenuta irrevocabile, la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca può essere trasmessa al procuratore generale presso la corte d'appello, che ne curerà l'esecuzione.

Il comma 7 completa la disciplina dei casi di concorso di provvedimenti.

Il comma 8, dando attuazione al criterio di delega di cui alla lettera g), n. 6, del comma 2 dell'articolo 12, rinvia – quanto alla disciplina dei beni confiscati – alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto le-

gislativo n. 137 del 2015 (sono state mantenute ferme, ovviamente, le previsioni di cui all'articolo 30 del Regolamento) che definisce i criteri in base ai quali le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia.

Il comma 9, in esecuzione del criterio di cui alla lettera g), n. 7, dell'articolo 12, individua l'autorità di emissione per i provvedimenti di confisca riprendendo sostanzialmente le previsioni già contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 137. La competenza per l'esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi all'esito di procedimenti penali, viene attribuita al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, mentre per l'esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal cd. Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.

I commi 10 e 11, infine, implementano la disciplina in riferimento ai provvedimenti di confisca legati a una condanna definitiva emessa all'esito di processi celebrati *in absentia*.

Il Capo II (articoli 5 e 6) reca alcuni interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei citati decreti n. 35 e n. 137 in attuazione del criterio di delega contenuto nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 12.

L'articolo 5 propone modifiche al decreto legislativo n. 137 del 2015 recante « Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ».

In primo luogo, nel confermare la competenza per l'esecuzione della richiesta di riconoscimento alla Corte di appello del luogo in cui si trova il bene da confiscare o, se si tratta di una somma di denaro, quella del luogo in cui la persona dispone di beni o di reddito, la novella prevede, invece, nel caso di un « credito », la competenza della Corte d'appello del luogo ove si trovi il debitore. La disposizione introduce, quindi, una più articolata disciplina relativa ai casi

di beni, oppure crediti esigibili presso debitori, situati in distretti diversi. In tali casi, la competenza è della Corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori.

In secondo luogo modifica il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca. Rispetto al testo vigente, la novella in esame prevede che il presidente della Corte di appello fissi la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. Il nuovo testo fissa in quindici giorni dall'udienza il termine per il deposito della sentenza della Corte d'appello. Comunque la data del deposito non deve superare il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo. La sentenza « irrevocabile » (come specificato dalla novella in esame) di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte d'appello.

È introdotto, inoltre, una nuova disposizione inerente al ricorso per cassazione per violazione di legge, disponendo l'abrogazione dell'attuale disciplina (articolo 8 del decreto legislativo n. 137). Il ricorso per Cassazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della Corte d'appello, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso.

La Corte di cassazione decide in camera di consiglio entro i successivi trenta giorni, secondo le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale (camera di consiglio) e copia del provvedimento è trasmesso al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la Corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.

Infine, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 137, si disciplinano i casi di concorso di decisioni che ricono-

scono una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro.

L'articolo 6 propone modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2016 recante « Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio ».

La lettera *a)* interviene sull'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 35, rubricato « Finalità », espungendo la porzione di testo che specifica che l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI riguarda l'esecuzione dei provvedimenti emessi « a fini di confisca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo ». Nella relazione illustrativa si legge che tale intervento, così come quello alle lettere *b)*, *c)* e *f)* è volto a precisare « alcune inesattezze lessicali ».

Le lettere *b)* e *f)* modificano, rispettivamente, le rubriche dei Capi I e II, introducendo le diciture di « procedura attiva » e di « procedura passiva », mentre la lettera *c)* specifica che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore, riceve il provvedimento dall'autorità dello Stato di emissione. Nel testo vigente si fa riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova. La novella disciplina quindi i casi in cui i suddetti luoghi non siano noti.

Contestualmente, la lettera *d)*, n. 2) dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 35. Tale comma disciplina il caso di un provvedimento di blocco o di sequestro che abbia per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale. In tali casi, recita il comma 4 tuttora vigente, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di

sequestro. Ulteriori modifiche (all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 11, comma 1) sono recate dalle lettere *d*), n. 1 ed *e*), al fine di prevedere la trasmissione di copia di taluni documenti al Ministero della giustizia a fini statistici.

Il Capo III (articoli 7 e 8) reca disposizioni finali e transitorie.

Con l'articolo 7 si prevede, in particolare, l'inapplicabilità delle norme del provvedimento in esame ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca (comma 1), nonché ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che di-

spongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi (comma 2).

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	41
5-01294 Formentini: Sulla tutela degli interessi nazionali nell'area del Sahel	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	47
5-01292 Lomuti: Sui contenuti del Piano Mattei per l'Africa	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	48
5-01291 Boldrini: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi	
5-01293 Fratoianni: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi	42
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	49

RISOLUZIONI:

7-00132 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per porre rimedio al mancato rinnovo della Black Sea Grain Initiative (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259 Senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che il seguente punto all'ordine del giorno, non essendo previste votazioni, sarà svolto consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01294 Formentini: Sulla tutela degli interessi nazionali nell'area del Sahel.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della esaustiva risposta del Governo. Ritiene infatti essenziale garantire un'attenzione costante alla regione del Sahel, nella quale convergono rilevanti interessi nazionali e si registra un arretramento dell'Occidente ed una preoccupante avanzata di regimi autoritari, in particolare della Federazione russa.

5-01292 Lomuti: Sui contenuti del Piano Mattei per l'Africa.

Arnaldo LOMUTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arnaldo LOMUTI (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, che non ha fornito alcuna indicazione sulla tempistica di presentazione del « Piano Mattei », limitandosi ad enunciare una serie di principi in astratto condivisibili, che tuttavia non tengono conto della reale situazione sul campo, in particolare della crescente instabilità che caratterizza molti Stati africani, funestati da conflitti armati e colpi di stato che minano la solidità delle istituzioni democratiche.

Inoltre, la risposta del Governo ribadisce l'impegno in prima persona del Presidente del Consiglio Meloni, ma continua a rinviare al prossimo *forum* Italia-Africa l'illustrazione dettagliata del Piano.

5-01291 Boldrini: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi.**5-01293 Fratoianni: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi.**

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Fabio PORTA (PD-IDP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Nicola FRATOIANNI (AVS) illustra a sua volta l'interrogazione a sua prima firma.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabio PORTA (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta dell'Esecutivo, soprattutto per la parte relativa al costante supporto della rete diplomatico-consolare nei riguardi del connazionale detenuto. A suo avviso, tuttavia, occorre aumentare gli sforzi e sollecitare le autorità israeliane ad esplicitare i capi di accusa sollevati nei riguardi dell'imputato, che per il momento si riducono ad una generica minaccia alla sicurezza di Israele.

Nicola FRATOIANNI (AVS), replicando, si dichiara anch'egli parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, che conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse nell'interrogazione. Sottolineando che la legislazione israeliana non garantisce i diritti della difesa come sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, auspica che l'Esecutivo eserciti una forte pressione diplomatica nei riguardi delle autorità israeliane per tutelare pienamente i diritti del nostro connazionale. Segnala, peraltro, che secondo notizie di stampa Khaled El Qaisi non sarebbe stato in alcun modo oggetto di attenzione da parte dei servizi di *intelligence* italiani.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00132 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per porre rimedio al mancato rinnovo della Black Sea Grain Initiative.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dell'atto di indirizzo, rinviata il 12 luglio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta, all'esito del dibattito, il rappresentante del Governo aveva preannunciato alcune proposte di modifica al testo, che sono pervenute e poste in distribuzione.

La sottosegretaria Maria TRIPODI illustra le proposte di riformulazione del Governo. Al primo paragrafo delle premesse propone di aggiungere, dopo la parola « mediazione », le seguenti: « delle Nazioni Unite e ». Propone, inoltre, di riformulare l'unico punto del dispositivo nei seguenti termini: « ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia si faccia promotrice di un'iniziativa internazionale che, sotto l'egida delle Nazioni Unite e coinvolgendo i Paesi G7 e altri attori globali, faciliti la ripresa dei flussi via mare dei carichi di grano ucraini verso la Turchia ». A suo avviso, infatti, l'originaria formulazione dell'atto di indirizzo non tiene conto dei rischi derivanti dai recenti bombardamenti russi sulle infrastrutture ucraine, nonché della minaccia evocata dalle autorità di Mosca il 19 luglio scorso, in base alla

quale « tutte le navi nel Mar Nero dirette verso i porti ucraini verranno ritenute potenziali vettori di carichi militari; i loro Paesi di bandiera saranno considerati parti del conflitto ucraino al fianco dell'Ucraina ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) accoglie la prima riformulazione, che riveste un carattere meramente tecnico. Ritiene, invece, non condivisibile la proposta di riformulazione del dispositivo, che ne indebolisce eccessivamente la portata. A suo avviso, la sospensione dell'accordo sul grano ha provocato effetti destabilizzanti globali, in particolare nel continente africano, con inevitabili ripercussioni anche sui flussi migratori; il ripristino dell'accordo, dunque, dovrebbe costituire una priorità della politica estera italiana.

Prendendo atto del fallimento delle recenti iniziative diplomatiche – ad esempio, la mediazione tentata dal Presidente turco Erdogan a Sochi –, ritiene indispensabile, conformemente le conclusioni dell'ultima riunione dei *leader* del G20, elaborare nuove strategie per la riattivazione dell'intesa sul grano. Peraltro, l'atto di indirizzo in esame non prevede necessariamente l'utilizzo di imbarcazioni italiane per il trasporto dei carichi di cereali, che esporrebbe il nostro Paese al rischio di un coinvolgimento nel conflitto in corso: si potrebbero invece avviare interlocuzioni, che sinora sono mancate, con Paesi ritenuti come la Turchia e l'Egitto, con i quali l'Italia intrattiene solide relazioni diplomatiche, chiedendo la disponibilità ad offrire le proprie navi. Rileva, quindi, l'opportunità di approfondire ulteriormente il tema attraverso un'audizione del Ministro degli esteri Tajani.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, ribadendo che, contrariamente alle affermazioni strumentali delle opposizioni, l'azione del Governo nel Mediterraneo è costante ed efficace e i rapporti con i *partner* della regione – in primo luogo Turchia ed Egitto – sono regolari e proficui, condivide l'opportunità di approfondire ulteriormente il tema in seno alla Commissione. L'esecutivo, da parte sua, seguirà da vicino gli esiti della discussione, offrendo il proprio contributo costruttivo.

Paolo FORMENTINI (LEGA), evidenziando l'opportunità di addivenire ad un testo condiviso che tenga conto anche degli orientamenti del Governo, concorda sulla proposta di proseguire il dibattito e procedere ad una ulteriore limatura del testo della risoluzione.

Emanuele POZZOLO (FDI) associandosi alle considerazioni del collega Formentini e ringraziando la deputata Quartapelle per l'iniziativa assunta, assicura la piena disponibilità di Fratelli d'Italia ad elaborare un testo condiviso.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ribadendo che l'accordo sul grano rappresenta una questione geopolitica di primario interesse nazionale, si associa alla richiesta di audire il Ministro Tajani per un aggiornamento sull'evoluzione del conflitto in Ucraina e sulle sue conseguenze geopolitiche ed economiche, a partire proprio dal mancato rinnovo della *Black Sea Grain Initiative*.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

C. 1124 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in termini generali, ricorda che l'Accordo – che si compone di dodici articoli – mira ad estendere e rafforzare i meccanismi di cooperazione già previsti dalle Convenzioni stipulate in materia nell'ambito del Consiglio d'Europa, facilitando il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita.

In particolare, rileva che l'articolo 2 dell'Accordo in esame prevede che la Parte richiesta di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca di beni emessa dall'altra Parte, adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedire la dispersione dei beni stessi.

A tal fine, è stabilito che la Parte richiesta prenda contatto con le autorità della Parte richiedente non solo per ottenere informazioni sul rischio di dispersione dei beni, ma anche per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti, nonché per l'eventuale nomina di un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attività di amministrazione.

Evidenzia che, sia riguardo ai provvedimenti preventivi diretti a congelare i beni sia riguardo ai provvedimenti di destinazione dei beni medesimi, trova applicazione il regolamento UE 2018/1805, normativa che amplia in misura significativa l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea. Ricorda, in questo quadro, che in Italia opera l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sottolinea che l'articolo 3 prevede che i beni sottoposti a sequestro rimangano nella disponibilità della Parte richiesta, che ne avrà la custodia, sino all'emissione del prov-

vedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Quanto al riparto dei beni è previsto, salvo diverso accordo tra le Parti, che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca e, in particolare, a seguito della vendita dei beni confiscati siano interamente trattenute dalla Parte richiesta se i proventi non raggiungono l'importo di 10 mila euro; nell'ipotesi in cui, invece, i proventi siano di importo eguale o superiore a 10 mila euro, è previsto il trasferimento del 50 per cento degli stessi dalla Parte richiesta a quella richiedente.

Osserva che l'articolo 4 stabilisce le modalità di corresponsione del ricavato della vendita dei beni. Qualora la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, è previsto a carico della Parte richiesta l'obbligo di trasferire i beni alla Parte richiedente. Quest'ultima, tuttavia, ha facoltà di rifiutare il trasferimento, restando tuttavia obbligata a tenere indenne di oneri e spese la Parte richiesta.

Evidenzia che nell'ipotesi in cui non sia possibile applicare né le previsioni sulla vendita né quelle sul trasferimento dei beni confiscati è prevista la possibilità di destinare i suddetti beni a finalità diverse, con preferenza per quelle di utilità sociale, previo specifico accordo tra le Parti. È altresì stabilito che le suddette disposizioni non trovino applicazione quando i provvedimenti di sequestro e di confisca abbiano ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile delle Parti; in tale caso, la Parte richiesta e quella richiedente hanno, rispettivamente, il diritto di trattenere il bene o di averlo in restituzione senza dover nulla corrispondere alla controparte.

Rileva che l'articolo 5 contiene la previsione secondo la quale la Parte richiesta, dopo aver proceduto al versamento, non può imporre alla Parte richiedente condizioni circa l'utilizzo delle somme versate e non può esigere che la Parte richiedente condivida la ripartizione con altro Stato.

Precisa che l'articolo 6 dell'Accordo prevede che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti ad esso relativi fra le Parti intercorrano tra le Autorità centrali designate e, segnatamente, tra il

Ministero della Giustizia, per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino.

Sottolinea che l'articolo 7 disciplina il versamento delle somme nel caso in cui venga ordinata la restituzione dei beni sequestrati alle persone offese, ai soggetti danneggiati e agli altri aventi diritto a titolo di restituzione o risarcimento del danno, non contemplando, in tal caso, alcuna ripartizione delle somme secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.

Osserva che l'articolo 8 disciplina il trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 9 stabilisce che l'attuazione del presente Trattato avvenga nel rispetto delle norme del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda l'Italia, nel rispetto degli obblighi di appartenenza all'Unione europea.

Evidenzia che per la soluzione di eventuali controversie sono previsti consultazioni e negoziati diretti tra le Parti (articolo 10).

Rileva che, l'articolo 11 contiene una norma transitoria, mentre l'articolo 12, infine, disciplina l'entrata in vigore, la possibilità di modifica e la durata illimitata del Trattato, salva la possibilità di recesso.

Quanto al disegno di legge di ratifica, precisa che esso si compone a sua volta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la

Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

C. 1259 Senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Politiche UE.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevol-

mente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01294 Formentini: Sulla tutela degli interessi nazionali nell'area del Sahel.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Africa subsahariana attraversa una fase di forte instabilità.

Conflitti, sovvertimenti dell'ordine costituzionale, terrorismo e traffici criminali ostacolano il percorso di sviluppo del Continente e alimentano il dramma dell'immigrazione.

Emerge progressivamente un arco di instabilità che va dal Golfo di Guinea al Corno d'Africa, e che ha nel Sahel il suo epicentro.

La stabilizzazione del Sahel è una priorità strategica dell'azione del Governo. Lo testimonia il rafforzamento della nostra presenza nella regione, con l'apertura di tre Ambasciate negli ultimi otto anni (Mali, Niger e Burkina Faso) e la prossima apertura di una quarta in Mauritania.

Occorre un approccio complessivo che miri ad affrontare le cause profonde dell'instabilità e del terrorismo. È questa la filosofia che ispira il Piano Mattei e la strategia del Governo nei confronti del Continente africano.

Il nostro impegno nel Sahel si è quindi sviluppato in maniera integrata, nei settori della sicurezza, del *capacity building* e della cooperazione allo sviluppo.

Sul piano della sicurezza, l'Italia è presente in Niger con la missione militare bilaterale MISIN, e con la guida della missione militare europea EUMPM, le cui attività operative sono però state sospese a seguito del colpo di stato del 27 luglio scorso.

Parimenti sospese anche le attività della missione civile EUCAP Sahel Niger, che –

anche con il contributo italiano – svolge un ruolo importante nel fornire supporto alle forze nigerine nel contrasto al terrorismo e alla migrazione irregolare.

Lavoriamo affinché la crisi politica in quel Paese possa trovare presto una soluzione negoziata.

In generale, per favorire lo sviluppo delle istituzioni locali, il Governo, soprattutto attraverso lo strumento del Decreto Missioni, finanzia attività di formazione del personale civile delle amministrazioni dei Paesi saheliani. Ma anche progetti a sostegno di processi di de-radicalizzazione dei terroristi e del dialogo interreligioso, per oltre 2 milioni di euro negli ultimi due anni.

Sul piano della cooperazione allo sviluppo, il Governo sta dedicando sempre maggiori risorse alla regione, compatibilmente con l'evoluzione del quadro politico nei Paesi destinatari dei fondi.

Puntiamo a rafforzare i servizi essenziali e le prospettive di crescita nei Paesi del Sahel. In particolare, riteniamo che occorra offrire ai giovani alternative concrete all'emigrazione verso l'Europa e all'adesione ai gruppi terroristici, investendo nell'istruzione e nella formazione professionale.

È forte nel Governo la consapevolezza di continuare a investire nella stabilizzazione e nello sviluppo della regione saheliana coniugando la dimensione della sicurezza e quella della crescita. Senza privilegiare una a danno dell'altra.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01292 Lomuti: Sui contenuti del Piano Mattei per l'Africa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Africa è una priorità per il Governo italiano.

La complessità delle sfide attuali richiede una chiara visione e il coraggio di realizzare nuove iniziative e forme di cooperazione con questo Continente a noi così vicino.

Il 5 e 6 novembre ospiteremo a Roma il primo Vertice dedicato all'Africa. Dopo le tre Conferenze Italia-Africa a livello Ministri degli Esteri, quest'anno l'evento prevede la partecipazione di Capi di Stato e di Governo, proprio per sancire al più alto livello l'avvio di una nuova fase dei nostri rapporti.

In occasione del Vertice, vogliamo condividere con i Paesi africani il « Piano Mattei » per l'Africa: un mosaico di idee e progetti al servizio di un partenariato equo e non predatorio.

Sui contenuti sta lavorando la Presidenza del Consiglio, d'intesa con la Farnesina e gli altri Dicasteri coinvolti.

Si tratta infatti di un'iniziativa che coinvolge più Amministrazioni e diversi settori di interesse reciproco. Solo per citarne alcuni: agro-industria; transizione energetica; lotta ai cambiamenti climatici; rafforzamento del buon governo; sviluppo delle infrastrutture, fisiche e digitali; formazione professionale; accesso ai servizi di base (acqua, igiene e sanità); cooperazione culturale, scientifica e accademica.

Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per affrontare alla radice le cause delle migrazioni. Per questo stiamo accompagnando le nostre imprese in una logica di *partnership* con gli operatori locali, anche attraverso *joint venture* con aziende italiane che aiutino a trasfor-

mare in loco le materie prime di cui il Continente è ricco.

La cooperazione allo sviluppo rappresenta naturalmente una componente essenziale del Piano Mattei.

Essa, nel pieno spirito della Legge n. 125 del 2014, coinvolgerà una pluralità di soggetti: le organizzazioni della società civile, gli enti territoriali, le università, il settore privato e le associazioni *non profit* come quelle della diaspora, attraverso l'azione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, di Cassa depositi prestiti e di tutti i Ministeri coinvolti.

L'Africa è, del resto, sempre più prioritaria per la nostra politica estera e quindi per la nostra cooperazione, che nel Continente ha in portafoglio oltre 400 iniziative a dono per un totale di circa 1,1 miliardi di euro e oltre 40 progetti a credito per circa 1,05 miliardi di euro.

Gli aspetti del « Piano Mattei » che interesseranno in particolare la politica di cooperazione saranno condivisi anche in sede di Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, che sarà convocato prossimamente.

Il « Piano Mattei » dovrà inserirsi in un più vasto Piano europeo di rilancio delle relazioni con il Continente. Per questo il Governo italiano è impegnato a Bruxelles per far in modo che l'attenzione dell'Unione Europea verso l'Africa rimanga prioritaria.

La Presidenza italiana del G7 del prossimo anno offrirà un'ulteriore occasione per formulare nuove idee per rispondere alle esigenze di un Continente sempre più cruciale per gli interessi nazionali e per gli equilibri globali.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01291 Boldrini: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi.**Interrogazione n. 5-01293 Fratoianni: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle due interrogazioni presentate a prima firma rispettivamente dell'Onorevole Boldrini e dell'Onorevole Fratoianni.

Il Signor Khaled El Qaisi, cittadino italiano e palestinese, è stato fermato il 31 agosto scorso al valico di frontiera di Allenby mentre, con la moglie e il figlio, stava attraversando il confine diretto in Giordania. Secondo quanto finora ricostruito, le Autorità israeliane durante i controlli avrebbero fermato il Signor El Qaisi per ragioni di sicurezza.

Il connazionale è stato trasferito in un primo momento presso l'istituto penitenziario di Petah Tikvah, e poi presso il carcere della città di Ashkelon.

Nel corso delle due udienze preliminari che si sono svolte il 1° e il 7 settembre, il giudice ha convalidato la detenzione di El Qaisi fino al 14 settembre.

In virtù della normativa israeliana per i reati connessi alla sicurezza nazionale, il giudice per le indagini preliminari ha anche disposto per il connazionale il divieto di incontrare il proprio avvocato fino allo stesso 14 settembre.

Questa restrizione – prevista appunto per alcune ipotesi di reato – può essere disposta su istanza delle Autorità inquirenti. La Corte Suprema israeliana ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato di

El Qaisi al fine di rimuovere il divieto di interloquire con il proprio assistito.

L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha seguito la vicenda sin dai primi sviluppi, mantenendo frequenti contatti con la famiglia e con i legali. Abbiamo sensibilizzato le Autorità israeliane, a vari livelli, sulla necessità che sia garantita la piena ed effettiva tutela del diritto alla difesa del nostro connazionale e che si chiariscano gli addebiti a lui rivolti. Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato alla nostra Ambasciata la massima attenzione sul caso.

In parallelo, a seguito dei reiterati interventi della nostra Rappresentanza diplomatica, il 7 settembre scorso è stata autorizzata una prima visita consolare. Il Signor El Qaisi è apparso in buona salute e sereno, compatibilmente con le circostanze.

I rappresentanti dell'Ambasciata si sono accertati che non avesse subito maltrattamenti e che le condizioni detentive fossero dignitose.

L'Ambasciata ha richiesto una seconda visita consolare, anche per consegnare al connazionale gli indumenti e medicinali da lui indicati in occasione della prima visita.

Il Governo italiano continuerà a seguire la vicenda del Signor El Qaisi, in raccordo con la sua famiglia e il suo legale, e a sensibilizzare le Autorità israeliane affinché siano garantiti i suoi diritti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati

Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 12 settembre scorso.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO condivide la proposta del relatore.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (C. 1267 Governo);

premesso che:

lo scopo dell'Accordo è di contribuire al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali;

rilevato che:

gli articoli 6 e 7 del Titolo III regolano la cooperazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, elemento essenziale dell'Accordo, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali, nonché dei principi democratici, dei diritti umani e dei valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	55
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la

Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

C. 1259, approvata, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente che gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Segnala inoltre, che non sono stati stimati effetti finanziari in termini di maggiori entrate contributive e di maggiori spese per prestazioni previdenziali in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti da imprese italiane che effettuino telelavoro dal Principato di Monaco, dal momento che si tratta di fattispecie del tutto trascurabili, in considerazione dell'elevato costo della vita e delle limitazioni all'ottenimento della residenza nel medesimo Principato.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1259, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

non sono stati stimati effetti finanziari in termini di maggiori entrate contributive e di maggiori spese per prestazioni previdenziali in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti da imprese italiane che effettuino telelavoro dal Principato di Monaco, dal momento che si tratta di fattispecie del tutto trascurabili, in considerazione dell'elevato costo della vita e delle limitazioni all'ottenimento della residenza nel Principato di Monaco;

considerato che, pur in assenza di una clausola di neutralità finanziaria nel testo del provvedimento, l'esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è comunque garantita dall'articolo 4 del medesimo Emendamento, ai sensi del quale le spese derivanti dalla sua attuazione saranno sostenute dai Paesi contraenti, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, senza generare oneri aggiuntivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE. »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra,

fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento non ha osservazioni da formulare, considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica al fine di suffragare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Nello specifico, prende atto che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 41, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali tra le Parti, saranno interamente a carico del bilancio dell'UE e che le relative attività non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In merito al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica precisa, altresì, che questo sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e che non è prevista, pertanto, la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Rammenta inoltre che, analogamente al disegno di legge in esame, sono già state considerate neutrali per la finanza pubblica per le medesime ragioni sopra esposte altri progetti di legge aventi ad oggetto accordi di partenariato strategico fra l'Unione europea e Paesi terzi.

Ciò posto, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI riferisce che l'istruttoria necessaria a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore è ancora in corso.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, tenuto conto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione del Museo della Shoah in Roma.

C. 1295 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rilevare che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto l'istituzione del Museo della Shoah in Roma, segnala che il testo originario del disegno di legge, composto di un solo articolo, è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, nonché di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari depositato presso la Commissione Bilancio del Senato.

In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, evidenzia preliminarmente che le norme prevedono la partecipazione del Ministero della cultura alla « Fondazione Museo della Shoah », con sede in Roma, alla cui gestione provvede la Fondazione Museo della Shoah. Si prevede, inoltre, che la Fondazione Museo della Shoah sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e che tale attività sia svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,05 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. In proposito, nel ricordare che la Fondazione Museo della

Shoah non rientra nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, non formula osservazioni, in considerazione del fatto che la Fondazione stessa viene sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura che svolge tale attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che i contributi per la realizzazione e il funzionamento del Museo sono configurati come limiti di spesa, nonché in considerazione dei contenuti della relazione tecnica riferita al testo iniziale e dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,05 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per la realizzazione e il funzionamento del Museo della Shoah con sede in Roma. Ai relativi oneri si provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura, e, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura. Nel rilevare che entrambi gli accantonamenti utilizzati recano le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare. Fa presente, infine, che il successivo comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Non rilevando profili problematici di carattere finanziario nel provvedimento in esame, formula quindi su di esso una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

C. 433 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca una modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora e che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XII Commissione.

Rammenta che nelle due scorse legislature sono state presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare di contenuto analogo a quella ora in esame, ma nessuna di esse era corredata di relazione tecnica né è giunta all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva e, pertanto, dalle medesime proposte non risultano desumibili elementi utili ai fini dell'analisi degli effetti finanziari del presente provvedimento.

Venendo al testo del provvedimento in esame osserva che l'articolo 1 esplicita l'oggetto e i principi della proposta di legge in esame, precisando che la proposta stessa reca disposizioni volte a consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento allo scopo di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. Al riguardo evidenzia una discrasia tra il te-

nore letterale della disposizione e quanto previsto dal successivo articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, che invece, pur riferendosi alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, ne limita l'ambito di applicazione alle sole persone che «soggiornano regolarmente nel territorio italiano». In merito a tale discrasia, ritiene necessaria una valutazione da parte del Governo, posto che la stessa potrebbe comportare problemi interpretativi ai fini della corretta definizione della platea dei beneficiari del provvedimento, con possibili conseguenze anche sulla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento medesimo.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che la norma attribuisce alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale relativi al territorio regionale in cui si trovano. Ciò consente alle persone di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. In proposito, al fine di valutare gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, ritiene che dovrebbe essere preliminarmente chiarito in quale misura il provvedimento stesso sia suscettibile di estendere la platea degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, giacché tale estensione sembrerebbe riguardare coloro che, pur soggiornando regolarmente nel territorio italiano, non sono iscritti all'anagrafe – e conseguentemente non sono iscritti negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale relativi al territorio regionale in cui si trovano – in quanto privi di dimora. In questa prospettiva, peraltro, ritiene che dovrebbe essere considerato che quota parte della platea dei potenziali destinatari del provvedimento già a legislazione vigente dovrebbe poter beneficiare della possibilità di iscriversi agli elenchi del Servizio sanitario nazionale. Infatti, da un lato, alcune Regioni, come l'Emilia-Roma-

gna e la Puglia, hanno già introdotto misure legislative analoghe a quelle ora in esame e, dall'altro, secondo il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2021 elaborato dall'ISTAT, le persone senza fissa dimora e senza tetto che risultavano iscritte nelle anagrafi comunali a fine 2021 ammontavano a 96.197 unità. Ciò posto, per quanto riguarda invece le prestazioni destinate ai nuovi beneficiari, ritiene che si dovrebbe tenere conto sia delle prestazioni aggiuntive derivanti dalle nuove iscrizioni agli elenchi degli assistiti sia del prevedibile decremento di alcune prestazioni assistenziali di contenuto sanitario erogate a legislazione vigente che potrebbero essere almeno in parte assorbite da quelle che verrebbero invece ora erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme demandano a un decreto del Ministro della salute l'indicazione delle linee guida per l'attuazione di programmi sanitari rivolti alle persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale. In proposito, non ha osservazioni circa la predisposizione delle linee guida, trattandosi di adempimenti di carattere istituzionale. Con riferimento, invece, ai programmi sanitari rivolti alle persone senza dimora, ritiene che andrebbe chiarito se e in che misura gli stessi comportino effetti finanziari, giacché sembrerebbe trattarsi di programmi non previsti a legislazione vigente.

Non ha invece osservazioni da formulare circa l'articolo 4, che prevede l'obbligo di presentazione di una relazione annuale del Governo alle Camere, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Da ultimo, osserva che l'articolo 5, pur affermando la presenza di oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame, non provvede all'indicazione né del loro ammontare, per ciascuno degli interventi previsti, né del loro sviluppo temporale, in contrasto con quanto prescritto dall'arti-

colo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, limitandosi invece a disporre che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, con ciò per altro impedendo di svolgere qualsiasi valutazione in ordine alla capienza del Fondo.

Alla luce di tali considerazioni, rileva l'esigenza di acquisire dal Governo una relazione tecnica che fornisca una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dalla proposta di legge.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel timore che la richiesta avanzata dalla relatrice possa avere una finalità dilatoria dell'esame del provvedimento, come avvenuto per altre proposte di legge, chiede di chiarire quale sia il termine per la trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI assicura che la relazione tecnica richiesta sul provvedimento sarà depositata in Commissione nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica, e probabilmente, tenuto conto che si tratta di un provvedimento di contenuto non particolarmente complesso, anche entro un termine inferiore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

La seduta termina alle 14.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO**

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vin-

cenzo MANGIALAVORI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Atto n. 58.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in esame garantisce il corretto recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifiche della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, osserva che l'articolo 2, recante modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sembra suscettibile di determinare una riduzione della platea dei beni mobili classificabili come veicoli. Al riguardo, chiede al Governo se tale previsione sia suscettibile di determinare riflessi sugli obblighi assicurativi e sul gettito fiscale ad essi connesso. Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti (<i>Deliberazione</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01308 Borrelli: Applicazione della disciplina in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta per gli edifici siti in aree interessate da fenomeni bradisismici	60
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-01304 Centemero: Dati relativi ai soggetti beneficiari del regime fiscale opzionale previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-01306 Congedo: Iniziative in materia di proroga dei termini per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in ambito societario	61
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-01307 Del Barba: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in materia di cessione dei crediti fiscali	61
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	68

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

(*Deliberazione*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente

della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti, sulla quale si era già unanimemente convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 luglio scorso.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 1*).

Luciano D'ALFONSO (PD-PPE) interviene per esprimere, in primo luogo, la

propria soddisfazione in ordine alla proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva in titolo. Richiama quindi il tema, di particolare interesse in tale quadro, dei depositi fiscali, nei quali gli adempimenti connessi all'accisa godono di un regime di flessibilità e di un regime complesso.

Rileva quindi l'opportunità di integrare l'elenco dei soggetti auditi, in particolare chiedendo che tra essi figurino il professor Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario, affinché la Commissione – tra l'altro – acquisisca elementi conoscitivi concernenti l'eventuale contenzioso sollevato dai gestori di detti depositi.

Marco OSNATO, *presidente*, accoglie la proposta del collega D'Alfonso di integrazione della lista dei soggetti da invitare in audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01308 Borrelli: Applicazione della disciplina in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta per gli edifici siti in aree interessate da fenomeni bradisismici.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) replica affermando che si sarebbe atteso dal Governo uno specifico intervento normativo sull'applicazione del *superbonus* o di specifiche agevolazioni fiscali edilizie nelle zone interessate dal bradisismo, in coerenza con l'ordine del giorno a suo nome n. 9/889-AR/32, accolto dal Governo. A suo avviso, l'introduzione di siffatte misure, oltre a portare vantaggi economici, consentirebbe al Governo di istituire un nuovo modello di incentivo volto a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio. Tale modello potrebbe superare anche le principali critiche rivolte alle misure di agevolazione fiscale in tale ambito. Inoltre, rileva che la mancata adozione di simili incentivi rischia di causare danni ingenti, stante la rilevante pericolosità delle zone della caldera interessate dal bradisismo.

5-01304 Centemero: Dati relativi ai soggetti beneficiari del regime fiscale opzionale previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Simone BILLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone BILLI (LEGA) si dichiara soddisfatto dalla replica del Governo, riservandosi – insieme al proprio gruppo – un esame approfondito dei dati forniti, anche al fine di valutare eventuali interventi mi-

gliorativi dei vigenti incentivi per i pensionati esteri che si trasferiscono in Italia.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni 5-01303 Fenu e 5-01305 Merola è rinviato ad altra seduta.

5-01306 Congedo: Iniziative in materia di proroga dei termini per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in ambito societario.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Saverio CONGEDO (FDI) si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo, prendendo atto con favore della disponibilità del Governo ad una proroga dei termini che consenta alle aziende di accedere alle disposizioni agevolative oggetto dell'inter-

rogazione; auspica che tali incentivi vengano introdotti a regime.

5-01307 Del Barba: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in materia di cessione dei crediti fiscali.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo, che fornisce un chiarimento che va nella direzione più logica e plausibile.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

Nell'ultima Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza – NadeF del mese di settembre 2022) una specifica analisi è stata dedicata al *tax gap* delle accise sul settore della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio), settore che ha subito negli ultimi decenni profonde trasformazioni a seguito della diffusione di operatori petroliferi non abituali e impianti di distribuzione «no logo», e che, sulla base di informazioni condivise dalle associazioni di categoria, risulta essere caratterizzato da diffusi fenomeni di non assolvimento delle imposte.

La Relazione evidenzia che il *tax gap* – inteso come la differenza tra gettito teorico e gettito reale – è stato in crescita fino al 2017. Dopo una consistente riduzione registrata nel 2018, vi è stato un incremento sia nel 2019 che nel 2020, raggiungendo il 3,7 per cento per la benzina e il 15 per cento per il gasolio. A livello complessivo, il *tax gap* è passato da 7,5 per cento nel 2015 a 10,9 per cento nel 2019, portandosi, per il gasolio, ad un livello superiore a quello registrato nel 2017.

Tali dinamiche trovano conferma nelle attività investigative del Corpo della Guardia di Finanza, come rilevato nel corso dell'audizione al Senato del 23 giugno 2022.

La Guardia di Finanza, nel periodo dal 2011 al 2021, ha sequestrato oltre 73.000 tonnellate di prodotti energetici e ha accertato oltre 1,3 milioni di tonnellate consumate in frode, per un'accisa evasa pari a 2,6 miliardi di euro. A corredo di tale attività investigativa sono stati sottoposti a sequestro oltre 2.200 mezzi e denunciati 13.800 soggetti, di cui 2.280 per reati associativi e 713 tratti in arresto, anche grazie alle attività di analisi svolte da una

cabina di regia appositamente istituita a livello centrale. Il mercato dei carburanti è oggetto da anni di fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise che, oltre a danneggiare il gettito erariale, producono effetti distorsivi della concorrenza e dei mercati. Tali condotte consentono alla criminalità organizzata, da un lato, di realizzare ingenti profitti grazie all'evasione fiscale e dall'altro, di reimpiegare i proventi illecitamente ottenuti nell'acquisizione di società che gestiscono depositi di stoccaggio o impianti di distribuzione stradale.

È recente la notizia di un maxi sequestro di otto milioni di euro, con oltre 100 indagati, all'esito di tre anni di indagini svolte dalla Guardia di Finanza in provincia di Bologna.

In ragione della gravità e della diffusione dei fenomeni evasivi negli anni il legislatore ha provveduto a introdurre numerose disposizioni antifrode, a partire dalla legge di bilancio 2017, che ha previsto un sistema di tracciamento delle autobotti e delle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa e di misurazione delle quantità scaricate. Per arginare le frodi IVA, la legge di bilancio 2018 ha poi previsto uno speciale regime abilitativo per i *traders* e subordinato l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato al versamento dell'IVA, senza possibilità di compensazione, fatte salve alcune deroghe.

Tra le principali condotte illecite è emerso, di frequente, l'aggiramento dell'obbligo di versamento dell'imposta con il coinvolgimento di depositi di stoccaggio che, interponendosi quali acquirenti/proprietari del prodotto proveniente dall'estero, beneficiavano dell'acquisto intraunionale non imponibile ai fini dell'IVA e non versavano l'imposta all'atto dell'estrazione del pro-

dotto. Successivamente o contestualmente all'immissione in consumo/estrazione, il titolare del deposito cedeva il prodotto ad una società « cartiera » emettendo fattura senza IVA a fronte di una dichiarazione d'intento fittizia.

Dunque il legislatore ha rafforzato ulteriormente il dispositivo antifrode lungo tre direttrici: misure di contrasto all'evasione dell'IVA e delle accise, accelerazione del processo di digitalizzazione della filiera e rafforzamento dei presupposti per l'esercizio del regime di deposito fiscale, in particolare con gli interventi del decreto-legge n. 124 del 2019.

Specifici benefici sono derivati inoltre dall'introduzione del documento amministrativo semplificato telematico (E-DAS), indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici che hanno assolto l'accisa (è prescritto sia per la circolazione in ambito UE, sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa). Il DAS telematico, introdotto nel 2019, oggi è obbligatorio anche per la circolazione della benzina e del gasolio denaturati e impiegati per uso agricolo.

Il legislatore è poi intervenuto con norme volte a digitalizzare la filiera dei controlli, non solo per lo svolgimento di controlli puntuali ma anche per finalità di analisi: il decreto-legge n. 21 del 2022 ha attribuito alla Guardia di Finanza la possibilità di accedere, in forma diretta e anche in modo massivo, ai dati dell'E-DAS sia per contrastare le speculazioni sia per i più generali compiti di polizia economico-finanziaria.

Alla luce dei dati esposti e del quadro normativo sinteticamente delineato, la VI Commissione Finanze intende svolgere un'indagine conoscitiva allo scopo di acqui-

sire elementi di conoscenza, sotto i profili fiscali e tributari, sulla base dei quali analizzare i fenomeni illeciti e comprendere le dinamiche che hanno causato condotte evasive e criminali, ascoltando sia le autorità preposte ai controlli e alla tutela del gettito fiscale, sia gli *stakeholders* operanti nel settore dei carburanti (depositari, *traders*, gestori di impianti di distribuzione).

L'indagine, che si concluderebbe entro il 31 marzo 2024, si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Agenzia delle Dogane

Agenzia delle Entrate

Guardia di Finanza

Polizia di Stato

Procuratori della Repubblica

ABI

UNEM (Unione energie e mobilità)

Assocostieri

IP Gruppo Api

Assopetroli – Assoenergia

Federazione italiana benzinai (FAIB)

Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA)

Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC-ANISA)

Sindacati confederali

Organizzazioni dei lavoratori del settore creditizio e finanziario

Altri operatori e associazioni di categoria del settore

Esperti del settore fiscale e tributario.

ALLEGATO 2

5-01308 Borrelli: Applicazione della disciplina in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta per gli edifici siti in aree interessate da fenomeni bradisismici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nell'indicare in premessa che con il decreto-legge n. 11 del 2023, sono state introdotte limitazioni all'ambito applicativo dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti d'imposta in sede di riconoscimento del cosiddetto Superbonus 110%, e nel ricordare che il 3 aprile 2023 veniva approvato l'ordine del giorno n. 9/889-AR/32 Borrelli che impegnava il governo: « a valutare l'opportunità di introdurre normative adeguate anche, occorrendo, in deroga al divieto di opzioni, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli edifici in aree interessate da fenomeni bradisismici » lamenta che a tutt'oggi non è stata adottata alcuna misura di prevenzione e di mitigazione del suddetto rischio.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover « urgentemente intervenire, dando seguito a quanto previsto dall'ordine del giorno riportato in premessa, con provvedimenti specifici e stanziamenti adeguati di risorse da destinare in via prioritaria alla verifica ed eventuale adeguamento di tutti gli immobili interessati dal bradisismo ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne gli interventi anti-sismici, si fa presente che, ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto con l'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022), per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza la detrazione cosiddetto superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai crediti d'imposta relativi agli interventi aventi ad oggetto gli immobili danneggiati in questione non si applica il blocco dell'opzione riguardante lo sconto in fattura e la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, blocco introdotto, a far data dal 17 febbraio 2023, dal comma 1 dello stesso articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023.

ALLEGATO 3

5-01304 Centemero: Dati relativi ai soggetti beneficiari del regime fiscale opzionale previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 1, commi 273 e 27, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto un regime opzionale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

Gli Onorevoli evidenziano che successivamente il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (dd. Dl Sostegni-ter), ha ampliato la platea dei beneficiari della cennata agevolazione comprendendo, tra l'altro, anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere « quanti siano stati i soggetti beneficiari dell'opzione di vantaggio, con particolare riferimento allo Stato estero di residenza, nonché il Comune italiano nel quale si sono trasferiti ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 24-ter che introduce un regime opzionale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche titolari

di redditi di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. In particolare, i titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei cinque anni di imposta successivi a quello in cui è esercitata l'opzione.

In particolare, la tassazione sostitutiva del 7 per cento, introdotta dal 2019, ha interessato:

nell'anno di imposta 2019, 61 soggetti;

nell'anno di imposta 2020, 159 soggetti;

nell'anno di imposta 2021, 286 soggetti.

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi ai pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno disaggregati per Regione e anno di riferimento:

REGIONE*	Anno d'imposta 2021	Anno d'imposta 2020	Anno d'imposta 2019
Piemonte	*	*	*
Valle d'Aosta	*	*	*
Lombardia	*	*	*
Liguria	*	*	*
Trentino Alto Adige (P.A. Trento)	*	*	*

Trentino Alto Adige (P.A. Bolzano)	*	*	*
Veneto	*	*	*
Friuli Venezia Giulia	*	*	*
Emilia Romagna	*	*	*
Toscana	*	*	*
Umbria	*	*	*
Marche	7	*	*
Lazio	4	4	*
Abruzzo	88	46	17
Molise	5	*	*
Campania	23	18	8
Puglia	58	33	15
Basilicata	5	*	4
Calabria	11	8	*
Sicilia	45	24	6
Sardegna	37	19	6
TOTALE	286	159	61

**Nella banca dati statistica si considera la residenza fiscale al 31 dicembre dell'anno di presentazione della Dichiarazione, pertanto possono esserci delle differenze rispetto alla residenza riferita all'anno imposta. Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.*

Quanto ai comuni italiani in cui risultano i maggiori trasferimenti, si evidenzia che hanno registrato il maggior utilizzo della misura i comuni di Ceglie Messapica (BR) e Penne (PE), in ciascuno dei quali risultano 7 beneficiari nell'anno d'imposta 2021.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ai pensionati che hanno tra-

sferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno, distinti per Stato estero di provenienza e anno di riferimento.

In particolare, sono riportati i principali paesi di provenienza e sono raggruppati in « Altri Paesi » gli altri Stati in quanto le frequenze sono molto parcellizzate.

STATO ESTERO DI RESIDENZA*	Anno d'imposta 2021	Anno d'imposta 2020	Anno d'imposta 2019
REGNO UNITO	73	32	10
GERMANIA	60	38	11
STATI UNITI D'AMERICA	35	14	7
BELGIO	34	21	13
SVIZZERA	23	23	8
FRANCIA	18	12	*
PAESI BASSI	14	5	*
Altri Paesi	29	14	9
TOTALE	286	159	61

**il dato si riferisce al campo RM36. Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.*

ALLEGATO 4

5-01306 Congedo: Iniziative in materia di proroga dei termini per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in ambito societario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, chiedono di sapere quali iniziative di tipo normativo si intendano introdurre al fine di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione

agevolata in società semplice delle società commerciali.

Al riguardo, si fa presente che, presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, sono in corso gli opportuni approfondimenti volti a valutare l'eventuale predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prorogare i termini per il perfezionamento delle suddette operazioni.

ALLEGATO 5

5-01307 Del Barba: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in materia di cessione dei crediti fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, con cui è stato introdotto il divieto di cessione dei crediti fiscali in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tenuto conto che il successivo comma 2 del citato articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, esclude dal divieto di cessione, tra le altre, le opzioni per le quali, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ovvero prima del 17 febbraio 2023, risultasse già presentata una comunicazione di inizio lavori asseverata, l'interrogante chiede di sapere « se, per gli interventi avviati prima della data del 5 agosto 2021, la norma di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, vada interpretata nel senso di considerare l'equipollenza alla Cila asseverata, di cui all'articolo 119, comma 13-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, allora non esistente, con i titoli abilitativi urbanistici allora vigenti ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con la circolare del 7 settembre 2023, n. 27/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (cosiddetto Decreto Cessioni), al fine di poter esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, è necessario che la CILA sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del Decreto Rilancio, entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che, in applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell'edilizia), i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

Il documento di prassi sopra citato, in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 13/E del 2023, ha altresì precisato che per gli interventi edilizi di cui alle richiamate lettere *a)* e *b)* iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ai fini dell'applicazione della deroga in commento, rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	73
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico, in videoconferenza, di Luigi Gastini, dottore commercialista specializzato in enti del terzo settore, in videoconferenza, di Edoardo Barone, vice presidente dell'Associazione piccoli azionisti della A.C. Milan S.p.A., in videoconferenza, e di Maurizio Laudicino, responsabile marketing US pistoiese 1921	72
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Il provvedimento si compone di tredici articoli, suddivisi in nove Capi.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le disposizioni recate all'articolo 10.

In particolare osserva che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

Ricorda, in via preliminare, che il gruppo di disposizioni in commento riprendono, nella sostanza, un emendamento governativo già presentato, e poi ritirato, in sede di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, successivamente trasfuso nell'ordine del giorno 9/1239-A/61, accolto dal Governo presso la Camera, nell'ambito del procedimento di conversione del medesimo decreto, con l'impegno ad « adottare con la massima urgenza, entro il mese di settembre, un provvedimento normativo volto a prevedere che il Ministero della cultura si articoli in non più di cinque dipartimenti con un numero di posizioni di livello dirigenziale generale non superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti medesimi ».

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 53 del citato decreto legislativo, al fine di riordinare e aggiornare le aree funzionali del Ministero della cultura. Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva, restano in ogni caso invariate le attribuzioni complessivamente spettanti al Dicastero.

Fra le modifiche apportate alle aree funzionali segnala fra l'altro: la distinta indicazione, rispettivamente, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; l'espunzione del riferimento alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo, già da tempo trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri (dall'articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007); la menzione esplicita degli archivi, del diritto d'autore e delle imprese culturali e creative.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 – sostituendo il comma 1 dell'articolo 54 del citato decreto legislativo – modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti, che non potranno essere più di quattro.

Viene altresì stabilito che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non possa essere superiore a trentadue, inclusi i capi dei dipartimenti. Con riferimento al limite massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale, la relazione illustrativa presentata dal Governo sottolinea come l'intervento non importi modifiche rispetto alla situazione esistente: alla soglia di ventisette stabilita dal testo vigente dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 devono infatti aggiungersi le cinque previste dal recente decreto-legge n. 44 del 2023.

Il comma 2 interviene sui tempi di attuazione della riorganizzazione e sulla disciplina intertemporale. Nel dettaglio, si prevede che: i regolamenti di organizzazione dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173. Rammenta a tale proposito che la procedura in questione prefigura un *iter* di riorganizzazione dei Ministeri mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica; nelle more, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dunque l'attuale sistema strutturato sulle direzioni generali; gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi; sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla riorganizzazione del Ministero, pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 4 modifica la legge 31 agosto 2022, n. 140 (recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi), soppri-mendone l'articolo 2, comma 3. Per effetto

della modifica, viene meno la previsione che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima.

Il comma 5 dell'articolo 10 – modificando l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 – proroga di tre mesi (dal 15 settembre al 15 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale disposto al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Alla luce di quanto sposo, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore* avverte che la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Com-

missioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Segnala, peraltro, che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, evidenzia, preliminarmente, che il disegno di legge di delegazione europea all'esame consta di 13 articoli divisi in tre capi e di un allegato in cui sono indicate dieci direttive oggetto di attuazione senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda che le disposizioni di delega contenute nel provvedimento in esame sono necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordi-

namento interno al diritto europeo, non considerati dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Più in dettaglio: il capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea; il capo II (costituito dagli articoli da 3 a 9) contiene le disposizioni relative al recepimento delle direttive europee; il capo III (costituito dagli articoli da 10 a 13) contiene le disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti europei.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che il disegno di legge in esame non prevede il recepimento di direttive su materie di competenza della VII Commissione e non contiene norme di suo diretto interesse.

Segnala, altresì, che la relazione illustrativa del Governo al disegno di legge riporta anche le informazioni sulle procedure d'infrazione in corso, da cui si evince che è in atto una procedura di infrazione del Ministero dell'Università e della ricerca (tabella 3 del disegno di legge).

Al riguardo evidenzia che si tratta della procedura d'infrazione relativa agli Ex lettori di lingua straniera in Italia. Rispetto ad essa il 14 luglio 2023, il Collegio dei Commissari ha deliberato di promuovere ricorso ex articolo 258 TFUE. Il MUR, e il Governo, hanno adottato diversi provvedimenti al riguardo: segnalò soprattutto l'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, ritenuti però non soddisfatti dall'Unione europea. Al riguardo ricorda che il citato articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando, a tal fine, la legge

europea 2017. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative sono state introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 avviata nei confronti dell'Italia.

Poiché, come appena illustrato, il disegno di legge di delegazione non prevede il recepimento di direttive su materie di competenza della VII Commissione e non contiene norme di suo diretto interesse, propone fin d'ora che i gruppi rinuncino al termine per la presentazione di emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi chiuso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 settembre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico, in videoconferenza, di Luigi Gastini, dottore commercialista specializzato in enti del terzo settore, in videoconferenza, di Edoardo Barone, vice presidente dell'Associazione piccoli azionisti della A.C. Milan S.p.A., in videoconferenza, e di Maurizio Laudicino, responsabile *marketing* US pistoiese 1921.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

ALLEGATO

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1373 Governo, di
conversione del decreto-legge 10 agosto 2023,
n. 105, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di processo penale, di processo civile,
di contrasto agli incendi boschivi, di recu-

pero dalle tossicodipendenze, di salute e di
cultura, nonché in materia di personale
della magistratura e della pubblica ammi-
nistrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti di ISG Ghilardi Srl (*Svolgimento e conclusione*) 74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 60 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final).

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) 78

Audizione informale di rappresentanti del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) 78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL 78

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 78

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti di ISG Ghilardi Srl.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Cristian GHILARDI, *presidente di ISG Ghilardi Srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i rappresentanti di ISG Ghilardi Srl per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 60.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevede al riparto di uno stanziamento di 4.102.413 euro per l'esercizio finanziario 2023, iscritto nel capitolo 1551, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che riguarda con-

tributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ricorda che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 ha disposto che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. La ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente, con decreto interministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 41 del citato articolo prevede che il riparto sia effettuato secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento degli organismi cui è destinato, nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

Avverte che lo schema di decreto in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 18.13 *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, nell'ambito della missione 18 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*.

La relazione illustrativa sottolinea come la definizione della nuova Strategia per la Biodiversità al 2030 si inserisce in un momento delicato a livello nazionale, europeo e globale, necessario per affrontare le grandi sfide non solo in termini di tutela e ripristino della biodiversità, ma anche di sviluppo sostenibile e di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di ampliare e rafforzare la rete delle aree protette, terrestri e marine, e ripristinare gli ecosistemi degradati. Il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima è infatti una priorità assoluta nell'agenda europea e a livello internazionale.

Segnala inoltre che nella relazione si evidenzia che l'atto in esame tiene conto di quanto osservato nel parere approvato dalla Commissione in relazione al precedente decreto di riparto, per quanto concerne la

destinazione delle risorse a valere sul fondo di premialità nel rispetto di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo, attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, nonché gli obiettivi specifici concernenti le attività di monitoraggio degli insetti impollinatori con l'impiego di buone pratiche agricole volte a garantire la sopravvivenza e il nutrimento degli insetti stessi.

Venendo al contenuto specifico del decreto, segnala che lo stanziamento, identico a quello del precedente esercizio, è in larga parte destinato ai 24 enti parco nazionali (1.888.000,00 euro) e alle 29 aree marine protette (921.000,00 euro).

Fa presente poi che 820.000,00 euro sono destinati ai tre parchi minerari (300.000,00 euro per il Parco delle colline metallifere grossetane, 300.000,00 euro per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000,00 euro per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna), mentre 429.000,00 euro sono destinati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle convenzioni internazionali in materia ambientale (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione – CITES). È altresì previsto un fondo di premialità di 44.413,00 euro, da destinarsi agli enti parco virtuosi, che rispettino cioè termini e modalità previste e che raggiungano un buono stato di avanzamento dei progetti.

Osserva che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, il riparto tra gli Enti parco nazionali è effettuato utilizzando il criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, sulla base di tre parametri – identici rispetto a quelli adottati negli anni precedenti – cui viene applicato un coefficiente di ponderazione che tenga conto della rilevanza di ciascun parametro rispetto agli altri: superfici delle zone naturali di riserva integrale all'interno del parco (ponderato al 50 per cento); superficie occupata (pon-

derata al 30 per cento); numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco (ponderato al 20 per cento).

In base a tale metodologia, a ciascun Ente parco sono assegnate quote fisse in base alla percentuale ottenuta, ossia 65.000 euro se la percentuale è pari o inferiore al 4 per cento, 85.000 euro per percentuali superiori al 4 per cento, ma inferiori al 6 per cento, e 103.000 euro per percentuali pari o superiori al 6 per cento.

La relazione illustrativa richiama a tale riguardo la direttiva ministeriale agli enti parco e alle aree marine protette adottata il 5 ottobre 2022, con valenza triennale, volta a proseguire e migliorare le azioni avviate per la protezione della biodiversità e il mantenimento degli ecosistemi. Nell'ambito del triennio di attività della direttiva gli enti parco nazionali dovranno proseguire con le attività di monitoraggio sugli insetti impollinatori, perseguendo una serie di obiettivi specifici. Un elemento di novità rispetto ai precedenti anni è rappresentato dall'implementazione del monitoraggio dei Ditteri Sirfidi e dei Lepidotteri notturni, per i quali è in corso di definizione la realizzazione di specifici protocolli. Gli Enti parco dovranno poi sottoporre alla competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare, che dovrà valutarla, la proposta di azione di sistema sulla biodiversità. La relazione precisa quindi che la destinazione dell'impiego delle risorse con uno strumento di programmazione generale, quale la direttiva, nasce dalla duplice esigenza di razionalizzare la spesa, facendo confluire le risorse verso la direzione comune della conservazione della biodiversità, e di attivare in modo sinergico le potenzialità del sistema delle aree protette, sia implementando un nuovo sistema di valorizzazione del capitale naturale custodito dai parchi nazionali, sia ponendosi in linea con la promozione delle politiche di settore relative alla « crescita verde » promossa a livello europeo.

Per quanto riguarda le aree marine protette, la relazione illustrativa ne evidenzia la rilevanza strategica per il compimento degli obiettivi della Strategia europea con riguardo al raggiungimento, entro il 2030,

del 30 per cento delle superfici marine con una protezione adeguata (di cui il 10 per cento con forme di protezione rigorosa) e per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ottemperanza al principio di tutela ambientale inserito nella Carta costituzionale.

Rileva che le direttive fin qui emanate hanno previsto l'acquisizione di dati di monitoraggio di *habitat* sensibili e in particolare dell'*habitat* coralligeno, anche attraverso la stima del disvalore economico generato dall'impatto delle attività di pesca, nonché l'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici ai fini di una mitigazione degli effetti su tali aree.

Le risorse stanziare sono state ripartite dallo schema di decreto in esame sulla base della qualificazione o meno delle aree marine protette in Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), analogamente all'anno precedente, prevedendo per le prime una quota fissa di 51.000 euro e per le altre di 20.000 euro. Ricorda che le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978, sono 11. La relazione sottolinea, al riguardo, il maggior carico di responsabilità delle 11 aree marine rientranti nella lista ASPIM, tenute a costanti attività di studio scientifico sistematico e di monitoraggio degli *habitat*, al fine di stilare gli elenchi delle specie sia di flora che di fauna, necessari per definire il grado di biodiversità del sito. Le attività di monitoraggio di sistemi marini sono spesso complesse e di difficile attuazione perché gli ecosistemi acquatici marini presentano difficoltà investigative e conoscitive che richiedono un adeguato supporto finanziario che, anche grazie allo sviluppo della tecnologia a disposizione per i monitoraggi a mare, sta diventando sempre più costoso ed impegnativo. Per tale ragione, spesso gli enti gestori devono integrare il contributo erogato dal MASE con ulteriori linee di finanziamento necessarie per poter attuare il piano di campionamento richiesto.

In ordine ai tre parchi minerari, la relazione illustrativa precisa che essi, isti-

tuiti con decreto ministeriale per effetto di apposite disposizioni normative, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma che a partire dal 2004, considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati e al fine di garantirne la continuità, sono state individuate le quote finanziabili compatibilmente con le necessità degli enti parco e delle aree marine protette.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Patty L'ABBATE (M5S) osserva che, anche in relazione al progressivo e positivo aumento del numero di parchi e delle aree marine protette, sarebbe opportuno prevedere uno stanziamento più elevato nell'ambito della legge di bilancio, per evitare che, a risorse stabili, il maggior numero di parchi determini, per ciascun parco, assegnazioni di risorse inferiori a quelle oggi previste.

Marco SIMIANI (PD-IDP) richiama l'attenzione sulle modalità di utilizzo delle risorse e in particolare degli avanzi di bilancio di cui molti parchi dispongono e che tuttavia non vengono spesi seppur in presenza di una grande offerta di progetti interessanti, volti a migliorare la condizione dei parchi e in particolare la loro proposta turistica. Concordando con l'opportunità di prevedere stanziamenti maggiori per tali realtà nella legge di bilancio, auspica che possa essere data ai parchi la possibilità di un migliore uso anche delle risorse ad oggi disponibili.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, osserva che a suo giudizio sarebbe opportuno che i parchi, come avviene negli altri Paesi europei, siano resi più fruibili per l'utenza, anche al fine di generare un proprio indotto e autofinanziarsi almeno per una parte del proprio fabbisogno. Sottolinea, inoltre, che la presenza di avanzi importanti di bilancio è un segnale di inefficienza amministrativa di tali realtà.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 settembre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final).

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

Audizione informale di rappresentanti del Consorzio Italiano Compostatori (CIC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 settembre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	85

RISOLUZIONI:

7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	81
7-00111 Casu: Iniziative in materia di trasporto pubblico locale, anche in riferimento a Roma Capitale.	
7-00138 Raimondo: Iniziative in materia di trasporto pubblico locale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente quindi, in qualità di relatore, che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, d'iniziativa del Governo (C. 1267).

L'Accordo in esame sostituisce l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asia-

tico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali: constatate le diverse ambizioni e sensibilità da parte dei Paesi partecipanti all'Associazione, l'Unione europea ha infatti preferito modificare la propria strategia, avviando sei diversi negoziati con i singoli Paesi.

In particolare, l'Accordo contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.

Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).

Nella relazione illustrativa il Governo precisa che « il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, come sanciti dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo ».

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 52 articoli. Si concentrerà su quelli ricadenti nelle specifiche competenze della Commissione.

L'importanza collegata al ruolo delle nuove tecnologie per lo sviluppo economico e sociale è alla base dell'impegno delle Parti a cooperare e coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con specifico riferimento al dialogo regionale, alla promozione della ricerca e di progetti co-

muni, ai delicati profili di sicurezza e alla diffusione di nuove tecnologie (articolo 28).

Anche nei settori degli audiovisivi e dei *media* (articolo 29) viene incoraggiata la cooperazione mediante attività congiunte, comprese iniziative di formazione e di ricerca, l'intensificazione delle relazioni tra i rispettivi operatori e la mobilità.

L'articolo 32 prevede l'intensificazione del dialogo in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti.

A tal riguardo le Parti si propongono di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, la protezione dell'ambiente, l'applicazione di requisiti operativi elevati e una maggiore efficienza degli strumenti attuali. Menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all'uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all'avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto aereo e marittimo e all'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), dopo aver osservato che le risoluzioni in esame sono atti di indirizzo ampi e ambiziosi, afferma che si concentrerà sull'illustrazione di quella a sua prima firma.

Desidera sottolineare il marcato interesse del gruppo Fratelli d'Italia per i molteplici aspetti del mondo portuale italiano, realtà tanto complessa quanto vitale per il nostro Paese, per ragioni sia geografiche che storiche. Rileva che la risoluzione n. 7-00038 offre un vasto riepilogo delle caratteristiche economiche e produttive del nostro sistema portuale, il quale conta oggi 58 porti principali e 16 Autorità di sistema. Dalle attività portuali deriva il 3 per cento del PIL nazionale, con un valore prodotto annuale di più di 8 miliardi e più di un sesto di tutta l'economia del mare. L'Italia detiene il primato europeo dello *short sea shipping* (trasporto di corto raggio) e il 39 per cento della quota nel Mar Mediterraneo. Quanto al trasporto di passeggeri, per i porti italiani transitano annualmente 53 milioni di persone.

Tale immenso patrimonio storico, industriale e commerciale sta cominciando a soffrire la concorrenza di altre realtà, tra cui quelle dell'Europa del Nord, della Grecia, della Spagna e della costa meridionale del Mediterraneo. Si va diffondendo fra gli operatori internazionali la percezione che il sistema italiano sia poco affidabile e non riesca a garantire agli operatori la realiz-

zazione di economie di scala. Secondo il *Logistic Performance Index* elaborato dalla Banca Mondiale nel 2019 l'Italia si è posizionata solo diciannovesima al mondo: l'inefficienza logistica costa oggi al nostro Paese 70 miliardi di euro l'anno, dei quali 30 miliardi sono da imputare a oneri burocratici e ritardi digitali.

Venendo agli aspetti su cui occorre intervenire per rilanciare il settore e riconquistare una posizione di vantaggio competitivo, occorre considerare che porti, interporti e aeroporti sono i nodi di una rete logistica lunga e articolata, la cui efficienza è fortemente correlata alla capacità di intervenire in modo organico lungo tutta la filiera. Tre appaiono le direttrici strategiche su cui muoversi: perseguire il consolidamento, la sicurezza e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale; effettuare interventi per ridurre il *deficit* di interconnessione attraverso un approccio di insieme (digitalizzazione dei processi della logistica e nella *supply chain*); semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione degli enti preposti ai controlli.

Gli impegni al Governo sono dunque, fra gli altri: superare il ritardo infrastrutturale e potenziare l'intermodalità, consentendo un accesso più facile delle merci ai treni e dei treni alle navi; recuperare una migliore interconnessione delle aree portuali; superare anacronistiche e burocratiche distinzioni (per esempio, tra porti di entrata e porti di solo transito); riordinare il regime giuridico delle Autorità di sistema.

Valentina GHIO (PD-IDP) dichiara di condividere molti punti della risoluzione Frijia n. 7-00038. Quanto al suo atto di indirizzo, esso si muove sia in un ambito di prospettiva, sia intervenendo su alcuni aspetti specifici di dettaglio, al fine di realizzare un sistema portuale pubblico, aperto competitivo e adeguatamente regolato. Fa poi presente che il quadro economico è notevolmente cambiato rispetto al contesto in cui sono state approvate le leggi che attualmente regolano il sistema portuale: ad esempio a causa della pandemia, della guerra in Ucraina e dell'apertura dei nuovi corridoi TEN-T.

Ricorda che il nostro Paese rivendica alcuni dei porti primi per movimentazione merci in diverse categorie. Occorre dunque non farsi trovare impreparati rispetto alle evoluzioni logistiche, economiche, tecnologiche e climatiche in corso, sfruttando anche i grandi investimenti del PNRR, che ammontano a oltre 9 miliardi in tutto il nostro Paese, su 47 porti in 14 regioni.

La risoluzione si compone di diversi punti. L'obiettivo prevalente è quello di dare vigore e sostanza all'impostazione di una politica industriale e logistica sulla portualità che dia indirizzi per sostenere i processi di innovazione e produzione, regolando alcune storture che il mercato ha portato, come il disallineamento dei rapporti di forza tra compagnia di navigazione e tutto il mondo della *supply chain*, nonché nell'integrazione verticale presente soprattutto in alcuni scali.

La prima parte della risoluzione riguarda temi che si propongono di intervenire sulla *governance*, migliorando i principi base della legge n. 84 del 1994 poi integrata dai provvedimenti normativi del 2016. Ritene fondamentale mantenere l'autonomia finanziaria e amministrativa dei porti, la loro natura pubblicistica, ma ridurre le sovrapposizioni in materia di regolazione e controllo. Tali funzioni devono essere comunque svolte da un ente prevalente di riferimento, il MIT, producendo una semplificazione regolatoria e autorizzativa. Sottolinea poi l'importanza di: mettere in campo azioni che migliorino il lavoro portuale e la sua sicurezza, dando operatività al Fondo per incentivazione del pensionamento anticipato dei lavoratori definito dalla legge n. 15 del 2022; avviare un rafforzamento della rete logistica, anche con riferimento ai cambiamenti climatici in corso, tramite l'adozione di una mappatura integrale sullo stato di fatto di tutte le infrastrutture portuali; favorire la *cold ironing*, creando le condizioni per cui esso sia concretamente praticabile, superando la modifica normativa volta a reintrodurre il pagamento degli oneri generali di sistema per queste forniture; favorire la costituzione di comunità energetiche portuali, in modo da incentivare la massima parteci-

pazione ad esse dei soggetti economici; adottare il decreto ministeriale per attuare la norma sulla regolamentazione dell'autoproduzione dei servizi portuali da parte delle imprese armatoriali, in modo da evitare fenomeni di concorrenza sleale. Quanto alla formazione e all'accesso alle professioni, occorre modificare i percorsi professionali come definiti dai due DPR del 2006, riducendo i costi per le famiglie e riconoscendo la possibilità di essere considerati marittimi italiani anche senza la nazionalità italiana. Risulta infine necessario sbloccare le ZLS attraverso una rapida adozione dei decreti del Presidente del Consiglio necessari per la loro istituzione.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia la presentazione di una risoluzione del Movimento 5 Stelle, pur apprezzando le due risoluzioni appena illustrate. L'elemento caratterizzante della nuova risoluzione sarà dato dalla sottolineatura di due punti: il mantenimento della natura pubblica dei porti e delle autorità portuali, per contrastare le proposte avanzate da un gruppo della maggioranza; la necessità di una modifica della redazione del *Piano nazionale del mare* recentemente approvato.

Francesca GHIRRA (AVS), dopo aver ringraziato le presentatrici delle due risoluzioni in esame, fa presente che forse il suo gruppo non riuscirà a presentare una propria autonoma risoluzione; avanzerà però degli spunti che auspica possano essere accolti. Richiama poi l'attenzione sulla situazione del porto canale di Cagliari, struttura realizzata con ingenti investimenti ma che non è poi stata gestita nel modo opportuno.

Facendo riferimento alla risoluzione Frijia n. 7-00038, sottolinea quanto le infrastrutture portuali incrementino l'inquinamento delle nostre città: occorre dunque rafforzare le politiche *green* citate nella risoluzione, anche attraverso la creazione di comunità energetiche come da risoluzione Ghio 7-00144. Bisognerà poi puntare sull'intermodalità, nonché sulle ZES e ZLS: per esempio appunto a Cagliari, ricorda, si stanno sviluppando alcuni progetti di vitale

importanza per il rilancio delle attività portuali.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) chiede di sottoscrivere la risoluzione Ghio 7-00144.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) apprezza l'iniziativa di presentare delle risoluzioni sui porti, anche perché è stata annunciata dal Governo una prossima riforma della normativa in materia. Rispondendo poi al collega Iaria, chiarisce che la proposta di Forza Italia non riguarda la privatizzazione del demanio, bensì di alcuni servizi all'interno delle Autorità di sistema portuale. La legge n. 84 del 1994 è stata una legge importante, che ha introdotto una notevole semplificazione, ma che non ha impedito il fatto che negli ultimi dieci anni i porti italiani nel complesso non siano mai cresciuti in termini di movimentazione merci e passeggeri. Preannuncia dunque che il suo gruppo proporrà determinate audizioni, nel tentativo di migliorare il testo delle risoluzioni su alcuni ambiti specifici.

Roberto TRAVERSI (M5S), rispondendo al collega Caroppo, afferma che il Movimento 5 Stelle è intenzionato a stigmatizzare nella propria risoluzione alcuni aspetti evidenziati con chiarezza in pubbliche dichiarazioni da esponenti del Governo. La sua forza politica, continua, ha sempre difeso la pubblicità dei porti, anche in considerazione di alcune pessime gestioni del demanio verificatesi in passato. Per quanto riguarda poi le Autorità di sistema portuale, lamenta alcuni strani fenomeni che si sono prodotti senza che il Governo si sia mosso, ad esempio nel porto di Genova, che hanno provocato anche delle pronunce del TAR. Questo, qualora il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del TAR, comporterebbe il doppio pagamento di un'opera, e il Movimento 5 Stelle intende dunque intervenire con forza su tale situazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-00111 Casu: Iniziative in materia di trasporto pubblico locale, anche in riferimento a Roma Capitale.

7-00138 Raimondo: Iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Andrea CASU (PD-IDP) afferma in primo luogo che lo strumento della risoluzione può essere di enorme importanza nel lavoro parlamentare, in particolare sulla materia del trasporto pubblico locale. La situazione pandemica ha infatti profondamente mutato la situazione della mobilità, e così pure ha fatto la questione climatica: è giusto cercare nuove risposte.

Argomenta poi che il criterio di assegnazione delle risorse per il trasporto pubblico locale non può più essere quello storico, data anche la penuria di finanziamenti, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano le fasce più deboli o che ciò possa gravare sul cambiamento climatico. Ricorda che in Germania è stato istituito un abbonamento climatico al costo di 9 euro, poi prorogato al costo di 49 euro. Fa poi l'esempio di Roma, principale realtà nazionale del trasporto pubblico locale: su 5 miliardi complessivi del Fondo, a Roma arrivano 190 milioni; se il criterio fosse quello dei chilometri percorsi, tale cifra dovrebbe essere il doppio, se quello dei passeggeri trasportati il quadruplo. Si tratta, alla fine, della questione delle grandi differenze che dividono al suo interno il nostro Paese, di fatto una vera emergenza democratica.

Venendo poi al *boom* turistico, ricorda che Roma ha registrato la scorsa estate 13 milioni di presenze: è un dato molto importante, di cui occorre tenere conto nell'assegnazione delle risorse. Conclude sottolineando l'importanza dell'innovazione tecnologica dell'intelligenza artificiale, da valutare in modo particolare sul tema del

trasporto pubblico non di linea: si tratta, afferma, di una parte del servizio pubblico, e occorre monitorarne gli sviluppi ad esempio in tema di licenze.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) riconosce al collega Casu di aver « centrato » alcuni punti importanti sul trasporto pubblico locale: è bene, afferma, che alcuni temi vengano affrontati in maniera concorde e sinergica. Il trasporto pubblico locale è al centro degli obiettivi della maggioranza: nel suo programma elettorale esso è stato definito mediante le parole chiave « accessibile, intermodale, veloce, *smart* e sostenibile ».

Osserva che abbiamo oggi un sistema di trasporto pubblico locale a più velocità, tra grandi e piccole città e poi con una serie di aree poco servite per ragioni geografiche o di bassa densità abitativa. Spera dunque che la discussione delle risoluzioni in oggetto sia l'occasione di svolgere delle audizioni, concentrandosi sui disagi del cittadino-utente, ma anche quelli del personale, in termini di sicurezza e adeguamento stipendiale. Parla infine dei « livelli essenziali di trasporto », che vanno individuati per garantire una efficace uniformità dei servizi offerti.

Francesco SILVESTRI (M5S) si rallegra che si parli di trasporto pubblico locale a ridosso dell'esame della legge di bilancio, quando si dovrà valutare il rinnovo del *bonus* trasporti che è stata una misura di grande importanza.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico romano, afferma che le sue esigenze sono ben descritte nella risoluzione Casu 7-00111, chiedendosi perché Roma non riceva direttamente i finanziamenti del Fondo nazionale per il TPL. Al Lazio sono destinati complessivamente circa 600 milioni, di cui vanno a Roma 190 milioni più 50 che

vengono da altra voce di bilancio. Si tratta, osserva, di una somma insufficiente e sproporzionata; ricorda che esaminando la legge sui poteri speciali alla città di Roma, nel corso della precedente legislatura, si era discusso della possibilità dell'acquisizione diretta da parte di Roma Capitale dei fondi relativi al trasporto pubblico locale. Tale proposta riscosse molta attenzione e deve essere riproposta anche in vista dell'approssimarsi del Giubileo 2025.

Francesca GHIRRA (AVS) ringrazia i colleghi che hanno presentato le risoluzioni in oggetto. Ricorda che il funzionamento dei mezzi pubblici è misura della civiltà di una città e influenza molto la qualità della vita dei suoi residenti: in questo senso su Roma occorre lavorare seriamente. Tornando a parlare di Cagliari, elogia il funzionamento della CTM Spa, che vanta una flotta quasi totalmente elettrica e ha sempre perseguito una politica di agevolazione degli abbonamenti di studenti e disoccupati. Conclude affermando che nella prossima legge di bilancio occorrerà discutere di TPL, giacché nell'ultima non si è stanziato abbastanza, e preannunzia che il proprio gruppo presenterà una risoluzione autonoma.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Re-

pubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 » (C. 1267 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01299 Evi: Sull'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti energetici a fonti rinnovabili	87
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-01300 Cavo: Sul rigassificatore di Vado Ligure	87
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-01301 Peluffo: Iniziative di competenza a protezione delle famiglie e delle imprese dai rincari dei costi energetici anche in vista del passaggio al mercato libero	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-01302 Cappelletti: Sullo stato delle interlocuzioni con la Commissione europea relative all'adozione di meccanismi di incentivazione per le comunità energetiche rinnovabili	88
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	95

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che la Commissione in data 6 settembre ha concluso un approfondito ciclo di audizioni informali dedicato alle proposte di legge in esame. Chiede quindi al relatore, deputato Caramanna, come intenda procedere per il prosieguo dell'esame.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, osserva che il ciclo di audizioni svolto, nel quale sono emersi molti importanti spunti di discussione, costituisce un valido aiuto per il lavoro di sintesi che la Commissione è chiamata a svolgere.

Ritiene che su un tema così delicato, e certamente d'interesse per tutte le forze politiche, potrebbe risultare opportuna la

costituzione di un Comitato ristretto con l'incarico di individuare un testo da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame, valutando l'opportunità di elaborare una proposta di testo unificato, auspicabilmente condiviso, da sottoporre poi alla Commissione plenaria.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) osserva che dal ciclo di audizioni svolto è emerso che i soggetti auditi hanno evidenziato di condividere aspetti contenuti nelle diverse proposte di legge all'esame, manifestando quindi l'auspicio che si possa pervenire alla loro unificazione in un testo. Concorda quindi con la richiesta del relatore in merito alla costituzione di un Comitato ristretto con l'incarico di individuare un testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), esprimendo apprezzamento per la tematica all'esame, concorda con la richiesta del relatore e dichiara la disponibilità del suo Gruppo a contribuire al perfezionamento dell'articolato in un'ottica di fattiva collaborazione.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) si dichiara d'accordo con l'impostazione che ha voluto proporre il relatore Caramanna e ne condivide la proposta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. —

Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01299 Evi: Sull'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti energetici a fonti rinnovabili.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmatario.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto perché la risposta fornita, che contiene comunque sufficienti informazioni concernenti le procedure in essere e che consente di desumere, anche se solo indirettamente, l'orizzonte temporale della loro conclusione, non mette al riparo dalla preoccupazione che nello schema di decreto siano presenti norme che rallentano la diffusione dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili con il rischio che sia vanificata la possibilità di raggiungere l'obiettivo nazionale al 2030 di disporre di una potenza aggiuntiva pari a 80 gigawatt da fonti rinnovabili.

5-01300 Cavo: Sul rigassificatore di Vado Ligure.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, si dichiara soddisfatta in quanto

ritiene che la risposta del Governo faccia chiarezza sulla situazione venutasi a creare e ribadisca con decisione che l'opera è considerata necessaria, strategica e urgente. Osserva altresì che la risposta definisce con chiarezza i ruoli che giocano nella vicenda, il Ministero competente nonché il Commissario straordinario del Governo, nella persona del presidente della regione Liguria, confermando, altresì, la partecipazione dei territori interessati dal progetto del rigassificatore nell'ambito di una conferenza di servizi in cui interverranno oltre cinquanta soggetti.

5-01301 Peluffo: Iniziative di competenza a protezione delle famiglie e delle imprese dai rincari dei costi energetici anche in vista del passaggio al mercato libero.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmatario.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta nella quale si ripete ormai un *refrain* sempre più spesso utilizzato dal Governo, e cioè che la problematica è in corso di valutazioni. Evidenza che sono ormai molti mesi, quasi un anno, che il Governo ha avuto modo di poter agire mentre in realtà le misure assunte non hanno dato buon esito. Segnala infine, con riferimento al completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio dell'energia attraverso il superamento dei regimi di tutela e in particolare alla fase di passaggio dei clienti domestici nel mercato libero, che mentre non è stato dato idoneo seguito alla richiesta, riaffermata anche in sede parlamentare, di svolgere adeguate campagne informative presso i consumatori, a tutt'oggi praticamente inesistenti, resta aperto il problema segnalato da ARERA con riferimento ad una norma contenuta nel «decreto lavoro» concernente l'applica-

zione della cosiddetta clausola sociale nell'ambito delle prossime procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici non vulnerabili, secondo cui questa, da un lato, non risulta compatibile con il rispetto del termine di gennaio 2024 per la conclusione di tali procedure, in considerazione delle tempistiche associate alle attività necessarie per darvi puntuale e corretta attuazione e, dall'altro, crea potenziali complessità applicative e procedurali che potrebbero ridurre la partecipazione alle predette gare, a detrimento degli esiti concorrenziali delle stesse. Sottolinea, quindi, che ciò vorrebbe dire che il Governo non è in grado di rispettare un termine previsto dal PNRR.

5-01302 Cappelletti: Sullo stato delle interlocuzioni con la Commissione europea relative all'adozione di meccanismi di incentivazione per le comunità energetiche rinnovabili.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in oggetto.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo che riferisce genericamente di elementi dei quali non si conosce la natura mentre l'interrogazione in titolo chiede con chiarezza quali siano le cause del ritardo della conclusione della procedura in questione. Stigmatizza quindi che vi sia mancanza di trasparenza nonostante si tratti un provvedimento così tanto atteso, evidenziando altresì che se vi fosse, al contrario, chiarezza e trasparenza sarebbe certamente possibile una fattiva collaborazione tra opposizione e Governo. Sottolinea infine il rischio che le risorse previste dal PNRR in materia, per complessivi 2 miliardi di euro, potrebbero non essere utilizzate ciò che costituirebbe un gravissimo danno per il Paese su una tematica tanto importante come quella

relativa alla realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili. Conclude invitando il Governo a sostenere ulteriori sforzi per risolvere la questione e ad agire con maggiore trasparenza.

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-01299 Evi: Sull'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti energetici a fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, in merito alla bozza del decreto attuativo cosiddetto «Aree Idonee», si rappresenta quanto segue.

Il decreto che reca la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili trova la sua base giuridica nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, che recepisce la Direttiva (UE) 2018/2001.

Al riguardo, è opportuno precisare che il suddetto decreto legislativo è volto a definire criteri omogenei per l'individuazione di superfici e aree idonee e non idonee. Le regioni e le province autonome, titolari del processo programmatico sul proprio territorio, dovranno ad essi uniformarsi nell'emanazione delle necessarie successive leggi regionali.

L'Onorevole interrogante lamenta l'assenza di disposizioni utili a semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi nelle aree idonee, nonché il collegamento degli impianti alla rete e la realizzazione dei sistemi di accumulo, sulla scorta delle osservazioni sottoposte dall'Associazione «Italia Solare». Tuttavia, si evidenzia che lo scopo del decreto è quello di disciplinare criteri specifici per l'individuazione delle aree idonee garantendo la partecipazione e il coinvolgimento positivo degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, tramite un percorso condiviso.

Per quanto concerne l'accelerazione delle procedure autorizzative, questo aspetto è in realtà già disciplinato da diverse disposizioni normative, in particolare dall'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, che reca disposizioni circa le procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee. Il dispositivo incide sulle modalità di acquisizione dei neces-

sari nulla osta, e sul rispetto dei tempi procedurali.

Come noto, il decreto legislativo dispone che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Inoltre, i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

Occorre sottolineare che tale previsione non si applica esclusivamente agli impianti, e quindi alle strutture strettamente volte alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Difatti, laddove ricadano su aree idonee, il provvedimento interviene parimenti sulle infrastrutture elettriche di connessione dei suddetti impianti, nonché su quelle necessarie allo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. Inoltre sono contemplate anche le infrastrutture elettriche interrate, indipendentemente dalla loro ubicazione, se impiegate per la connessione degli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree idonee.

Infine, per quanto concerne i tempi di emanazione del provvedimento, si evidenzia che la bozza di decreto ministeriale, sulla quale è già stato acquisito il concerto con il Ministero della cultura, è ormai in fase avanzata di definizione. Sono in corso le interlocuzioni finali con

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sempre con l'obiettivo di raggiungere l'ulteriore concerto.

A valle della siffatta procedura, il provvedimento verrà inviato formalmente alla Conferenza Unificata ai fini della necessaria intesa.

ALLEGATO 2

5-01300 Cavo: Sul rigassificatore di Vado Ligure.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al progetto di ricollocazione della nave rigassificatrice al largo delle coste di Vado Ligure così come indicato dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Come noto, il conflitto tra Russia e Ucraina ha posto la necessità di individuare soluzioni alternative per assicurare l'approvvigionamento di gas naturale, in sostituzione del gas proveniente dalla Russia, già principale fonte di importazione di gas in Italia anche nel lungo periodo.

In considerazione quindi delle criticità per la sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale, la realizzazione di terminali di rigassificazione attraverso l'utilizzo di soluzioni galleggianti denominate Floating Storage e Regasification Unit (FSRU) consente di aumentare in maniera strutturale e stabile la capacità di rigassificazione nazionale, conferendo anche flessibilità e ulteriore diversificazione al sistema di approvvigionamento.

Il procedimento di autorizzazione per la ricollocazione a Vado Ligure del rigassificatore galleggiante Golar Tundra di Snam FsrU Italia, attualmente ormeggiato nel porto di Piombino, è in corso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 il quale stabilisce, al primo periodo, che le opere per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale e delle infrastrutture connesse costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ed al secondo periodo prevede a tal fine la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari di Governo, individuato – riguardo alla procedura in argomento – nel Presidente della regione Liguria.

Con ordinanza n. 2 del 1° agosto, è stato avviato al procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione, con le relative scadenze.

A tal proposito, il progetto presentato e i relativi allegati sono stati pubblicati sulla pagina istituzionale della regione Liguria dedicata al Commissario Straordinario, e scaricabile da apposito *link*.

Al riguardo si precisa che la Direzione del Ministero competente per la procedura volta al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha ravvisato la necessità di un soccorso istruttorio, finalizzato al perfezionamento degli atti con specifica integrazione documentale.

Per quanto attiene alla partecipazione dei territori interessati dal progetto del rigassificatore, il Presidente della regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario del Governo, ha informato di avere avviato una serie di incontri per l'illustrazione del progetto da parte dei tecnici della società SNAM FSRU Italia s.r.l., nonché per la discussione con gli amministratori e i tecnici della provincia di Savona, dei comuni territorialmente interessati dal progetto in via diretta e indiretta.

Inoltre, il Commissario ha indetto una prima conferenza di servizi in modalità semplificata, ed una seconda in modalità sincrona è prevista per il prossimo 8 novembre.

Si conferma pertanto, che il procedimento di ricollocazione del terminale galleggiante, che comporterà anche l'individuazione di opere compensative, così come previsto per legge in caso di posizionamento di opere strategiche nazionali, sarà attentamente monitorato e seguito anche dal Ministero.

ALLEGATO 3

5-01301 Peluffo: Iniziative di competenza a protezione delle famiglie e delle imprese dai rincari dei costi energetici anche in vista del passaggio al mercato libero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante, si conferma l'impegno del Governo a valutare le iniziative necessarie per proteggere i consumatori, con particolare riguardo alle famiglie più vulnerabili.

A riguardo si osserva che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del «Decreto bollette» (decreto-legge n. 34 del 2023), nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal *RepowerEU*, è in fase di implementazione la misura del *bonus* termico.

Lo strumento riconosce ai clienti domestici un contributo in quota fissa in vista dei possibili aumenti dei prezzi del gas nel prossimo trimestre ottobre-dicembre 2023. Si tratta di una misura in aggiunta a quella già in essere del *bonus* sociale sulle bollette di energia elettrica e gas per le famiglie a più basso reddito.

In merito alla citata misura il Governo sta valutando il prolungamento e la modulazione della disciplina sui *bonus* già in essere.

Anche sul versante della sostenibilità dei costi energetici da parte delle imprese, l'attenzione del Governo rimane alta.

In tale contesto, il principale impegno è quello di promuovere, anche grazie all'attuazione del PNRR, condizioni di investimento e infrastrutturali che favoriscano la transizione energetica verso un sistema basato sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica.

Il presupposto è che la principale soluzione alla crisi dei prezzi dell'energia è rappresentata da misure di carattere strutturale finalizzate alla sostenibilità ambientale, nonché alla riduzione stabile dei costi

energetici delle imprese e dei consumatori in generale.

Il Governo è comunque consapevole che servono anche misure di impatto a più breve termine che consentano un allentamento della pressione delle dinamiche dei prezzi sulle bollette delle imprese.

A tale proposito, sono in corso di valutazione interventi normativi per rendere più efficace l'attuazione delle misure di «*gas release*» e di «*electricity release*» previste rispettivamente dall'articolo 16 e 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022.

L'obiettivo è promuovere l'approvvigionamento di medio-lungo termine di gas naturale e di energia elettrica a prezzi ragionevoli da parte delle imprese a forte consumo di energia.

Da ultimo, si fa riferimento al processo di completamento della liberalizzazione del mercato al dettaglio, come richiamato dall'onorevole interrogante.

Al riguardo si evidenzia che è in fase di attuazione l'ultimo *step* rappresentato dalla cessazione del regime di maggior tutela anche per i clienti domestici a partire dal 2024, nel rispetto degli impegni di riforma assunti nei confronti della Commissione europea nell'ambito del piano PNRR.

Il passaggio rientra tra gli impegni di riforma assunti nei confronti della Commissione europea nell'ambito del piano PNRR.

In un contesto come quello attuale in cui la concentrazione dell'offerta, come evidenziato dall'onorevole interrogante, resta elevata, l'impegno del Governo è accompagnare e monitorare con la massima attenzione il completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio attraverso il superamento dei regimi di tutela, affinché non siano penalizzate la concorrenza e la

pluralità di offerta in questa delicata fase di passaggio dei clienti domestici al mercato libero.

A tal fine saranno implementate campagne informative per accompagnare i clienti domestici in modo da assicurare la massima protezione a famiglie e imprese.

Sono inoltre allo studio ulteriori misure volte a garantire una adeguata disciplina concernente lo specifico segmento clienti

domestici vulnerabili, al fine di fornire loro l'approvvigionamento di energia elettrica a costi sostenibili.

Si conferma quindi l'impegno del Governo di monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia e assicurare la massima protezione a famiglie e imprese in questo difficile momento congiunturale, garantendo il rispetto degli impegni assunti in Europa.

ALLEGATO 4

5-01302 Cappelletti: Sullo stato delle interlocuzioni con la Commissione europea relative all'adozione di meccanismi di incentivazione per le comunità energetiche rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante, occorre innanzitutto soffermarsi sugli aspetti formali concernenti l'iter di valutazione da parte della Commissione Europea, a proposito della compatibilità della misura proposta con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Si tratta infatti di un provvedimento particolarmente complesso, in quanto disciplina sia la concessione di una tariffa incentivante a valere sull'energia elettrica prodotta e condivisa all'interno delle configurazioni di autoconsumo, che la concessione di ingenti contributi PNRR in conto capitale.

Al riguardo, si precisa che lo schema di decreto è stato condiviso già dal mese di febbraio con gli Uffici della Commissione nell'ambito della necessaria fase di prenotifica, prevista dalle procedure comunitarie.

La suddetta fase di prenotifica, normalmente applicata in tutte le procedure di valutazione di schemi di aiuto da parte degli Stati membri, si è resa necessaria, nel caso di specie, proprio a garanzia di una migliore comprensione e apprezzamento da parte della Commissione.

La complessità risiede nella differenza con gli usuali schemi di sostegno, che incentivano di norma l'energia prodotta e messa in rete dagli impianti, a valle di procedure competitive.

La misura in argomento, invece, per precisa scelta del legislatore nazionale, è volta ad incentivare la quantità di energia condivisa all'interno delle configurazioni di autoconsumo o nelle comunità energetiche, mediante il riconoscimento di una tariffa premio.

Inoltre, l'accesso al meccanismo di supporto è diretto, senza la necessità di richie-

dere la preventiva iscrizione a bandi o registri.

Si tratta dunque di un'innovativa modalità di incentivazione, alla quale si è aggiunta la necessità di notificare nell'ambito dello stesso provvedimento anche la citata misura PNRR, al fine di garantire maggiore certezza per la promozione di queste configurazioni. Il sostegno collegato al PNRR difatti attribuisce addizionalmente contributi in conto capitale alle stesse configurazioni di autoconsumo situate nei comuni con meno di cinquemila abitanti.

A seguito di un proficuo scambio con gli uffici della Commissione, finalizzato a condividere e far comprendere le richiamate complessità di questa misura innovativa, si è quindi proceduto con la notifica formale nel corso del mese di giugno.

Successivamente, lo scorso 28 luglio la stessa Commissione ha formulato una formale approfondita richiesta di informazioni nell'ambito della fase di notifica.

Gli elementi richiesti verranno discussi in dettaglio con gli uffici della Commissione anche *de visu* mediante l'invio di una delegazione a Bruxelles, secondo il cronoprogramma già annunciato.

Tale passaggio costituisce una ulteriore garanzia dell'eliminazione di ogni eventuale residuo dubbio sulla piena compatibilità della prevista misura di sostegno alle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo e alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L'obiettivo finale resta coadiuvare l'importante percorso di decarbonizzazione che l'Italia ha intrapreso, attraverso la modifica del *mix* di produzione energetico e il sostegno ai *prosumer*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1104</i>)	100
---	-----

Sull'ordine dei lavori	101
------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01295 Tenerini: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo	102
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
--	-----

5-01296 Soumahoro: Predisposizione di nuove procedure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie	102
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105
--	-----

5-01297 Scotto: Iniziative volte a garantire un più corretto funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa	102
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	107
--	-----

5-01298 Barzotti: Sul corretto inquadramento contrattuale degli educatori	103
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	108
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche	103
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 13 articoli suddivisi in 9 Capi – con particolare riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di intercettazioni, mentre l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni.

L'articolo 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2023, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice abbia la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ad un giudice onorario.

L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati (articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006), prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi. Si modifica quindi il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della parteci-

pazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi. Inoltre, si specifica che l'esonero dalla partecipazione al corso è subordinata alla circostanza che il magistrato interessato non abbia ricevuto una valutazione negativa in sede di conferma nelle funzioni direttive e semidirettive.

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, per cui, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi. Inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, mentre gli articoli 7 e 8 recano misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale.

L'articolo 9 interviene in tema di abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

L'articolo 10, commi da 1 a 3, prevede disposizioni in tema del riordino delle aree funzionali e riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura. Si prevede il passaggio dal modello organizzativo incentrato sulle direzioni generali, coordinate dal segretario generale, a quello articolato in dipartimenti, stabilendosi, inoltre, che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non possa essere superiore a 32, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Si prevede altresì che gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono (o meglio, cessano) con la conclusione delle procedure di conferimento

dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con una clausola di salvaguardia/deroga, è comunque previsto che sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 (cioè delle strutture di livello dirigenziale generale e delle strutture di missione *ad hoc*), nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 4 prevede modifiche alla disciplina del riparto del contributo per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, mentre il comma 5 modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogando di 3 mesi (dal 15 settembre al 31 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale delle aree alluvionate.

Per quanto attiene poi alle norme di più diretto interesse della XI Commissione, fa presente che l'articolo 11, al comma 1, reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti); la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il successivo comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio – norma che faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale (senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture). Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata (la

quale era entrata in vigore il 22 giugno 2023).

Il comma 3 dell'articolo 11 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza; l'esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria del decreto in esame, con eccezione di quanto previsto dagli articoli 2 e 10 i quali provvedono alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva, in premessa, che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali, contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in

relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.

Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.

Il Governo fa presente che «In considerazione della natura mista dell'Accordo, al fine di consentirne la firma da parte dell'Unione europea in occasione del predetto vertice, si è resa necessaria una prefirma dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'Unione. A tal fine sono stati concessi i pieni poteri all'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che ha firmato a nome dell'Italia».

A tal riguardo si ricorda che gli Accordi misti costituiscono lo strumento giuridico del quale gli Stati membri e l'Unione europea – ciascuno nei limiti delle rispettive competenze – si avvalgono per negoziare, sottoscrivere e dare attuazione a obblighi assunti con Stati terzi. Ciò significa che, oltre alla stessa UE, i paesi dell'UE diventano parti contraenti nei confronti delle parti contraenti extra UE. Gli Accordi misti rilevano sotto il profilo del diritto internazionale poiché creano una obbligazione che è al tempo stesso degli Stati membri e dell'Unione, ma sono rilevanti anche sotto il profilo del diritto europeo in quanto s'inseriscono nell'ordine giuridico europeo.

Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo – che si compone di 52 articoli – per quanto attiene alle norme di competenza della Commissione, segnala quelle norme che nei settori degli audiovisivi e dei media – articolo 29 – e in quelli delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione – articolo 30 – incoraggiano la coopera-

zione mediante attività congiunte, comprese iniziative di formazione e di ricerca, l'intensificazione delle relazioni tra i rispettivi operatori e la mobilità. Analoghe previsioni, all'articolo 33, disciplinano le materie dell'istruzione e della cultura e individuano modalità e strumenti per espandere la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture, tra cui: la realizzazione di iniziative comuni (anche nella cornice della Fondazione AsiaEuropa); lo scambio di informazioni, competenze tecniche, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche; 3) la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma «Erasmus mundus» o analoghi programmi.

Nell'articolo 35 l'impegno delle Parti nel settore dell'occupazione e degli affari sociali investe in particolare la dimensione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità tra i sessi, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione, secondo un'esigenza ripetutamente ribadita da parte italiana in seno alle competenti assise europee. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano altresì a rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali nel lavoro, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Le Parti riaffermano il proprio impegno a ratificare e applicare le convenzioni fondamentali dell'OIL e a prendere in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che

dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1104).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla XI Commissione la proposta di legge C. 1104 Barzotti, recante « Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Chiede al relatore, onorevole Giaccone, di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1104 testé abbinata.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 1104 Barzotti, testé abbinata alle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto, reca – analogamente alle ulteriori proposte di legge già in corso di esame presso la nostra Commissione – disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede che i dipendenti di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, possano richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Si specifica che, durante il periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere attività lavorativa incompatibile con il proprio stato di salute.

Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.

Per le citate malattie la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo si applica per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare.

La disposizione prevede infine che, decorso il termine di congedo, il lavoratore dipendente ha accesso prioritario, per lo svolgimento del proprio lavoro, ove possibile, alla modalità di lavoro agile.

L'articolo 2 prevede che i dipendenti di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti

danti o croniche possano fruire di ulteriori permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti fino a un massimo di dieci ore annue, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di paziente minore di età, i permessi sono attribuiti al genitore che lo accompagna alle visite di controllo.

La disposizione specifica che, per la fruizione di tali ore di permesso aggiuntive, il datore di lavoro, nel settore privato, domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale; nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo (con dotazione di 5 milioni di euro) per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti con malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli con laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

L'articolo 4 reca disposizioni attuative, prevedendo, nel dettaglio, che per le malattie oncologiche, le disposizioni del provvedimento si applicano dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le stesse disposizioni si applicano previa individuazione, con decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo al riconoscimento dei congedi e dei permessi indicati dal testo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, viene adottata la disciplina attuativa dell'articolo 2.

Si specifica, infine, che i citati decreti sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari com-

petenti per materia e per i profili finanziari.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver appreso dalle agenzie di stampa la notizia di una esplosione avvenuta presso la fabbrica « Sabino Esplosivi » di Casalbordino che ha provocato tre morti. Ricordato che la fabbrica in questione è già nota alle cronache per altri drammatici incidenti sul lavoro, ritiene che la notizia di questa ennesima tragedia debba spingere la XI Commissione a concentrarsi in modo particolare sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto, peraltro, di quanto già avvenuto di recente a Brandizzo e del sempre più preoccupante incremento di infortuni su lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, condivide quanto affermato dal deputato Scotto, facendo notare che è disponibile ad accogliere qualsiasi proposta proveniente dai gruppi al riguardo, al fine di dedicare la massima attenzione a tale delicato argomento. Dopo aver ricordato che il tema della diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro è già all'attenzione della Camera dei deputati, in particolare attraverso l'esame in sede referente presso la VII Commissione di provvedimenti di iniziativa parlamentare che riguardano l'insegnamento nelle scuole della materia della sicurezza sul lavoro, ritiene importante che la Commissione XI valuti un intervento serio su tale materia, eventualmente anche all'interno dei prossimi provvedimenti che il Governo presenterà in Parlamento. Ritiene, infatti, che la normativa sulla sicurezza sul lavoro sia già piuttosto stringente per quanto riguarda il versante delle sanzioni, ma sia lacunosa sotto il profilo della prevenzione. È dell'avviso che ci si debba occupare di tale tema con costanza ed efficacia, non soltanto in occasione di eventi

drammatici che determinano un numero elevato di morti, proprio nell'ottica di prevenire qualsiasi incidente sul lavoro. Fa presente che sarà sua cura contattare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di valutare eventuali iniziative sul tema.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-01295 Tenerini: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), replicando, esprime soddisfazione per la disponibilità manifestata dal Governo, facendo notare che un eventuale trasferimento della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo determinerebbe seri problemi alla popolazione interessata – tra cui un numero elevato di persone anziane – ponendo a rischio servizi fondamentali alla collettività e determinando un ingolfamento della stessa sede di Milazzo. Auspica che il Governo intervenga con efficacia al fine di mantenere il funzionamento della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto.

5-01296 Soumahoro: Predisposizione di nuove procedure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, fa notare che si sarebbe aspettato risposte puntuali da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, invece, sono mancate, atteso che il rappresentante del Governo si è limitato a richiamare la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Evidenzia come il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, che richiama la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non possa essere ignorato nel caso dell'incidente di Brandizzo, lamentando l'assenza di qualsiasi precisazione da parte dell'Esecutivo che possa far luce sulla forma di appalto utilizzata, sulla natura dei rapporti di lavoro coinvolti, sul numero di ispezioni svolte, sulle condizioni di lavoro riscontrate. Si chiede quale iniziativa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda assumere, anche in collaborazione con il Ministero infrastrutture e dei trasporti, soprattutto in relazione alla gestione degli appalti e dei subappalti, per garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.

5-01297 Scotto: Iniziative volte a garantire un più corretto funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ritiene che la piattaforma richiamata dal rappresentante del Governo non sia convincente, dal momento che, peraltro, non è prevista alcun coordinamento con l'attività dei centri per l'impiego. Fatto notare che l'opacità delle informazioni contenute in tale piattaforma, nonostante le rassicurazioni fornite dal Governo in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di riferimento e al settore di inquadramento, rischia di determinare un ulteriore allontanamento dei cittadini dalla pubblica amministrazione, osserva che il suo gruppo continuerà a monitorare la questione al fine di assicurare maggiore trasparenza a beneficio della collettività.

5-01298 Barzotti: Sul corretto inquadramento contrattuale degli educatori.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, ricordando che sulla questione sul corretto inquadramento contrattuale degli educatori il suo gruppo ha presentato altri atti di sindacato in attesa di risposta. Ritiene ne-

cessario che il Governo, anche in occasione dell'esame della prossima legge di bilancio, valuti l'istituzione di un fondo specifico, anche al fine di individuare risorse certe che garantiscano un ristoro economico per i danni causati dal sottoinquadramento protrattosi, per molti soggetti, per lungo tempo.

Tiziana NISINI, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 settembre 2023.

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L'audizione è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-01295 Tenerini: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono assumere affinché la sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto non venga trasferita presso altra struttura.

In via preliminare, rappresento che sono stati acquisiti elementi da parte dell'INPS.

L'Istituto ha dichiarato che sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1 e dall'articolo 17, comma 1, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'istituto (adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020) i Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano hanno la responsabilità di assicurare la creazione di valore per gli utenti al fine di garantire una efficace erogazione dei servizi e una efficiente gestione dei processi istituzionali delle strutture territoriali di competenza.

In tale ottica, le stesse disposizioni di regolamento assegnano al Direttore regionale e al Direttore di Coordinamento metropolitano anche « il compito di formulare proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali e le compe-

tente delle strutture sul territorio di competenza » (articoli 16, comma 3, lettera *p*) e 17, comma 4, lettera *o*)).

Eventuali proposte o progetti di riassetto territoriale si basano, in ogni caso, sul principio di garanzia di efficace presidio del territorio di riferimento e sono istruite nel rispetto dei ruoli istituzionali coinvolti.

L'INPS ha comunicato che è in corso di studio un processo di riorganizzazione delle sue strutture nell'ambito della provincia di Messina che si prefigge l'obiettivo di riequilibrare i carichi di lavoro sul territorio e, per conseguenza, favorire un miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'istituto anche nei confronti delle aziende operanti sul territorio.

Rassicuro, in conclusione, agli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilerà sulla questione posta e che, ad ogni modo, l'INPS ha garantito la propria presenza sul territorio della provincia di Messina, realizzando tutte le misure idonee ad assicurare la funzionale presa in carico della domanda di servizio dell'utenza e salvaguardare le esigenze delle fasce più deboli della popolazione.

ALLEGATO 2

5-01296 Soumahoro: Predisposizione di nuove procedure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo, l'onorevole interrogante porta all'attenzione del Governo il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamando in particolare i tragici eventi occorsi di recente presso la stazione ferroviaria di Brandizzo.

La sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una priorità governativa; per questo motivo è stato istituito uno specifico tavolo tecnico sulla sicurezza e sono state già messe in atto una serie di misure contenute nel cosiddetto decreto lavoro (n. 48 del 2023).

Con specifico riferimento ai tragici eventi accaduti nel comune di Brandizzo, sono tuttora in corso gli approfondimenti istruttori condotti dalla Autorità giudiziaria e dagli organi di Polizia giudiziaria, nell'ambito dell'attività delegata dalla Magistratura competente.

In tema di trasporto ferroviario, la disciplina applicabile è contenuta nella legge n. 191 del 1974, il cui articolo 35 prevede che la programmazione delle attività di vigilanza viene svolta dall'ispettorato nazionale del lavoro congiuntamente al personale delle Ferrovie per la prevenzione degli infortuni.

Il settore dei trasporti rientra tra quelli prioritari sui quali l'ispettorato Nazionale del lavoro indirizza la vigilanza per le verifiche in materia di salute e sicurezza, così come declinato all'interno del documento di programmazione della vigilanza dell'ispettorato nazionale del lavoro per l'anno in corso.

È stata, altresì, attivata una vigilanza straordinaria («*Operazione Safety first*») volta ad intensificare l'attività di controllo in edilizia e nei cantieri relativi ad appalti pubblici, avviati per la realizzazione di pro-

getti di efficientamento e di manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali realizzate sulla rete ferroviaria e stradale.

I controlli previsti sono focalizzati sui cantieri caratterizzati da una elevata complessità progettuale e difficoltà esecutiva, per cui sono richiesti tempi rapidi di realizzazione o completamento che incidono sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro, aumentando sensibilmente il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori impiegati in tali mansioni, soprattutto in presenza di catene di appalti e subappalti.

Evidenzio altresì che la materia della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito ferroviario rientra nella competenza primaria, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, interpellato sul tema, ha comunicato che per assicurare l'indirizzo e il controllo dei processi e delle attività produttive relative alla circolazione dei treni e all'esercizio ferroviario, alla sicurezza del lavoro e alla tutela ambientale, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) si è dotata di una serie sistematizzata e organica di provvedimenti organizzativi e procedurali che, nel loro insieme, costituiscono il Sistema integrato di gestione per la sicurezza (SIGS). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha altresì chiarito che per gli interventi relativi all'armamento ferroviario è stato istituito uno specifico Sistema di Qualificazione.

Uno dei processi principali del Sistema di gestione della sicurezza ferroviaria riguarda la programmazione dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Qualora nel corso degli interventi si dovesse verificare l'esigenza di dover disporre di una maggiore durata dell'interruzione rispetto a quanto programmato, secondo quanto

riferito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è garantito un maggior spazio di intervento nel rispetto delle procedure vigenti finalizzate ad assicurare gli standard di sicurezza richiesti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che RFI ha l'obiettivo di consolidare e potenziare in un'ottica di miglioramento continuo la cultura della sicurezza, attraverso varie iniziative fra cui l'attivazione lo scorso aprile di un apposito progetto, l'istituzione di una *Safety Academy* e attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro con gli altri gestori europei.

Per implementare ulteriori misure per il settore ferroviario è necessario un intervento mirato da compiersi con azioni congiunte con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della particolarità delle mansioni svolte dai lavoratori del settore.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sempre assicurato la più ampia disponibilità a proseguire il confronto per la predisposizione dei provvedimenti previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 volti al riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di particolari settori, come anche quello ferroviario, tenendo conto delle particolari esigenze e delle peculiarità organizzative dei medesimi.

Concludo assicurando la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema segnalato dall'onorevole interrogante nella consapevolezza che il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono tra i principi fondamentale della nostra Costituzione.

ALLEGATO 3

5-01297 Scotto: Iniziative volte a garantire un più corretto funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono assumere in merito al contenuto degli annunci pubblicati all'interno della Piattaforma SIISL e all'accesso alla stessa da parte dei centri per l'impiego.

In via preliminare, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto dell'8 agosto 2023, ha dato attuazione alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 48 del 2023 sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, il cui obiettivo è agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, segnalare i corsi di formazione e riqualificazione nonché assicurare l'interoperabilità tra i diversi sistemi e piattaforme coinvolte (SIU, MyAnpal, Sistemi regionali, GePI) al fine di consentire l'incrocio dei dati per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL) e Assegno di inclusione (Adi).

La piattaforma, pertanto, è assimilabile ad un sistema informativo integrato che raccoglie dati da diverse fonti utilizzando componenti già operative.

In merito ai contenuti delle offerte di lavoro, la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta che la piattaforma costituisce un aggregatore delle banche dati relative alla domanda e offerta di lavoro ma non realizza direttamente il « *matching* » tra datore di lavoro e lavoratore, che av-

viene, invece, attraverso i servizi per il lavoro collegati.

Come da prassi, difatti, in tutte le piattaforme e annunci di lavoro non viene indicata la retribuzione ma solo il richiamo al contratto collettivo di riferimento e al settore di inquadramento.

Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro prendono in carico la disponibilità del candidato e lo contattano per fissare un colloquio di preselezione nel corso del quale si forniscono tutte le informazioni di dettaglio sull'offerta di lavoro, incluse quelle relative, ad esempio, alla parte variabile o ad altro *benefit* che possono essere riconosciuti.

Per quanto riguarda, infine, l'accesso dei Centri per l'impiego alla Piattaforma SIISL, si rappresenta che l'obiettivo della stessa (di garantire l'interconnessione delle piattaforme già esistenti) non comporta ripercussioni sugli applicativi gestionali già in uso da parte dei centri per l'impiego che, quindi, continuano ad utilizzare i loro sistemi, ossia la piattaforma SIU (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) che in ogni caso è direttamente collegata al SIISL, garantendo pertanto la conoscenza e la condivisione dei dati.

I centri per l'impiego, dunque, vedono i dati di ritorno sui loro sistemi, con il vantaggio di non dover cambiare in alcun modo operatività e azioni di routine, senza — peraltro — maggiori oneri per lo svolgimento di tali attività.

ALLEGATO 4

5-01298 Barzotti: Sul corretto inquadramento contrattuale degli educatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono assumere al fine di assicurare il corretto inquadramento contrattuale di tutti gli appartenenti alla categoria professionale degli educatori, nonché un ristoro economico per i danni causati dal sotto inquadramento degli stessi.

In particolare, gli interroganti evidenziano come all'adeguamento, da parte di alcune cooperative sociali, dei livelli contrattuali degli educatori — attuato mediante il passaggio dal livello D1 a quello D2 — non abbia fatto seguito il corrispondente incremento retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Con specifico riferimento al quesito formulato dall'interrogante, evidenzio che la verifica del corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori — e il riconoscimento delle eventuali pretese risarcitorie — non può che essere oggetto di valutazione, effettuata caso per caso, da parte degli organi di vigilanza ovvero in sede giudiziale.

In ogni caso, mi preme sottolineare che l'ispettorato Nazionale del Lavoro effettua controlli sulla corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro.

Infine, rassicuro gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali porrà la massima attenzione alla questione oggetto di interrogazione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114

RISOLUZIONI:

7-00051 Marianna Ricciardi: In materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Discussione e rinvio</i>)	111
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01287 Zanella: Chiarimenti in merito alla sostituzione del vaccino nazionale Reithera con il vaccino Sputnik	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-01286 Malavasi: Iniziative per assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini della regione Sardegna	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	117
5-01288 Ciancitto: Iniziative per inserire i dispositivi di misurazione dell'indice INR nella lista dei presidi sanitari forniti gratuitamente	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	119
5-01289 Bonetti: Iniziative volte a revocare l'uso obbligatorio delle mascherine e ad estendere l'obbligo di vaccinazione anti-Covid al personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali	112
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	120
5-01290 Marianna Ricciardi: Iniziative per garantire che l'avvio dell'anno scolastico non comporti un aumento dei contagi da COVID-19	113
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 113 Panizzut, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.	
Audizione di Vanni Oddera, campione di <i>freestyle motocross</i> , e Raffaele Prisco, coordinatore della direzione tecnica della Federazione motociclistica italiana	113
Audizione di Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova, e Giulia Zucchetti, responsabile Psiconcologia presso la struttura complessa Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino	113

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente ha avuto luogo lo svolgimento della relazione e si è aperta la discussione.

Non essendoci altre richieste di intervenire in discussione, dà la parola alla relatrice, deputata Morgante, per l'illustrazione della proposta di parere da lei predisposta.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), precisando di intervenire a nome del suo gruppo sulle disposizioni del provvedimento in esame di competenza della XII Commissione, in relazione a quanto disposto dall'articolo 9 invita ad una maggiore prudenza rispetto al superamento delle disposizioni relative al monitoraggio del COVID-19 e all'isolamento dei soggetti positivi, in considerazione del significativo incremento del numero dei contagi registrato nelle ultime settimane. Nel ribadire la necessità di una mantenere una vigilanza costante sul livello di diffusione del COVID-19, valuta favorevolmente le recenti misure del Ministero della salute in tema di accesso alle strut-

ture ospedaliere, che trova tuttavia in contraddizione con il contenuto della disposizione in esame.

Per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, rileva che la modalità utilizzata per reperire risorse per contrastare le dipendenze si traduce di fatto in una riduzione dei finanziamenti per altre importanti destinazioni attualmente previste dalla normativa sull'8 per mille, tra cui la lotta alla fame nel mondo, l'assistenza ai migranti e l'adeguamento strutturale degli edifici scolastici. Rileva, inoltre, che non si prendono in considerazione temi fondamentali come quelli della prevenzione e dell'educazione dei giovani rispetto alle dipendenze. Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito da parte del suo gruppo e l'astensione sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Andrea QUARTINI (M5S), ricollegandosi all'intervento svolto nella seduta precedente, dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere, con l'auspicio che il testo in esame possa essere migliorato nel corso della fase emendativa presso le Commissioni competenti in sede referente. Nel riconoscere il superamento dell'emergenza sanitaria, invita a mantenere comunque un atteggiamento prudente nei confronti della diffusione del COVID-19 e a monitorare con attenzione la sua evoluzione. Ribadisce, quindi, le proprie perplessità rispetto alla discrezionalità prevista dagli articoli 7 e 8 nell'utilizzo delle risorse per contrastare le dipendenze, segnalando l'assenza di ogni riferimento ad azioni preventive al riguardo.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, ricorda che con la cessazione dello stato di emergenza dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità vengono a mancare i presupposti per l'utilizzo di strumenti di carattere eccezionale, dichiarandosi convinta che i cittadini italiani sapranno in ogni caso agire con prudenza e con senso di responsabilità. Evidenzia, quindi, come il comma 2 dell'articolo 9 non preveda af-

fatto la cessazione del monitoraggio sulla diffusione del COVID-19 ma si limiti ad abolire la previsione di rango legislativo in base alla quale esso doveva essere effettuato quotidianamente, demandando alle competenti strutture del Ministero della salute le decisioni circa la sua periodicità, in ragione dell'evolversi della situazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00051 Marianna Ricciardi: In materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola alla deputata Marianna Ricciardi per l'illustrazione del testo della risoluzione di cui è prima firmataria.

Marianna RICCIARDI (M5S) evidenzia che l'atto di indirizzo in discussione nasce dalla necessità di ribadire il carattere prioritario della tutela della salute dei pazienti, contrastando le pratiche oggetto della cosiddetta medicina difensiva. Ricorda, infatti, che ancora troppo spesso, al fine di prevenire un eventuale contenzioso legale, si prescrive un numero eccessivo di prestazioni sanitarie o, al contrario, ci si astiene

dall'intervenire nel caso di situazioni troppo complesse. Nel primo caso si determina un incremento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale, stimato in circa 10 miliardi di euro annui, nonché un aumento dei tempi di attesa per i pazienti. Sottolinea, quindi, la necessità di intervenire al riguardo, anche al fine di rendere più sereno il clima nel quale gli operatori sanitari si trovano a svolgere le loro funzioni.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) sottolinea la centralità del tema oggetto della risoluzione presentata dalla collega Ricciardi, segnalando la necessità di intervenire per introdurre alcune modifiche alla legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità sanitaria, che evidentemente non è stata sufficiente per individuare un giusto punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Nel ricordare che nella gran parte dei casi i processi penali in ambito sanitario terminano con un'assoluzione e che vi è un contenzioso civile di dimensioni estremamente rilevanti, segnala che attualmente molte strutture sanitarie trovano molte difficoltà nello stipulare polizze assicurative a un costo sostenibile.

Dopo aver fatto presente che sia presso il Ministero della giustizia che presso il Ministero della salute sono in corso approfondimenti circa le misure da adottare, ritiene importante approfondire il tema della responsabilità sanitaria anche all'interno della XII Commissione, tenendo presente l'obiettivo della riduzione dei costi e delle liste di attesa.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.20.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere le interrogazioni a risposta immediata prima della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

In assenza di obiezioni, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01287 Zanella: Chiarimenti in merito alla sostituzione del vaccino nazionale Reithera con il vaccino Sputnik.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, nel riservarsi di valutare con attenzione la risposta fornita dal rappresentante del Governo e con l'auspicio che il tema possa essere oggetto di approfondimento anche da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria che dovrebbe essere prossimamente costituita, ribadisce l'esigenza di un chiarimento rispetto alle motivazioni alla base della decisione di interrompere le ricerche che avrebbero potuto portare allo sviluppo di un vaccino italiano per il COVID-19.

Osserva al riguardo che il completamento delle ricerche avviate avrebbe rappresentato anche un'importante sfida all'oligopolio di fatto delle multinazionali farmaceutiche in ambito vaccinale.

5-01286 Malavasi: Iniziative per assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini della regione Sardegna.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, nel ritenere legittima l'attenzione della cittadinanza sulle vicende oggetto della propria interrogazione al di là delle verifiche su alcuni aspetti specifici, ribadisce che la notevole perdita di posizioni della regione Sardegna all'interno della classifica relativa all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza rappresenta in ogni caso un dato oggettivo. Valutando favorevolmente lo svolgimento delle verifiche richiamate nella risposta fornita dal rappresentante del Governo, riafferma l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini l'erogazione delle cure, in particolare in una regione come la Sardegna nella quale l'insularità rende ancora più complessi gli spostamenti dei pazienti. In conclusione, ribadisce che il Partito Democratico continuerà a vigilare per la difesa di un sistema sanitario universalistico.

5-01288 Ciancitto: Iniziative per inserire i dispositivi di misurazione dell'indice INR nella lista dei presidi sanitari forniti gratuitamente.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta esauritiva, dichiara che si impegnerà per promuovere l'inserimento dei dispositivi di misurazione dell'indice INR all'interno dei livelli essenziali di assistenza.

5-01289 Bonetti: Iniziative volte a revocare l'uso obbligatorio delle mascherine e ad estendere l'obbligo di vaccinazione anti-Covid al personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), replicando, sottolinea come l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato rappresenti soprattutto un invito a tenere nella dovuta considerazione le esigenze delle persone in una condizione di particolare fragilità, a partire da quelle con disabilità intellettive, rispetto all'uso delle mascherine. Ritiene che al fine di tutelare adeguatamente le persone fragili si dovrebbe puntare soprattutto sulla promozione delle vaccinazioni anti-Covid.

5-01290 Marianna Ricciardi: Iniziative per garantire che l'avvio dell'anno scolastico non comporti un aumento dei contagi da Covid-19.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, precisa che la particolare attenzione alla dimensione scolastica per quanto concerne la diffusione del COVID-19 è dovuta al fatto che nelle fasce più giovani della popolazione vi è un maggior numero di casi asintomatici e si registrano più facilmente condizioni di assembramento. Invita, quindi, a prestare la necessaria attenzione per prevenire la trasmissione del virus a soggetti

anziani o fragili eventualmente presenti nei nuclei familiari della popolazione scolastica.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 113 Panizzut, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

Audizione di Vanni Oddera, campione di freestyle motocross, e Raffaele Prisco, coordinatore della direzione tecnica della Federazione motociclistica italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.

Audizione di Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova, e Giulia Zucchetti, responsabile Psiconcologia presso la struttura complessa Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione » (C. 1373 Governo);

considerato, in particolare, il contenuto dell'articolo 9 del provvedimento che, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale causata dalla pandemia di Covid-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 5 maggio 2023, e dell'evoluzione del quadro clinico dei casi di COVID-19, prevede l'abrogazione delle misure dell'isolamento per i soggetti positivi al SARS-CoV-2 e dell'autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti positivi e introduce una nuova normativa sul moni-

toraggio della situazione epidemiologica, fermo restando in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

tenuto conto, altresì, delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge, che recano disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, prevedendo, rispettivamente, che la quota parte di spettanza statale del gettito dell'otto per mille dell'Irpef, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche e che la medesima finalità sia inclusa a regime, per gli anni successivi, tra le destinazioni della quota Irpef dell'otto per mille,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01287 Zanella: Chiarimenti in merito alla sostituzione del vaccino nazionale ReiThera con il vaccino Sputnik.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla sperimentazione del vaccino ReiThera-Spallanzani che, mi preme precisare, regione Lazio ha sottoscritto, in data 16 aprile 2020, un Protocollo di Intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'IRCCS «Lazzaro Spallanzani», che ha sancito l'impegno congiunto delle parti a promuovere ogni necessaria azione per contribuire alla soluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, attraverso l'iniziativa di ricerca, tecnico-scientifica, mirata alla individuazione di un vaccino contro il COVID-19.

Nell'ambito di tale Protocollo il 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una Convenzione fra la regione Lazio e l'IRCCS «Lazzaro Spallanzani» Istituto Nazionale Malattie Infettive – INMI relativa al «Progetto per la costruzione, caratterizzazione e produzione in "Good Manufacturing Practice"» – GMP di un vaccino basato su un vettore adenovirale non replicativo codificante la proteina S del COVID-19.

Il Progetto prevedeva la realizzazione di studi pre-clinici finalizzati al rilascio di un lotto di vaccino per uso umano sperimentale e di uno studio clinico di fase 1.

La Convenzione ha previsto un finanziamento regionale di 5 milioni di euro con modalità di trasferimento delle risorse a cura della Direzione regionale:

il 50 per cento del costo del Progetto, è stato erogato nel 2020, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, entro 30 giorni dall'istanza scritta dell'INMI;

una seconda *tranche* di pari al 40 per cento, del contributo regionale è stata trasferita nel 2021, all'esito della presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento scientifico e finanziario del progetto di ricerca, contenente l'indica-

zione dei risultati raggiunti in rapporto agli indicatori di risultato riportati nel progetto stesso;

il saldo pari al 10 per cento del contributo regionale, a seguito della verifica della relazione finale, validata dal Comitato scientifico internazionale, contenente l'indicazione dei risultati raggiunti in rapporto agli indicatori di risultato contenuti nel progetto stesso, e del rendiconto delle spese sostenute.

La Convenzione tra la regione Lazio e l'IRCCS «Lazzaro Spallanzani» è venuta a scadenza il 28 novembre 2021.

L'INMI ha condotto fino al suo completamento la sperimentazione di fase 1 sul vaccino GRAD-CoV-2 di ReiThera, i cui risultati sono stati pubblicati su autorevoli riviste scientifiche: tale sperimentazione è l'unica per cui INMI ha ricevuto un finanziamento erogato da regione Lazio e CNR.

Si precisa, inoltre, che la conduzione della sperimentazione di fase 2 non rientrava tra gli obiettivi del progetto in questione. La stessa, infatti, è stata sviluppata dalla società ReiThera con fondi propri.

L'INMI – pur non avendo ricevuto finanziamenti per tale fase 2, né alcun mandato ad organizzarla – ha comunque partecipato a tale fase di sperimentazione, tramite un proprio ricercatore, in veste di coordinamento scientifico, condividendo i risultati in sede di pubblicazione. Peraltro, i risultati dello studio di fase 2, pur interessanti dal punto di vista scientifico, appaiono totalmente irrilevanti in termini clinici e di sanità pubblica, in quanto i vaccini basati sulla medesima tecnologia non sono al momento più impiegati nella popolazione.

Quanto al vaccino Sputnik V – mai autorizzato dall'EMA e per il quale nes-

suna sperimentazione è stata sottoposta all'AIFA – il Memorandum d'Intesa per la collaborazione scientifica e lo scambio di materiali e conoscenze tra l'INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS – regione Lazio e il Centro Nazionale di Ricerca Epidemiologica e Microbiologica N.F. Gamaleya e il Fondo Russo degli Investimenti Diretti, approvato dalla regione Lazio nel mese di aprile 2021, mirava a favorire attività di collaborazione e scambi tra professionisti, tramite reciproche visite volte, nel rispetto dei regolamenti nazionali ed internazionali vigenti, finalizzati a:

- 1) Ideazione e pianificazione di specifiche attività di ricerca;
- 2) Scambio di conoscenze, competenze pratiche o procedure specifiche;
- 3) Scambio di conoscenze teoriche;
- 4) Condivisione di ipotesi e disegni di studi.

Il suindicato Protocollo di collaborazione prevedeva altresì la possibilità di esplorare modalità di realizzazione di studi clinici, anche basati sull'utilizzo di «Sputnik V», subordinatamente alla relativa approvazione da parte di autorità competenti per l'Italia, da definirsi tramite protocolli di studio da sottoporsi per approvazione all'Autorità regolatoria e al Comitato etico competenti.

La copertura degli oneri finanziari scaturenti dal citato Accordo non ha compor-

tato alcuna specifica destinazione di risorse da parte della regione Lazio.

La realizzazione di protocolli di studio in forza dell'Accordo rimandava alla disponibilità autonoma, da parte degli Enti coinvolti (INMI o Centro N.F. Gamaleya), di fondi da dedicare al programma, oltre ad altre risorse all'uopo acquisite, anche in esito a specifiche sponsorizzazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti territorialmente vigenti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'INMI, detto Ente ha condotto sul vaccino Sputnik-V unicamente studi di laboratorio sull'attività neutralizzante contro varianti emergenti (Omicron), pubblicati su una autorevole rivista scientifica internazionale, solo per puro interesse scientifico. Tali studi si sono conclusi prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, anche se l'effettiva pubblicazione sulla rivista è avvenuta a conflitto iniziato.

In ogni caso, delle attività relative a tali studi di laboratorio sono state informate le Autorità nazionali e regionali, e non sono state «disegnate» né avviate sperimentazioni cliniche su Sputnik-V da parte dei ricercatori dell'INMI.

Pertanto, non esiste alcun nesso tra gli studi di laboratorio effettuati dai ricercatori dell'INMI sullo Sputnik-V e lo sviluppo del vaccino GRAD-CoV-2 di ReiThera, al quale l'INMI ha partecipato negli ambiti del ruolo scientifico ad esso assegnato, dei contratti stipulati e dei finanziamenti ricevuti.

ALLEGATO 3

5-01286 Malavasi: Iniziative per assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini della regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione su una problematica molto ricorrente come quella delle liste di attesa.

Come è noto, durante la fase della pandemia, le problematiche relative ai tempi di attesa si sono acuite, rendendo molto più critico per i cittadini l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche.

Per affrontare tale situazione, il decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198, ha introdotto specifiche misure volte a favorire il recupero delle liste d'attesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per le prestazioni ospedaliere.

In particolare, è stata prevista la possibilità, per regioni e province autonome, di rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti già previste dalla legge di bilancio n. 234 del 2021 non utilizzate al 31 dicembre 2022.

È stata, inoltre, prevista la possibilità di avvalersi, sino al 31 dicembre 2023, delle misure già disposte dai provvedimenti adottati in stato di emergenza sanitaria, ivi compresa la possibilità di avvalersi delle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private convenzionate.

In attuazione alle suddette disposizioni presso la Direzione generale della programmazione del Ministero della salute è stato attivato un tavolo di monitoraggio che ha seguito costantemente lo stato di avanzamento delle attività di recupero delle prestazioni non erogate.

Le Regioni/PA sono state invitate a formulare e rimodulare Piani operativi di intervento, tenuto conto delle precipue misure organizzative regionali adottate per fronteggiare l'incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all'infezione da

SARS-CoV-2, sia a livello territoriale che ospedaliero.

Sebbene non tutte le regioni nel 2022 abbiano azzerato le liste d'attesa generatesi in epoca pandemica, il finanziamento e il supporto tecnico del Ministero hanno permesso di recuperare prestazioni che, se non fossero state soddisfatte con gli strumenti straordinari adottati, si sarebbero sommate ai nuovi bisogni di prestazioni del periodo post-critico, rendendo definitivamente disfunzionale il sistema di offerta.

La regione Sardegna, in particolare, nel corso del 2022 ha presentato un piano operativo con il quale aveva stimato di recuperare il 29 per cento delle liste di attesa dei ricoveri ospedalieri, il 100 per cento delle prestazioni ambulatoriali e il 100 per cento delle prestazioni di *screening*.

Va evidenziato inoltre che la regione Sardegna presenta una percentuale di garanzia (cioè il numero di prestazioni garantite nei tempi rispetto alle prestazioni totali da garantire, per una determinata classe di priorità) inferiore alle attese per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali in classe di priorità « D » (differibile) e « P » (programmata) e per gli interventi di tumore alla mammella e alla prostata.

In merito al caso segnalato dagli interroganti, premetto innanzitutto che, acquisiti i doverosi elementi dalla regione Sardegna, risulta che la notizia riportata dai media circa la necessità di rivolgersi ai centri della penisola per l'impossibilità di eseguire trattamenti di radioterapia in Sardegna, nel rispetto dei tempi tracciati dalle linee guida oncologiche nazionali, è destituita di ogni fondamento come documentato dai *report* dei tempi di attesa dei servizi di radioterapia dell'isola.

Nello specifico, la notizia di stampa riguarda la pubblicazione, anticipata su *in-*

ternet, di una certificazione specialistica radioterapica, parzialmente oscurata, con l'intestazione di un ente sanitario non più esistente dal 31 dicembre 2021, senza data, firma, generalità del paziente e prescrizioni terapeutiche, dove viene dichiarato che « a causa delle liste di attesa, purtroppo non è possibile rispettare una tempistica oncologica corretta ».

Dalle informazioni rese dall'Assessore regionale, che ha provveduto a rintracciare la certificazione originale, risulta che un paziente affetto da un tumore alla prostata veniva regolarmente preso in carico dalla struttura dell'ASL di Nuoro per il trattamento radioterapico in sede programmando per il 20 dicembre dell'anno corrente (3 mesi e 3 settimane dopo la visita) la Tomografia Computerizzata (TC di centraggio propedeutica all'immediato trattamento radiante nel rispetto dei tempi corretti di 4-6 mesi previsti dalle linee guida oncologiche nazionali.

In calce al certificato lo stesso medico però riportava, contraddicendosi palesemente, una frase in grassetto in cui affermava che « i tempi di attesa nel centro di Nuoro erano di circa sei mesi ed invitava il

paziente a trovarsi un centro fuori regione ».

Questa certificazione è stata impropriamente diramata su *internet* e sulla stampa e l'invito a recarsi fuori regione, che appare del tutto illogico visti i tempi di cura congrui proposti a Nuoro, ha generato tanto allarme soprattutto nei pazienti oncologici e nei loro familiari.

Sulla vicenda è in corso un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Nuoro, oltre che un'indagine interna all'ASL 3 di Nuoro.

Ciò considerato, l'Assessore ha proceduto a richiedere a tutti i centri di radioterapia sardi i loro tempi di attesa per isotipo tumorale a tutela di una corretta informazione per i pazienti oncologici e i loro familiari e a tutela di tutti gli operatori sanitari che, con abnegazione, sono quotidianamente sul fronte nel garantire i livelli essenziali di assistenza nonostante le note carenze di organico comuni a tutta Italia.

Dai riscontri pervenuti risulta che i centri interpellati hanno fornito i dati richiesti dall'Assessore garantendo tempistiche adeguate nell'erogazione delle prestazioni.

ALLEGATO 4

5-01288 Ciancitto: Iniziative per inserire i dispositivi di misurazione dell'indice INR nella lista dei presidi sanitari forniti gratuitamente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto in merito alla prospettiva di inserire i dispositivi di misurazione INR nelle liste dei presidi dispensati dal SSN.

Al riguardo, occorre premettere che la normativa di riferimento nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) è rappresentata dal Regolamento (UE) 2017/746 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, che non prevedono un'autorizzazione all'immissione in commercio, a differenza di quanto avviene in relazione ai farmaci, la cui autorità competente è l'Agenzia Italiana del farmaco.

I dispositivi per *test* autodiagnostici, sono dispositivi destinati dal fabbricante ad essere utilizzati da utilizzatori profani e possono pertanto essere usati a domicilio.

In questo caso la normativa prevede che un organismo notificato valuti, prima della messa a disposizione, la documentazione tecnica di tali *test*, compresi il progetto e l'utilizzabilità, per assicurare la facilità di utilizzo del dispositivo e la riduzione di rischio di errori da parte di utilizzatori profani, e rilasci un certificato CE in base alla richiamata normativa.

Il fabbricante, cui spetta la responsabilità della marcatura CE del dispositivo, deve assicurare che i prodotti da immettere sul mercato comunitario rispettino i requisiti essenziali di sicurezza ed efficacia delle prestazioni fissati nella citata normativa e che abbia eseguito la valutazione della con-

formità secondo le procedure previste dalla normativa stessa.

Per quanto riguarda l'inserimento dei dispositivi di misurazione INR nella lista dei presidi sanitari forniti gratuitamente ai soggetti ritenuti idonei, rappresento che, detta possibilità è condizionata all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Devo ricordare in merito che, ai sensi della vigente normativa, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale esamina tutte le richieste di inclusione nei LEA di nuove prestazioni o servizi, modifica di prestazioni o servizi già inclusi nei LEA, esclusione di prestazioni o servizi inclusi nei LEA, nuova esenzione per patologia o modifica delle prestazioni erogabili in esenzione.

Le richieste di inclusione, esclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA possono essere avanzate dai cittadini e associazioni di pazienti, dal Ministero della salute o dalle Istituzioni da esso vigilate, Aziende produttrici e loro associazioni.

Concludo rappresentando che i potenziali proponenti che appartengono alle categorie che ho appena elencato, possono inoltrare le proprie richieste attraverso la compilazione di moduli specifici per ciascuna categoria.

ALLEGATO 5

5-01289 Bonetti: Iniziative volte a revocare l'uso obbligatorio delle mascherine e ad estendere l'obbligo di vaccinazione anti-Covid al personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In base all'« Aggiornamento nazionale relativo al periodo 28 agosto 2023-3 settembre 2023 dei dati della Sorveglianza Integrata COVID-19 », curato dall'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza dei casi diagnosticati e segnalati è pari a 31 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (21 agosto 2023-27 agosto 2023, 24 casi per 100.000 abitanti).

I tassi di malattia grave (ricovero, ricovero in terapia intensiva e decesso) sono stabili o in lieve aumento in tutte le fasce d'età.

L'Ordinanza del 28 aprile 2023, con la quale il Ministero della salute impone l'obbligo di indossare mascherine per lavoratori, utenti e visitatori nei reparti con pazienti « fragili » di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali fino al 31 dicembre 2023, richiama, tra le motivazioni in premessa, la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero (prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRES).

Detta nota fornisce le ragioni tecnico-scientifiche, basate sulle evidenze, in quanto aggiorna sull'andamento epidemiologico da COVID-19, a livello nazionale ed Europeo, e riferisce che « la Cabina di Regia, nel corso della riunione tenutasi in data 28 aprile 2023, ha ribadito l'opportunità, in particolare per le persone a maggior rischio di sviluppare una malattia grave in seguito a infezione da SARS-CoV-2, di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento ».

La stessa nota conclude: « si evidenzia la necessità di prorogare l'obbligo di uso di

dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura ».

Pertanto, l'Ordinanza in esame richiama le suddette conclusioni, disponendo la proroga dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei « reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse », in considerazione della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario di infezione SARS-CoV-2.

Al di fuori di queste situazioni più a rischio, è rimessa ai responsabili sanitari *in loco* (Direzioni sanitarie, Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta negli ambulatori), la valutazione relativa al caso specifico.

Conseguentemente, al primo paragrafo del comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza, che pone l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione respiratori nelle « strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi », vi è l'obiettivo di tutelare le persone caratterizzate da condizioni individuali di maggior rischio di progressione della malattia COVID-19.

In relazione alla richiesta di revoca delle citate misure di precauzione, rammento che, al secondo paragrafo del medesimo comma 1, dell'articolo 1, dell'ordinanza, le motivazioni della scelta relativa alle « strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali,

comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 », riguardano, più in generale, e soprattutto, le procedure cliniche-riabilitative ed il contesto residenziale che caratterizzano tali strutture, oltre alle condizioni individuali delle persone che frequentano le strutture citate.

Non è dunque sottintesa la condizione di immunodepressione dei singoli ospiti di tali strutture, bensì, si ritiene che le strutture siano caratterizzate da un rischio maggiore di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, a causa delle condizioni ambientali e delle attività che vengono svolte.

In relazione alla valutazione di estensione della vaccinazione anti-Covid e dei relativi richiami al personale delle strutture socio-sanitarie, segnalo che, in base al

decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 1991, l'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali è terminato in data 31 ottobre 2022.

Pertanto, a partire dal 1° novembre 2022, la vaccinazione anti COVID-19 non è più obbligatoria in Italia.

Resta fermo che, sulla base dell'evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, nonché della situazione epidemiologica, il Ministero può adottare le eventuali nuove indicazioni in merito alle misure di prevenzione dalla trasmissione del virus SARS-CoV-2, come da ultimo diramare con la nota circolare della Direzione della prevenzione sanitaria prot. n. 25613 dell'11 agosto 2023.

ALLEGATO 6

5-01290 Marianna Ricciardi: Iniziative per garantire che l'avvio dell'anno scolastico non comporti un aumento dei contagi da COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero precisare che, a fronte dell'elevata copertura vaccinale raggiunta, sia in termini di ciclo di base che di dosi *booster*, l'impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-19 si è fino ad ora mantenuto limitato.

Anche in ambito comunitario, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo dell'infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia finalizzata a contenere l'impatto clinico negativo dell'epidemia sulla salute pubblica.

Nonostante gli interventi nel « *setting* » scolastico possano essere specifici, è necessario sottolineare che la Scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto delle misure previste in ambito comunitario.

Allo stato attuale, anche per l'ambito scolastico sono quindi previste le misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 applicate al contesto più ampio della comunità, come da Circolare del Ministero della salute n. 25613 del 11 agosto 2023, « Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 ».

I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel « *setting* » scolastico, in relazione al quadro epidemiologico, consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza, e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

Proprio in questi giorni, in occasione della riapertura delle scuole, è stato avviato un confronto tra il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione e del merito, riguardante le misure di prevenzione da adottare nelle scuole per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 tra gli studenti e il personale scolastico a maggior rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19.

A tal riguardo, desidero segnalare che oggi 13 settembre 2023, presso questo Ministero, si svolge la prima riunione del Tavolo interministeriale, istituito per monitorare l'evolvere della situazione epidemiologica, e per valutare le eventuali misure di prevenzione ai fini della tutela delle popolazioni scolastiche fragili, composto da rappresentanti dei due Dicasteri, il quale si riunirà con cadenza periodica.

Quindi, l'attenzione nei confronti dei rischi di contagio dovuti al COVID-19 permane alta.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	142

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	124
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	128
Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	130
Sull'ordine dei lavori	132
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
AVVERTENZA	141

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018».

Evidenzia che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali, contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali. Sottolinea, infatti, che esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione agricoltura, segnala che l'articolo 10 dell'Accordo prevede lo scambio di informazioni e la collaborazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore su questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure SPS.

Inoltre, in considerazione del rilievo attribuito dalle Parti alla promozione dello sviluppo sostenibile, osserva che l'articolo 34 dell'Accordo di partenariato e cooperazione riflette l'impegno delle medesime Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, inco-

raggiando la condivisione delle migliori pratiche in determinati settori, tra cui l'ambiente costiero e marino, il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, chiede al relatore di illustrare la proposta di parere.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI *presidente*, avverte che le proposte di legge in esame, vertendo su analogo argomento, sono state abbinate d'ufficio.

Sostituendo il relatore, fa presente che le proposte di legge in esame recano disposizioni per il riconoscimento dell'agricoltore e dell'allevatore come custodi dell'ambiente e del territorio. Sottolinea, in particolare, che le due proposte intervengono in maniera simile su alcune tematiche.

Evidenzia che la proposta di iniziativa del senatore Bergesio, approvata dal Senato il 12 luglio scorso, si compone di 11 articoli, mentre la proposta dell'onorevole Caretta si compone di 6 articoli.

Segnala, in particolare, che l'articolo 1 della proposta Bergesio reca le finalità della legge, prevedendo che lo Stato, le regioni e le province autonome tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Fa presente che l'articolo 2 definisce agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano di almeno una delle seguenti attività:

manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

Evidenzia che l'articolo 3 disciplina la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Segnala che, in base al comma 2, per le predette finalità, i citati enti territoriali possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco disciplinato dall'articolo 5.

Osserva che l'articolo 4 prevede che per la conclusione dei contratti di collaborazione e per la stipula delle convezioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che intendono affidare con i medesimi contratti.

Segnala che l'articolo 5 disciplina l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome e al quale sono iscritti, su richiesta, gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Evidenzia che l'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, che viene celebrata la seconda domenica di novembre, al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto in-

carna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.

Sottolinea che, al fine di celebrare la Giornata nazionale, l'articolo 7 prevede che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Fa presente che, in base all'articolo 8, in occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.

Segnala che l'articolo 9 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, possa dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Evidenzia che l'articolo 10, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il premio «*De agricultura*», che viene riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema, autorizzando a tal fine la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dal 2023. Sottolinea che il successivo comma 2 stabilisce che il

premio è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Osserva che l'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria della legge.

Passando all'illustrazione della proposta Caretta, segnala che l'articolo 1 disciplina i medesimi argomenti di cui agli articoli 1 e 2 della proposta Bergesio. In particolare, evidenzia che il comma 1 prevede che, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato tutela e sostiene l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio. Fa presente che il comma 2 definisce gli agricoltori e allevatori custodi come gli imprenditori agricoli, singoli o in forma associata, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, che si occupano prevalentemente di:

salvaguardare l'ecosistema attraverso attività di manutenzione del territorio agrario, montano, forestale e boschivo;

tutelare il territorio attraverso la conservazione dell'assetto idraulico e idrogeologico dello stesso;

mantenere e proteggere la vegetazione da avversità atmosferiche e incendi;

conservare la biodiversità rurale tramite la salvaguardia della tradizione agricola locale e la valorizzazione delle varietà colturali e delle produzioni locali, al fine di concorrere, in particolare, alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole;

allevare razze animali e coltivare varietà vegetali locali, proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

diffondere la conoscenza, l'uso e le tradizioni legate alle risorse di cui gli stessi sono custodi;

conservare, tutelare e promuovere le formazioni arboree e vegetali monumentali.

Segnala che il comma 3 specifica che possono essere riconosciute come agricoltori e allevatori custodi anche le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano prevalentemente delle attività previste dal comma 2.

Fa presente che l'articolo 2 reca una delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività degli agricoltori e degli allevatori custodi, disponendo che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:

assicurare il rispetto della disciplina in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nonché l'armonizzazione, nel rispetto dell'autonomia legislativa delle regioni e delle province autonome, della normativa regionale e provinciale concernente gli agricoltori e gli allevatori custodi;

riconoscere, promuovere e tutelare le attività agricole e zootecniche svolte dagli agricoltori e dagli allevatori custodi;

tutelare le pratiche di preservazione della biodiversità rurale, di salvaguardia della tradizione agricola locale e di valorizzazione delle varietà colturali, con particolare riguardo alle pratiche virtuose di contrasto dell'abbandono del territorio agricolo;

promuovere le iniziative di tutela della memoria antica e recente relativa alle pratiche agricole e zootecniche tradizionali, nel rispetto delle specificità territoriali;

sostenere gli interventi volti alla conservazione e alla promozione delle formazioni arboree e vegetali monumentali;

promuovere le attività di messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi calamitosi in cui si svolgono le attività degli agricoltori e degli allevatori custodi;

promuovere il ruolo dell'agricoltore custode e dell'allevatore custode nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare alla luce delle moderne esigenze di tutela della sovranità alimentare nazionale.

Segnala che l'articolo 3 è volto a semplificare gli oneri fitosanitari per gli allevatori custodi, prevedendo che, ai fini dell'esecuzione del piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli, agli allevatori custodi che esercitano l'attività di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile si applicano unicamente gli oneri connessi alla redazione e all'esecuzione del piano di autocontrollo aziendale semplificato.

Fa presente che l'articolo 4, analogamente all'articolo 5 della proposta Bergesio, disciplina l'elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi, da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura nelle regioni di riferimento e nelle province autonome e al quale sono iscritti, su richiesta e gratuitamente, gli agricoltori e gli allevatori custodi. Osserva che viene previsto che le regioni e le province autonome pubblichino nel proprio sito *internet* istituzionale appositi bandi per l'individuazione degli agricoltori e degli allevatori custodi da inserire nel citato elenco, nei quali sono specificati le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione nonché le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Fa presente che l'articolo 5, analogamente all'articolo 3 della proposta Bergesio, disciplina appositi criteri di premialità, che possono essere individuati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con le regioni e con le province autonome interessate, nell'ambito dei piani di sviluppo regionale e dei piani strategici della politica agricola comune in favore degli agricoltori e degli allevatori custodi per la promozione dell'attività da essi svolta. Segnala, inoltre, che si prevede che le regioni e le province autonome possano riconoscere specifiche agevolazioni, compresa la riduzione delle imposte di propria competenza, in favore

degli agricoltori e degli allevatori custodi iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4.

Evidenzia, infine, che l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito alle intenzioni della maggioranza sull'esame dei provvedimenti in oggetto e, in particolare, se vi è la disponibilità ad accogliere proposte di modifica del testo della proposta Bergesio così come approvata presso il Senato.

Mirco CARLONI *presidente*, replicando all'onorevole Vaccari, fa presente che è intenzione della maggioranza approvare la proposta di legge Bergesio nel testo già approvato dal Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato

di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 64).

Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.

Evidenzia, quindi, che lo schema è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Sottolinea che le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Ricorda che il riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.

Segnala che il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e, dunque, entro il 31 gennaio, evidenziando che tale termine nella prassi è considerato non vincolante, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ricorda che, ai sensi del comma 43 del citato articolo 1 della legge n. 549 del 1995, la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente nella Tabella C della legge di bilancio e che tale previsione, a partire dal 2017, è da riferirsi alla seconda sezione della legge di bilancio e, in particolare, alla tabella concernente il relativo Ministero (in questo caso il Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste), in base alla recente riforma dei documenti di bilancio.

Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame provvede al riparto della somma stanziata sul capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, per l'anno 2023, presenta una disponibilità di risorse finanziarie pari a 300.000 euro.

Evidenzia che, rispetto alla citata disponibilità di risorse finanziarie, le somme che risultano oggetto di ripartizione per l'anno 2023 ammontano ad un totale di 281.820 euro.

In particolare, sottolinea che le somme ammesse a riparto dallo schema di decreto per il 2023 risultano assegnate ai seguenti beneficiari sulla base del punteggio conseguito (su 18 soggetti richiedenti):

1. Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura Piemontese – AGRION. Contributo richiesto: 25.000 euro, finalizzato all'organizzazione di una serie di incontri a carattere tecnico-divulgativi che si terranno nel corso dell'anno 2023 presso varie sedi della regione Piemonte. Punteggio 30/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

2. ITAL ICID. Contributo richiesto: 30.000 euro, finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione. Punteggio: 40/50. Contributo ammesso: 30.000 euro;

3. Associazione Comitato Festival internazionale dell'agricoltura. Contributo richiesto: 35.000 euro, per l'organizzazione del Festival dell'agricoltura « ColtivaTo » che si è tenuto dal 31 marzo al 2 aprile 2023 a Torino. Punteggio: 39/50. Contributo ammesso 25.000 euro;

4. Consorzio Polo Tecnologico Magona. Contributo richiesto: 25.000 euro, per l'organizzazione del convegno multidisciplinare « FOREVER FOOD » che si terrà a Pisa il 20 ottobre 2023. Punteggio: 41/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

5. Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione – ENR. Contributo richiesto: 25.000 euro, a supporto delle attività istituzionali dell'ente. Punteggio: 32/50. Contributo ammesso 25.000 euro;

6. Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali – FIDAF. Contributo richiesto: 25.000 euro, per l'organizzazione di eventi formativi e divulgativi a carattere tecnico-scientifico in favore degli iscritti alla Federazione. Punteggio: 34/50. Contributo ammesso: 10.400 euro;

7. Università degli studi di Pisa. Contributo richiesto: 23.450 euro, per l'organizzazione di un *workshop* a carattere internazionale dal titolo « *SAGE: Science, Agriculture, Gender & Environment: Recognizing Silent Spring, 60 years after publication* ». Punteggio: 36/50. Contributo ammesso: 20.000 euro;

8. Accademia italiana della vite e del vino – AIVV. Contributo richiesto: 25.000 euro, per lo svolgimento di attività di alta formazione destinato agli addetti del settore vitivinicolo che si svolgerà in almeno 3 regioni italiane. Punteggio: 44/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

9. Associazione italiana di agroecologia – AIDA. Contributo richiesto: 7.240 euro, per l'organizzazione del 3° Convegno nazionale di agroecologia che si è tenuto a Roma dal 30 marzo al 1° aprile 2023. Punteggio: 31/50. Contributo ammesso: 7.240 euro;

10. Accademia nazionale dell'olivo e dell'olio. Contributo richiesto: 22.300 euro, finalizzato alla realizzazione di un convegno a carattere internazionale che si terrà a Spoleto dal 28 al 29 settembre 2023, dal titolo « Innovazione in olivicoltura ed elaiotecnica per la sostenibilità di processo e la qualità e sicurezza dell'olio extra vergine di oliva ». Punteggio: 39/50. Contributo ammesso 22.300 euro;

11. Università degli studi di Palermo. Contributo richiesto: 50.000 euro, per l'or-

ganizzazione di un convegno a carattere internazionale dal titolo «Innovazioni per la sostenibilità delle produzioni vegetali in ambiente mediterraneo» che si terrà a Palermo, presso l'Aula Magna del Dipartimento SAAF dal 12 al 13 luglio 2023. Punteggio: 36/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

12. Università politecnica delle Marche. Contributo richiesto: 25.000 euro, per l'organizzazione di un ciclo di quattro seminari finalizzati a valorizzare il settore zootecnico marchigiano e le produzioni *made in Italy*. Punteggio 30/50. Contributo ammesso: 16.880 euro;

13. Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali – CORISSIA. Contributo richiesto: 40.000 euro, per la realizzazione e l'organizzazione del convegno internazionale dal titolo «*Climate change & sustainability Agriculture*». Punteggio 30/50. Contributo ammesso: 25.000 euro.

Osserva che dalla relazione tecnica annessa al provvedimento in esame si rileva che lo schema di riparto dei contributi che si propone è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MIPAAFT n. 608742 del 19 novembre 2021, recante «Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo».

Segnala che con la comunicazione del Direttore Generale dello sviluppo rurale n. 46199 del 31 gennaio 2023 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo per l'anno 2023 e che con successivo decreto n. 216433 del 21 aprile 2023 è stata istituita la Commissione con il compito di valutare le richieste. Fa presente che sono pervenute 18 richieste di contributo e che, considerata la citata disponibilità di risorse, potranno usufruire del contributo

tutte le istanze approvate come «IDONEE», ossia che hanno ottenuto un punteggio superiore a 30/50, sottolineando che la graduatoria di merito è stata approvata con decreto direttoriale n. 286958 del 5 giugno 2023.

Mirco CARLONI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

Atto n. 68.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto del Governo n. 68).

Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.

Segnala, quindi, che lo schema è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23. Ricorda, infatti, che il citato articolo 9 disciplina il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e, in particolare, il comma 3 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al fi-

nanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), della medesima legge n. 23 del 2022. Sottolinea che il citato comma 3 prevede, inoltre, che lo schema di decreto sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono chiamate a pronunciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione.

Fa presente che il successivo comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 23 del 2022 dispone che la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Segnala che, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, esso fa seguito al decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 658282, relativo alle modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, nonché ai requisiti e ai criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

Passando ad illustrare i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame, segnala che esso si compone di 3 articoli.

Fa presente che l'articolo 1 individua le risorse disponibili che corrispondono agli stanziamenti assegnati sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché alle somme iscritte in conto residui.

Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 2 quantifica in percentuale il riparto dello stanziamento del Fondo nonché delle risorse iscritte in conto residui tra gli ambiti di intervento di cui alla legge n. 23 del 2022, nel triennio. In particolare, segnala che:

alla realizzazione del marchio biologico italiano, di cui all'articolo 6 della legge n. 23 del 2022, sono destinate il 3,96 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 4,73 per cento delle risorse nel 2024 e il 3,33 per cento delle risorse nel 2025;

al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche, di cui all'articolo 8 della legge n. 23 del 2022, sono destinate l'11,89 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 14,19 per cento delle risorse nel 2024 e il 18,86 per cento delle risorse nel 2025;

al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), della legge n. 23 del 2022, sono destinate il 52,44 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 57,42 per cento delle risorse nel 2024 e il 74,48 per cento delle risorse nel 2025;

al finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 7 della legge n. 23 del 2022, sono destinate il 31,71 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 23,66 per cento delle risorse nel 2024 e il 3,33 per cento delle risorse nel 2025.

Osserva che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che, nell'ambito delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), della legge n. 23 del 2022, fino al cento per cento delle medesime risorse potrà essere destinato a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva.

Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 2 specifica che i progetti di ricerca di cui all'Avviso pubblico per la concessione di contributi per la ricerca in agricoltura biologica, adottato con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2020, trovano copertura nell'ambito della quota del Fondo destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), della legge n. 23 del 2022.

Segnala che l'articolo 2, comma 4, stabilisce che, qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità previste al comma 1, dette risorse eccedenti possono essere assegnate alle altre attività previste dal medesimo comma 1, nel rispetto degli ordinari criteri di flessibilità di bilancio, previa nuova determi-

nazione delle quote del Fondo da destinare ai predetti interventi, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Fa presente, infine, che l'articolo 3 dispone la trasmissione del decreto agli organi di controllo per la registrazione e la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Mirco CARLONI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Mirco CARLONI *presidente*, su richiesta del relatore, onorevole Davide Bergamini, propone di anticipare l'esame dell'atto del Governo n. 73, recante schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto n. 73), già previsto per domani, giovedì 14 settembre 2023.

La Commissione, all'unanimità, concorda.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla

salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Atto n. 73.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73).

Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.

Evidenzia che, in realtà, lo schema è sottoposto al parere parlamentare sulla base della delega prevista dall'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), ma anche sulla base della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Segnala che la delega contenuta nell'articolo 10 della legge di delegazione europea 2021 è appunto volta all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, nonché ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi prodotti attraverso tale metodologia. Sot-

tolinea che i principi e criteri direttivi contenuti nella delega fanno riferimento alla necessità di:

adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;

definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Osserva che l'articolo 19, invece, della legge n. 23 del 2022, senza un riferimento specifico alla normativa comunitaria, reca, anche in tal caso, una delega legislativa al Governo per la revisione, l'armonizzazione

e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, prevedendo i seguenti principi e criteri direttivi:

revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

Segnala che il provvedimento in esame attua, pertanto, in un unico atto entrambe le deleghe.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso si compone di 32 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e di cinque allegati.

Osserva che il Titolo I riguarda le finalità, l'ambito di applicazione e le definizioni e si compone degli articoli 1 e 2.

In particolare, sottolinea che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento. Osserva che il comma 1 fa riferimento all'attuazione del regolamento europeo 2018/848 mentre il comma 2 fa, invece, riferimento a quanto previsto nell'articolo 19 della legge n. 23 del 2022.

Segnala che l'articolo 2 elenca le definizioni contenute nel decreto legislativo, introducendo, in particolare, le definizioni di « verifica di conformità », « sigillo elettronico » ed « autorizzazione ».

Evidenzia che il Titolo II disciplina il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e si compone degli articoli da 3 a 16.

In particolare, segnala che l'articolo 3 disciplina il sistema di controllo in materia di produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo che:

il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica (comma 1);

i compiti di controllo sono delegati esclusivamente dal Ministero ad uno o più organismi di controllo, mediante il rilascio di un'autorizzazione; il Ministero, inoltre, affida a un'autorità di controllo i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati (comma 2);

la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli organismi di controllo è posta in capo all'autorità nazionale, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, le quali concorrono all'esercizio della vigilanza nell'ambito del territorio di propria competenza (comma 3);

al Ministero sono attribuiti i compiti di vigilanza degli stessi organismi e di controllo sugli operatori, che sono esercitati, unitamente a quelli connessi al rilascio delle autorizzazioni, dal destinatario per legge delle competenze statali in materia di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata e individuato quale autorità competente per l'attività di vigilanza nel vigente sistema di controllo (commi 4 e 5).

Fa presente che l'articolo 4, comma 1:

elenca i compiti dell'autorità di controllo, con particolare riferimento al regio-

lamento (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici nel territorio dell'Unione europea (controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere e i punti di immissione in libera pratica, decisione sulla conformità delle partite biologiche e validazione dei certificati nel sistema TRACES – *Trade Control and Export System*);

stabilisce che per i controlli fisici l'autorità di controllo possa richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero (comma 2);

prevede che il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisca la frequenza con cui l'autorità di controllo è chiamata ad effettuare i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica, definita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 e delle indicazioni fornite dalla Commissione europea (comma 3).

Segnala che l'articolo 5, prevede:

al comma 1, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte degli enti che devono essere accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065 « Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi »;

ai commi 2 e 3, i contenuti dell'istanza, tra i quali i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori e la procedura dell'analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialità, e i documenti relativi all'ente richiedente che devono corredare la medesima istanza;

al comma 4, la verifica da parte del Ministero della completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Segnala, in particolare, che, rispetto

alla normativa vigente, per le associazioni consortili senza fine di lucro è stata eliminata la deroga al requisito di assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo;

al comma 5, i tempi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, stabiliti entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa. Sottolinea che l'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato;

al comma 6, la durata dell'autorizzazione stabilita in 5 anni, la non trasferibilità e la rinnovabilità a seguito di richiesta della relativa da presentare almeno novanta giorni prima delle scadenze;

al comma 7 la pubblicazione dell'autorizzazione sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione;

al comma 8, l'affidamento al Ministero della tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea;

al comma 9 la specifica che il personale già valutato idoneo ai sensi del decreto attualmente in vigore può continuare ad operare in continuità con il presente provvedimento.

Fa presente che l'articolo 6, comma 1, disciplina i casi di sospensione dell'autorizzazione. Segnala che, rispetto alla normativa vigente, sono state eliminate le cause di sospensione legate a mancanze relative agli obblighi di comunicazione e trasmis-

sione dei dati da parte degli organismi di controllo. Sottolinea che il comma 2 reca la durata della sospensione da 3 a un massimo di 12 mesi e definisce le attività che l'organismo di controllo può svolgere, sotto la vigilanza del Ministero. Segnala che viene introdotta la possibilità di una sospensione parziale, legata ad una o più specifiche attività di controllo e certificazione autorizzate. Evidenzia che il comma 3 disciplina i casi di revoca dell'autorizzazione, riformulando la normativa attualmente vigente in un'ottica di proporzionalità e gradualità rispetto alle cause di sospensione. La revoca può essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione autorizzate (comma 4). La revoca comporta la caducazione della delega all'utilizzo del sigillo elettronico (comma 5). Le regioni e province autonome possono presentare proposta di revoca e sospensione dell'autorizzazione (comma 6). Fa presente che, per consentire tempestivamente agli operatori e ai gruppi di operatori di provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo, il comma 7 prevede l'obbligo per l'organismo di controllo revocato di informare gli operatori entro tre giorni dalla notifica. Sottolinea che viene prevista, inoltre, la pubblicazione del provvedimento di revoca sul sito del Ministero, per permettere agli operatori che vogliono rimanere nel sistema di operare la scelta del nuovo organismo di controllo. Osserva che il comma 8 disciplina la validità dei certificati emessi dagli organismi di controllo revocati. Sottolinea che l'organismo revocato può presentare una nuova richiesta di autorizzazione solo dopo 5 anni dalla data di pubblicazione della revoca sul sito del Ministero, e non dopo 3 come da normativa attualmente in vigore. Inoltre, i soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione non possono esercitare tali funzioni né prestare servizio di consulenza per almeno 3 anni nel settore dell'agricoltura biologica (comma 9). Infine, segnala che il comma 10 prevede che la sospensione e la revoca dell'autorizzazione siano disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Fa presente che l'articolo 7, comma 1, disciplina l'attività svolta dagli organismi di controllo secondo le procedure indicate nell'istanza di autorizzazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra operatori. Segnala che il comma 2 dispone che il personale degli organismi di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. Evidenzia che il comma 3 stabilisce che gli organismi di controllo devono garantire che il personale dipendente ed esterno mantenga riservate le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione.

Osserva che l'articolo 8, comma 1, contiene la definizione di « non conformità », che corrisponde al mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica. Sottolinea che i successivi commi, facendo riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/279, disciplinano i casi di non conformità « di scarsa entità » (comma 2), « grave » (comma 3) e « critica » (comma 4). Rileva che il comma 5 individua casi specifici in cui la non conformità è da considerarsi sempre critica, come, ad esempio, il caso in cui l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica. Segnala che il comma 6 prevede che la reiterazione di una medesima fattispecie determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta. Evidenzia che il comma 7 specifica i casi in cui le caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico si considerano compromesse, individuando una eccezione qualora la compromissione delle caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico dipenda dalla presenza di una sostanza non ammessa accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. Fa presente che il comma 8 dispone la facoltà da parte del Ministero di adottare misure opportune per evitare la presenza involonta-

ria di prodotti e sostanze non autorizzati nell'agricoltura biologica.

Segnala che l'articolo 9, comma 1, elenca le misure che vengono adottate dall'organismo di controllo nei confronti dell'operatore nel caso in cui sia riscontrata una fattispecie di non conformità, tra le quali, a titolo esemplificativo, la sospensione e la revoca del certificato. Osserva che il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la predisposizione di un catalogo comune di misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori in caso di accertata non conformità.

Fa presente che l'articolo 10 individua una serie di obblighi a carico degli organismi di controllo, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza, in relazione alla non conformità, quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e ispezioni *in loco* nel periodo più funzionale al controllo, ovvero di servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.

Rileva che l'articolo 11 prevede la designazione quale laboratorio nazionale di riferimento di un laboratorio del Ministero, da definirsi con successivo decreto da parte del Ministero medesimo, con il quale devono essere anche individuati i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli svolti dagli organismi di controllo al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Sottolinea che il Ministero istituisce e gestisce l'elenco dei laboratori ufficiali.

Evidenzia che l'articolo 12, comma 1, prevede la possibilità per un operatore di avvalersi dell'istituto della contropertizia nel caso sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse a seguito dei controlli ufficiali, stabilendo un termine di cinque giorni entro cui l'operatore deve comuni-

care all'organismo di controllo la volontà di procedere alla controperizia. Sottolinea che la controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova (comma 2), effettuato da un perito di parte individuato dall'operatore e iscritto in un albo professionale pertinente (comma 3). Sottolinea che, in base al comma 4, l'operatore può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento. Osserva che il comma 5 precisa che la richiesta di controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti che l'organismo di controllo è obbligato ad adottare.

Segnala che l'articolo 13 prevede che, in caso di controversia tra l'autorità competente e l'operatore sulla base della controperizia, l'operatore può contestare il risultato di laboratorio tramite la richiesta di attivazione, a proprie spese, della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, stabilendo un termine di venti giorni entro cui l'operatore è tenuto ad inviare la predetta richiesta all'organismo di controllo (comma 1). Evidenzia che il comma 2 stabilisce le modalità di ripetizione dell'analisi e la comunicazione dell'esito alle parti, mentre il comma 3 individua l'organismo di controllo quale soggetto competente a decidere sulla controversia e prevede la facoltà dello stesso di disporre ulteriori e opportuni incumbenti istruttori.

Osserva che l'articolo 14 disciplina ulteriori obblighi degli organismi di controllo, tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano l'obbligo di comunicare al Ministero le modifiche normative e organizzative, ivi comprese quelle relative all'assetto societario, intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione e di trasmettere al Ministero, per l'approvazione, eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo autorizzati per l'affidamento di attività di valutazione.

Fa presente che l'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori

biologici e sui risultati dei controlli tra il Ministero, gli organismi di controllo e gli organismi pagatori.

Rileva che l'articolo 16 disciplina gli obblighi degli operatori al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione nell'ambito delle attività di controllo. In particolare, sottolinea che il comma 1 prescrive l'obbligo per l'operatore che notifica l'attività con metodo biologico di entrare a far parte del sistema di controllo e, pertanto, assoggettarsi ad un organismo di controllo. Evidenzia che il comma 2 prescrive l'obbligo di fornire una dichiarazione in ossequio a quanto disposto dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) 2018/848 al momento dell'ingresso nel sistema di controllo, i cui contenuti minimi sono individuati dal comma 3. Osserva che il comma 4 individua i casi nei quali l'operatore può eliminare un sospetto di non conformità, tra cui, in particolare, segnala la possibilità di escludere tale sospetto nel caso in cui sia dimostrato che la presenza di una sostanza non ammessa sia dovuta ad una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile. Rileva che il comma 5 prescrive a carico dell'operatore l'obbligo di conservare la documentazione nonché di consentirne l'accesso ai soggetti competenti. Evidenzia che il comma 6 dispone a carico dell'operatore un obbligo di collaborazione con l'organismo di controllo nello svolgimento delle attività di controllo. Fa presente che il comma 7 dispone che l'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorità competente e dalla Commissione europea. Segnala che il comma 8 pone a carico dell'operatore un obbligo di comunicazione all'organismo di controllo in caso di contestazioni di irregolarità. Sottolinea che il comma 9 prescrive a carico dell'importatore e del primo destinatario l'utilizzo della piattaforma TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione. Rileva che il comma 10 prevede che, in caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può

procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.

Osserva che il Titolo III disciplina il sistema di certificazione e si compone degli articoli da 17 a 21.

Fa presente che l'articolo 17 disciplina la notifica di attività di produzione biologica e l'ingresso nel sistema di controllo. In particolare, segnala che il comma 1 stabilisce le modalità attraverso cui notificare l'inizio dell'attività di produzione biologica, prevedendo il necessario utilizzo del Sistema Informativo Biologico e la pubblicazione del modello di notifica e delle relative istruzioni sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN. Rileva che il comma 2 rimanda all'Allegato IV – Sezione A la definizione puntuale della gestione del procedimento amministrativo relativo alla notifica tramite il Sistema Informativo Biologico. Evidenzia che il comma 3 dispone l'obbligo di imposta di bollo per la prima notifica. Osserva che il comma 4 individua le modalità di aggiornamento dei dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica, rimandando anche all'Allegato IV – Sezione B. Segnala che il comma 5 rimanda all'Allegato IV – Sezione C, le modalità di « prima notifica » per le superfici agricole già condotte con metodo biologico per garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico.

Fa presente che l'articolo 18 disciplina le modalità di rilascio, rinnovo e gestione del certificato, rimandando, tra l'altro, all'Allegato V la definizione dei contenuti minimi del certificato medesimo. Sottolinea che sono, inoltre, previste l'esenzione dall'obbligo di possesso del certificato per taluni operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 e una tariffa applicabile ai controlli.

Segnala che l'articolo 19 prevede, da parte del Ministero, la gestione e la pubblicazione di un elenco degli operatori che hanno trasmesso la prima notifica e a cui è stato rilasciato un certificato.

Rileva che l'articolo 20 disciplina l'uscita dal sistema di controllo, prevedendo, al comma 1, che l'operatore esce dal si-

stema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario, le cui modalità sono individuate dal comma 2, o a seguito del ritiro del certificato. Sottolinea che il comma 3 prevede, decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore, l'obbligo dell'organismo di controllo di inserire nel Sistema Informativo Biologico l'informazione relativa all'applicazione della misura del ritiro del certificato dell'operatore, rimandando la definizione delle modalità specifiche all'Allegato V. Osserva che il comma 4 stabilisce le modalità di cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19.

Segnala che l'articolo 21 disciplina il sistema di tracciabilità. Sottolinea, in particolare, che il comma 1, prevede l'istituzione, da parte del Ministero, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, demandando a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione delle modalità di funzionamento. Con il medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che sono obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. Rileva che il comma 2 prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di una infrastruttura digitale pubblica. Sottolinea che, con riferimento a tale infrastruttura il citato decreto disciplina, altresì, le modalità di funzionamento, gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.

Fa presente che il Titolo IV disciplina il sistema sanzionatorio e si compone degli articoli da 22 a 27. Segnala che, rispetto alla normativa vigente, il testo in oggetto

presenta innovazioni sia da un punto di vista contenutistico che sanzionatorio.

Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, osserva che viene innanzitutto eliminato il cosiddetto « doppio binario » in tema di responsabilità per gli illeciti previsti a carico degli organismi di controllo, che rappresenta un *unicum* nel comparto agroalimentare, prevedendo l'applicazione della sanzione a titolo di responsabilità diretta tanto nei confronti dell'organismo di controllo, quale società/persona giuridica, quanto a carico di coloro che rivestivano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale. Rileva che il provvedimento in esame prevede, invece, l'applicazione della misura sanzionatoria a carico dell'organismo di controllo in persona del soggetto/persona fisica che ne rivesta la funzione di legale rappresentante e, in solido, nei confronti dell'organismo di controllo medesimo, secondo il principio di solidarietà di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981.

Evidenzia, inoltre, che, per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori, è stata eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiungeva a quella di carattere « strutturale », irrogata dall'organismo di controllo a seguito dell'attività di controllo svolta, costituita dal provvedimento definitivo di sospensione o esclusione dal sistema dell'agricoltura biologica. Segnala che tale innovazione è stata introdotta poiché, sulla base dell'esperienza concreta, il cumulo delle due sanzioni è stato ritenuto eccessivamente gravoso per le aziende operanti nel comparto specifico.

Fa presente che l'articolo 22, che compone il Capo I del Titolo IV, disciplina, quindi, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo, prevedendo due fasce di sanzioni graduate in base tanto alla gravità quanto all'oggetto delle condotte illecite poste in essere. Sottolinea che nella prima fascia, con sanzioni da 8.000 a 24.000 euro, rientrano le fattispecie relative alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, all'utilizzo di laboratori non riconosciuti a livello mini-

steriale e a condotte omissive in merito alla verifica – da parte degli operatori – delle misure preventive e precauzionali in ogni fase della preparazione, produzione e distribuzione dei prodotti. Segnala che nella seconda fascia, con sanzioni da 3.000 a 9.000 euro, rientrano le fattispecie inerenti difetti di comunicazione con il Ministero, nonché irregolarità concernenti l'applicazione non conforme dei tariffari o la mancata comunicazione delle spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza. Segnala che a tali fasce è stata poi aggiunta un'ulteriore fattispecie, con sanzione pari a 10.000 euro, relativa all'ipotesi in cui l'organismo di controllo impedisca l'accesso agli uffici o ometta le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempia alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente.

Evidenzia che il Capo II del Titolo IV è composto dagli articoli 23, 24 e 25, che concernono le sanzioni a carico degli operatori e di altri soggetti, e dagli articoli 26 e 27, che riguardano, rispettivamente, l'applicazione delle sanzioni e le modalità di pagamento e la riassegnazione di parte dei relativi proventi al Ministero. In particolare, sottolinea che gli articoli 23 e 24 disciplinano, rispettivamente, le sanzioni riferite alle fattispecie dell'uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico e della non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici. Osserva che l'articolo 25 disciplina ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori, tra cui, a titolo esemplificativo, segnala la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l'uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità.

Fa presente che il Titolo V contiene le norme finali e si compone degli articoli da 28 a 32. In particolare, segnala che l'articolo 28 prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. Evidenzia che l'articolo 29 reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo l'ag-

giornamento degli Allegati II, III e IV mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e stabilendo che gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Osserva che l'articolo 30 contiene la consueta clausola di salvaguardia, per cui le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Segnala che l'articolo 31 abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018, che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, e il comma 4-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di indicazione biologica relativa alle colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, prevedendo che il rinvio alle norme abrogate, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto che si propone. Infine, osserva che l'articolo 32 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne gli Allegati, fa presente che essi disciplinano i requisiti degli organismi di controllo (Allegato I), i contenuti minimi della procedura di controllo *standard* (Allegato II), i requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati (Allegato III), l'utilizzo del sistema informativo biologico – SIB (Allegato IV – Sezione A), la notifica di variazione (Allegato IV – Sezione B), i casi speciali di notifica (Allegato IV – Sezione C) e i contenuti minimi del certificato (Allegato V).

Con riferimento all'Allegato I, segnala, in particolare che, in merito ai requisiti di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi che gli organismi di controllo devono assicurare per tutta la durata dell'autorizza-

zione, sono state previste ulteriori situazioni di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina, consolidando il divieto degli organismi di controllo, degli amministratori, dei soci, del personale con compiti di valutazione e riesame e dei componenti degli organi collegiali di erogare formazione agli operatori biologici e ai loro consulenti senza le opportune verifiche. Rileva che, per assicurare che i compiti delegati siano svolti in condizioni di indipendenza e di imparzialità gli organismi di controllo devono evitare situazioni di familiarità o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori, applicando anche opportune regole di avvicendamento del personale di controllo. Osserva che in tal senso è anche la previsione che esclude che il personale con compiti di valutazione e riesame possa svolgere per l'organismo di controllo attività finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti neppure a titolo occasionale. Segnala, inoltre, che è stabilito che il personale con compiti di valutazione deve essere remunerato in modo da non influenzare la verifica e il suo esito. Sottolinea che rimangono confermate, rispetto alla disciplina vigente, le preclusioni per i componenti degli organi collegiali di far parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo, con la sola eccezione per i Comitati di salvaguardia dell'imparzialità. Rileva che per evitare differenze di comportamenti è stabilito che l'organo collegiale dei ricorsi valuti l'esistenza delle condizioni di procedibilità e il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Segnala che viene confermata, inoltre, la vincolatività delle decisioni per le parti e la necessità dell'indipendenza dei componenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo.

Con riferimento ai requisiti di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane, evidenzia che sono state riformulate le disposizioni previste dal decreto legislativo attualmente in vigore, innovando la parte relativa all'esperienza e all'addestramento.

Con riferimento all'adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, rileva che sono stati esplicitati i requisiti relativi alle sedi degli organismi di controllo e alla dotazione di un sistema informativo per le attività di controllo e certificazione delegate. Sottolinea che rispetto alle sedi si è provveduto a specificare la presenza obbligatoria per l'organismo di controllo di una sede con stabile organizzazione in Italia e di una sede operativa nelle regioni in cui l'organismo di controllo svolge la propria attività su un numero superiore a 300 operatori.

Mirco CARLONI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per la castanicoltura.
C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani,
C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.*

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge in esame che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018;

considerato che il provvedimento contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali;

preso atto con favore, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, che nell'ambito dell'Accordo:

l'articolo 10 prevede lo scambio di informazioni e la collaborazione tra l'U-

nione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore su questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure SPS;

l'articolo 34 riflette l'impegno delle medesime Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in determinati settori, tra cui l'ambiente costiero e marino, il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	143
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele FITTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342 Governo).

Avverte che la seduta odierna sarà dedicata, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, allo svolgimento della relazione introduttiva da parte dei,

colleghi Mantovani e Candiani, e all'intervento del ministro Raffaele Fitto, che ringrazia per la sua presenza, che testimonia attenzione per l'esame parlamentare per un provvedimento così rilevante sul piano dell'attuazione del diritto dell'Unione europea nel nostro ordinamento.

Ricorda che il termine per la presentazione, in formato elettronico, di proposte emendative al disegno di legge è fissato per il giorno mercoledì 27 settembre, alle ore 12.

Cede quindi la parola ai relatori, Candiani e Mantovani.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea affronta, per la prima volta nella legislatura corrente, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.

Ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo

30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Avverte che, per un'ordinata trattazione dei contenuti normativi del provvedimento, d'accordo con l'altro relatore, onorevole Candiani, si soffermerà sulle disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'UE (Capo I, articoli 1 e 2) e su quelle recanti deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei (Capo III, articoli 10-13), mentre il collega tratterà delle disposizioni recanti deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee (Capo II, articoli 3-9).

Rinvia per gli ulteriori approfondimenti al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.

Ricorda altresì che, poco prima della pausa estiva, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (legge 103 del 10 agosto 2023), che ha recepito molti contenuti riconducibili alla tipologia della legge europea. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di 13 articoli, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea dev'essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle

direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Al fine di fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di delegazione 2022 riporta le informazioni riferite agli anni 2021 e 2022 – e fino al 12 giugno 2023 – mediante le quali il Governo dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La relazione illustrativa riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Al riguardo, il Governo evidenzia che il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2022 ammontava a 82, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 25 per mancato recepimento di direttive, mentre alla data del 12 giugno 2023 il numero delle procedure è pari ad 82. Al riguardo, confida che nel corso dell'audizione del prof. Condinanzi, coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione presso la Presidenza del Consiglio, sarà possibile avere un quadro più aggiornato dello stato delle procedure.

Il documento fornisce inoltre l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa (2021-2022): nel 2021 sono state 15, mentre nell'anno successivo ammontavano a 12 e, infine, sono 3 alla data del 12 giugno 2023. La relazione dà partitamente conto anche delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento di quattro direttive dell'Unione europea poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo

europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione.

Il testo chiarisce che nel corso del 2021 e 2022, non risultano recepite direttive dell'Unione europea con regolamenti, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012.

La relazione contiene inoltre l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate negli anni 2021-2022, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La relazione rende noto altresì che, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per le politiche europee sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, nessuna Regione, nel corso dell'anno 2022, ha dovuto recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza.

Passando all'illustrazione dei contenuti del Capo I, l'articolo 1, al comma 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.

Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai principi ed ai criteri direttivi della delega, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012.

Il comma 3 prevede inoltre che, in caso d'incapienza del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

È altresì previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea.

Ricorda che gli atti legislativi dell'Unione europea non introducono né disciplinano, di norma, sanzioni, rimandando invece agli ordinamenti nazionali, in virtù della netta diversità dei sistemi giuridici nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

La disposizione in oggetto è analoga a quella contenuta nelle leggi di delegazione europea relative agli anni precedenti. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario – atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale – l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa.

La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazione di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.

La finalità dell'articolo è pertanto quella di consentire all'Esecutivo, fatte salve le norme penali vigenti, di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative dell'Unione europea, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni vengono trasposte nell'ordinamento interno.

Passando sinteticamente ai contenuti del Capo III, riguardante gli strumenti normativi per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, rileva che l'articolo 10 delega il Governo (comma 1) ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti d'importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Ai sensi del comma 2, nell'esercizio della predetta delega il Governo osserva i richiamati principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 11 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.

In particolare, il comma 1 del presente articolo delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale, fatta salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Come rammentato nella relazione illustrativa, tale previsione consente all'Autorità garante per la protezione dei dati personali la valutazione del bilanciamento di valori costituzionali, come la trasparenza, la riservatezza e la protezione dei dati personali rispetto alla disciplina sui controlli transfrontalieri sui flussi di denaro che possono potenzialmente porsi a detrimento dei menzionati interessi.

Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della

Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo:

b) apportare ogni necessaria modifica alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (disciplina del mercato dell'oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

L'articolo 12, al comma 1, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della nor-

mativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d)*, previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c) attribuire alle autorità di cui alla lettera *b)* il potere di imporre le sanzioni e

le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera *b)* secondo le rispettive competenze.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il decreto legislativo sarà adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il comma 2 individua principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, riguardanti:

la designazione di una o più autorità quale autorità competente ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3 (lettera *a)*;

il coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione, delle competenze delle autorità designate e delle altre autorità competenti in materia (lettera *b)*;

l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare «l'altruismo» dei dati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento; dovranno essere inoltre stabilite le informazioni da fornire agli interessati in ordine al riutilizzo dei loro dati (lettera *c)*;

la designazione degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (lettera *d)*;

la garanzia dei presupposti di liceità per la trasmissione a terzi di dati personali ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3 (lettera *e)*;

l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (lettera *f)*.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, passando ai contenuti del Capo II, recante le disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, rileva che l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta « direttiva NIS 2 »).

Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, *Network and Information Security*), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 4 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento

– da effettuarsi entro 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023.

L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 4 stabilisce che, nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 5 contiene i principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Anche in questo caso sono previsti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 6 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022; quest'ultima modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE).

I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo – i quali si aggiungono a generali (ove inerenti) posti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012, con riferimento all'esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell'Unione europea

– prevedono di apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431 e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Riguardo ai principi e criteri direttivi generali di cui al summenzionato articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e riguardo ai termini e alla procedura per l'esercizio della presente delega, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 7 pone al Governo principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016.

Gli ulteriori principi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo riguardano le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 – che, come detto, ha recepito la precedente direttiva 2014/53/UE – per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo e, nello specifico, sono i seguenti:

a) apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) introdurre nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzio-

nate e dissuasive per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380;

c) apportare al medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 2018/1139.

I suddetti principi e criteri direttivi specifici vanno ad aggiungersi, come precisa l'articolo 7, ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 8, comma 1, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438.

Tale direttiva modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

L'articolo 9 prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

Si prevede inoltre che, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche

verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II, in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;

c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS;

d) revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;

e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nell'EU ETS;

f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni della disciplina vigente in materia di ETS recata dal decreto legislativo n. 47/2020, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

In conclusione esprime l'auspicio, condiviso dalla collega Mantovani, di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento per garantire quanto prima l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in una

prospettiva di definizione e soprattutto di una sempre maggiore prevenzione delle procedure di contenzioso per ritardato recepimento delle direttive (pari a 25, secondo i dati aggiornati al giugno scorso presenti nel dossier degli uffici) già evidenziata con chiarezza nel corso dell'esame del documento della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE.

Svolgendo, infine, una considerazione che trae spunto dalla disciplina dettata dal Regolamento della Camera dei deputati applicabile in via interpretativa all'esame del disegno di legge di delegazione europea, ritiene auspicabile che i gruppi parlamentari si determinino a presentare le proposte emendative riferite al provvedimento in discussione direttamente presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea: ciò al fine di assicurare una più coordinata istruttoria legislativa del testo e garantirne una celere conclusione dell'*iter* in sede referente, condizione quest'ultima a suo avviso essenziale nell'ottica di ridurre il potenziale contenzioso del nostro Paese per la mancata attuazione del diritto dell'Unione europea.

Il Ministro Raffaele FITTO rileva preliminarmente che l'avvio dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 rappresenta senz'altro un'occasione di confronto parlamentare di estrema rilevanza e utilità rispetto non solo ai contenuti specifici del provvedimento stesso, che potranno essere arricchiti ed integrati sulla base degli emendamenti eventualmente approvati dal Parlamento, ma anche all'azione che il Governo italiano ha inteso sin dal suo insediamento porre in essere al fine di assicurare un adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo in tempi più rapidi rispetto al passato e di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione. Evidenzia, peraltro, che tale impegno viene assolto in un rapporto di costante e costruttiva interlocuzione con le istituzioni europee, in particolar modo con la Commissione europea.

In questo quadro, rammenta che a tal fine l'Esecutivo è già di recente intervenuto mediante l'adozione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni ur-

genti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che ha consentito di conseguire significativi risultati in ordine alla riduzione del contenzioso in atto o potenziale.

Tanto premesso, osserva che la legge di delegazione europea 2022-2023 ora in discussione costituisce uno strumento essenziale per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alla normativa dell'Unione europea e prevede, nello specifico, il recepimento di 19 direttive e di 4 regolamenti, tutti aventi ad oggetto questioni e materie di estrema rilevanza, che coinvolgono le competenze dei diversi Ministeri di volta in volta interessati.

In tale quadro, segnala altresì l'esigenza, da un punto di vista più generale, di prefigurare sin d'ora un percorso di revisione e aggiornamento della legge quadro n. 234 del 2012, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine in particolare di intervenire con maggiore efficacia sulla disciplina relativa alla tempistica di presentazione e approvazione parlamentare degli strumenti legislativi preposti al recepimento del diritto unionale, tra cui figurano, per l'appunto, la legge di delegazione europea e la legge europea.

Al riguardo, fa presente che il Governo è già del resto impegnato, anche sulla base di un confronto diretto con la Commissione europea, al fine di pervenire alla individuazione di modalità e procedure di lavoro volte a rendere la legislazione nazionale sempre più omogenea rispetto alla normativa dell'Unione europea e, soprattutto, a ridurre il contenzioso a carico dell'Italia dovuto al mancato, tardivo o incompleto recepimento della citata normativa, che rappresenta tuttora una questione sulla quale intervenire con decisione, considerato, da un lato, il numero di procedure d'infrazione aventi ad oggetto il nostro Paese, che risulta comunque superiore alla media registrata negli altri Stati membri, dall'altro, i costi aggiuntivi per la finanza pubblica derivanti dalle sanzioni pecuniarie even-

tualmente comminate all'Italia all'esito delle procedure medesime.

Nella convinzione dell'utilità di un approccio quanto più possibile condiviso tra le diverse forze politiche nell'esame del presente provvedimento, anticipa quindi sin d'ora la propria piena disponibilità a partecipare anche alle prossime sedute della XIV Commissione dedicate alla discussione in sede referente del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, certo che in tal modo potranno essere in tale sede individuate le soluzioni più efficaci al fine di migliorarne e integrarne i contenuti e favorire un proficuo prosieguo dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente*, nel richiamare sommariamente l'organizzazione dei lavori per l'esame in sede referente del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 convenuti nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della XIV Commissione, si associa all'auspicio espresso dall'on. Candiani affinché l'insieme delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione possano essere presentate dai gruppi parlamentari direttamente presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, circostanza quest'ultima che a suo giudizio consentirebbe di svolgere in maniera maggiormente coordinata e proficua l'istruttoria legislativa del testo.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), nel rammentare preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 costituisce, assieme al disegno di legge europea, il principale strumento per l'attuazione nell'ordinamento interno della normativa dell'Unione europea, lamenta il notevole ritardo con il quale il Governo ha adempiuto all'obbligo di presentazione di tale atto al Parlamento, che l'articolo 29, comma 4, della richiamata legge n. 234 del 2012 fissa in via generale al 28 febbraio di ciascun anno. Osserva, infatti, che il mancato rispetto di tale tempistica si riflette inevitabilmente sul contenzioso unionale a carico del nostro Paese, che a sua volta si ripercuote negativamente nella tutela dei nostri interessi nazionali.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, nel confidare che il percorso di esame e l'approvazione parlamentare del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 potranno svolgersi in modo ragionevolmente più lineare rispetto a quanto avvenuto in passato, anche alla luce dello spirito collaborativo preannunciato dal Ministro Fitto, si limita a ricordare che nella scorsa legislatura i Governi allora in carica hanno sistematicamente disatteso la tempistica di presentazione alle Camere del suddetto disegno di legge senza che tuttavia da esponenti dei gruppi parlamentari attualmente collocati all'opposizione provenissero sollecitazioni nel senso dianzi esplicitato dalla collega Scutellà.

Il Ministro Raffaele FITTO accoglie con estremo favore la decisione assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, della XIV Commissione di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al prossimo 27 settembre, una data a suo avviso ragionevolmente ravvicinata che si pone nell'ottica di consentire possibilmente una rapida approvazione parlamentare del provvedimento in esame e di scongiurare quanto invece ripetutamente accaduto in passato, quando i tempi assai lunghi di conclusione dell'*iter* legislativo presso le Camere hanno rischiato di determinare una perdita di efficacia dello strumento stesso della legge di delegazione europea.

Fa presente che, pur disponendo di validi argomenti per replicare alle considerazioni critiche svolte dall'on. Scutellà, intende piuttosto proseguire il confronto parlamentare sulla base di quell'approccio costruttivo che ha cercato di prefigurare già nel suo intervento introduttivo. Ciò premesso, si limita ad osservare che il disegno di legge ora in discussione, a differenza di analoghi precedenti, abbraccia l'arco temporale di un biennio e rappresenta comunque il risultato di un lavoro istruttorio svolto in maniera assai ampia e rigorosa dalle diverse amministrazioni ministeriali coinvolte.

In conclusione, nel ribadire l'opportunità d'impostare nel prossimo futuro un percorso di revisione della legge n. 234 del

2012 al fine di perfezionare l'intero processo di recepimento e attuazione del diritto dell'Unione europea da parte del nostro Paese, soprattutto con riguardo al profilo inerente alla tempestività degli adempimenti richiesti all'Italia, confida che il prosieguo dell'esame in sede referente del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 possa avvenire nella cornice della più ampia collaborazione possibile tra tutti i gruppi parlamentari al fine di approfondire ed eventualmente integrare i contenuti del provvedimento stesso.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), attenendosi allo spirito propositivo manifestato dal Ministro Fitto, dichiara che non intende replicare alle valutazioni svolte dal relatore Candiani nel corso del suo precedente intervento.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente*, ringrazia il Ministro e, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari	154
--	-----

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Mercoledì 13 settembre 2023. – Presidenza del presidente provvisorio GUIDI, indi del presidente eletto SILVESTRO.

La seduta comincia alle 13.57.

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Il senatore GUIDI, presidente provvisorio, avverte che la Commissione è oggi convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, istitutiva della Commissione.

Ricorda che la Commissione, convocata per procedere alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, funziona esclusivamente come seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

Precisa che, ove necessario, si farà riferimento per l'elezione del Presidente – secondo una prassi consolidata – alle norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto Regolamento applicato dalla Presidenza uscente. Precisa quindi che alla vo-

tazione possono partecipare solo i componenti del Commissione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati, invita le deputate Frassini e Sportiello a svolgere le funzioni di segretari provvisori.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, ricordando che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come parlamentare e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio GUIDI comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza assoluta dei voti	19

Hanno ottenuto voti:

Senatore Silvestro	21
Schede nulle	2
Schede bianche	14

Il presidente provvisorio GUIDI proclama eletto Presidente della Commissione il senatore Silvestro, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, e cede a lui la presidenza della seduta.

Il presidente SILVESTRO, dopo un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento, indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari. Ricorda che risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità, è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vice Presidenti:

Presenti	37
Votanti	37

Hanno ottenuto voti:

Senatore Amidei	21
Deputato Stefanazzi	11

Schede nulle	2
Schede bianche	3

Proclama eletti Vice Presidenti il senatore Amidei e il deputato Stefanazzi.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti	37
Votanti	37

Hanno ottenuto voti:

Deputata Frassini	20
Senatore Manca	13
Schede nulle	1
Schede bianche	3

Proclama eletti Segretari la deputata Frassini e il senatore Manca.

Il PRESIDENTE, nell'intendimento di dare immediato impulso ai lavori della Commissione, invita ciascun Gruppo a designare tempestivamente un proprio componente, in modo da poter riunire quanto prima l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 15.03.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e approvazione di pareri</i>).	156
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	156
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	157

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e approvazione di pareri).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra con riferimento al primo schema di decreto una proposta di parere sulla quale interviene il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Il comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra con riferimento al secondo schema di decreto una proposta di parere favorevole.

Il comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 13 settembre 2023.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia.

Giuseppina DI FOGGIA, Amministratore delegato e Direttore generale di Terna, interviene sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono altresì il dott. Francesco Del

Pizzo, Direttore di Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento e l'ing. Francesco Salerni, Direttore dell'Industrial Programme Management Office.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSd'AZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali rispondono Giuseppina DI FOGGIA, Amministratore delegato e Direttore generale di Terna, il Dott. Francesco Del Pizzo, Direttore di Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento e l'ing. Francesco Salerni, Direttore dell'Industrial Programme Management Office.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 13 settembre 2023.

La seduta comincia alle 16.05.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 158

Mercoledì 13 settembre 2023. Presidenza del presidente provvisorio Tino MAGNI, indi del presidente eletto Alberto BAGNAI.

La seduta comincia alle 14.35.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Tino MAGNI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori il senatore Mario Alejandro Borghese e la deputata Marta Schifone, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	17
Maggioranza assoluta dei voti:	9

Hanno ottenuto voti:

Bagnai	11
Schede bianche	6

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Alberto Bagnai e lo invita ad assumere la presidenza.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti:	17
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Occhiuto	11
Furlan	6

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i senatori Mario Occhiuto e Annamaria Furlan.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti:	17
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Dondi	10
-------------	----

Merola 6
Schede bianche 1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione i deputati Daniela Dondi e Virginio Merola.

Alberto BAGNAI, *presidente*, invita i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione del Direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Vincenzo Nicoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Vincenzo Nicoli.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Vincenzo Nicoli, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Vincenzo NICOLÌ, *Direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Riccardo DE CORATO (FDI) a più riprese, Antonino IARIA (M5S), Augusta MONTARULI (FDI), Annarita PATRIARCA (FI-PPE) a più riprese, e il presidente Alessandro BATTILOCCHIO, a cui risponde Vincenzo NICOLÌ, *Direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il dottor Vincenzo Nicoli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale (C. 706 Ciaburro) (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (C. 1373 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	9

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in ordine alla disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni	13
<i>ALLEGATO</i>	18

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RG NR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3) (<i>Esame e rinvio</i>) .	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

RISOLUZIONI:

7-00067 Onori: Sulle iniziative per la protezione e la promozione del patrimonio culturale armeno e azero (<i>Discussione e rinvio</i>)	20
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie. COM(2023)330 *final*.

Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)331 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)332 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2023)333 *final*.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2023)336 *final*.

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. COM(2023)337 *final* e Allegato (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Accursio Gallo, segretario dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), Antonino La Lumia, tesoriere dell'Organismo Congressuale Forense (OCF) e Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF) 32

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Gian Domenico Caiazza, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane (in videoconferenza) 32

AVVERTENZA 32

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 33

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli

518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
III Affari esteri e comunitari	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	41
5-01294 Formentini: Sulla tutela degli interessi nazionali nell'area del Sahel	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	47
5-01292 Lomuti: Sui contenuti del Piano Mattei per l'Africa	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	48
5-01291 Boldrini: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi	
5-01293 Fratoianni: Sull'arresto del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi	42
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	49
RISOLUZIONI:	
7-00132 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per porre rimedio al mancato rinnovo della Black Sea Grain Initiative (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	43
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259 Senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	55

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	57
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti (<i>Deliberazione</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01308 Borrelli: Applicazione della disciplina in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta per gli edifici siti in aree interessate da fenomeni bradisismici	60
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-01304 Centemero: Dati relativi ai soggetti beneficiari del regime fiscale opzionale previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-01306 Congedo: Iniziative in materia di proroga dei termini per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in ambito societario	61
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-01307 Del Barba: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in materia di cessione dei crediti fiscali	61
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	68

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	73
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico, in videoconferenza, di Luigi Gastini, dottore commercialista specializzato in enti del terzo settore, in videoconferenza, di Edoardo Barone, vice presidente dell'Associazione piccoli azionisti della A.C. Milan S.p.A., in videoconferenza, e di Maurizio Laudicino, responsabile marketing US pistoiese 1921	72
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione di rappresentanti di ISG Ghilardi Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	75
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final).	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI)	78
Audizione informale di rappresentanti del Consorzio Italiano Compostatori (CIC)	78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.	
--	--

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL	78
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	78

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	85

RISOLUZIONI:

7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	81
7-00111 Casu: Iniziative in materia di trasporto pubblico locale, anche in riferimento a Roma Capitale.	
7-00138 Raimondo: Iniziative in materia di trasporto pubblico locale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01299 Evi: Sull'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti energetici a fonti rinnovabili	87
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-01300 Cavo: Sul rigassificatore di Vado Ligure	87
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-01301 Peluffo: Iniziative di competenza a protezione delle famiglie e delle imprese dai rincari dei costi energetici anche in vista del passaggio al mercato libero	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-01302 Cappelletti: Sullo stato delle interlocuzioni con la Commissione europea relative all'adozione di meccanismi di incentivazione per le comunità energetiche rinnovabili	88
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	95

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1104</i>)	100
Sull'ordine dei lavori	101
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01295 Tenerini: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-01296 Soumahoro: Predisposizione di nuove procedure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105
5-01297 Scotto: Iniziative volte a garantire un più corretto funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	107
5-01298 Barzotti: Sul corretto inquadramento contrattuale degli educatori	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche	103
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114
RISOLUZIONI:	
7-00051 Marianna Ricciardi: In materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Discussione e rinvio</i>)	111
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01287 Zanella: Chiarimenti in merito alla sostituzione del vaccino nazionale Reithera con il vaccino Sputnik	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-01286 Malvasi: Iniziative per assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini della regione Sardegna	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	117

5-01288 Ciancitto: Iniziative per inserire i dispositivi di misurazione dell'indice INR nella lista dei presidi sanitari forniti gratuitamente	112
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	119
5-01289 Bonetti: Iniziative volte a revocare l'uso obbligatorio delle mascherine e ad estendere l'obbligo di vaccinazione anti-Covid al personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali	112
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	120
5-01290 Marianna Ricciardi: Iniziative per garantire che l'avvio dell'anno scolastico non comporti un aumento dei contagi da COVID-19	113
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 113 Panizzut, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.	
Audizione di Vanni Oddera, campione di <i>freestyle motocross</i> , e Raffaele Prisco, coordinatore della direzione tecnica della Federazione motociclistica italiana	113
Audizione di Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova, e Giulia Zucchetti, responsabile Psiconcologia presso la struttura complessa Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino	113
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142
SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	124
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	128
Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	130
Sull'ordine dei lavori	132
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
AVVERTENZA	141

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	143
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari	154
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e approvazione di pareri</i>).	156
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	156
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	157
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	158
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	160
-----------------------------------	-----

Audizione del Direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Vincenzo Nicolì (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
---	-----

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì 13 settembre 2023. – Presidenza del presidente Lorenzo CESA.

Comunicazioni del Presidente sulla preparazione della Sessione annuale.

La seduta comincia alle 14.

Lorenzo CESA, *presidente*, la Delegazione è riunita per la preparazione della Sessione annuale della NATO PA, che si svolge dal 6 al 9 ottobre a Copenaghen. Nel ricordare che dovranno essere rinnovate alcune cariche all'interno dell'Assemblea, invita i parlamentari a presentare candidature italiane per dare al Paese il ruolo che merita all'interno dell'Assemblea. Fa presente, inoltre, di aver avviato contatti informali con il Segretariato della NATO PA per verificare su quali posizioni ci sia maggior apertura.

Sottolinea l'importanza del lavoro della Delegazione italiana, che deve svolgere un ruolo di collegamento tra versante parlamentare, governativo e militare della NATO. A tal fine, evidenzia l'importanza di portare all'interno del Parlamento italiano i risultati del lavoro che si svolge nell'ambito dell'Assemblea parlamentare. In proposito, ricorda che nella giornata di ieri la Commissione Affari Esteri della Camera ha

avviato l'esame della Dichiarazione n. 482 della NATO PA, relatore Paolo Formentini.

Ricorda, infine, che la Delegazione italiana ospiterà la riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medioriente della NATO PA a Roma e Napoli nell'aprile 2024, evidenziando la necessità che l'Italia riaffermi il suo ruolo geostrategico nell'area.

Adriano PAROLI, *senatore* (FI), evidenzia l'importanza che rivestono le cariche alla Vicepresidenza dell'Assemblea e nell'ambito del GSM, di rilevanza strategica per il paese. Sottolinea inoltre l'importanza per la Delegazione di stabilire un dialogo costante con i Ministri degli affari esteri e della difesa.

Dopo gli interventi dei senatori Simona MALPEZZI (PD-IDP), Fausto ORSOMARSO (FdI), Maria Domenica CASTELLONE (M5S), Alberto LOSACCO (PD-IDP), Paolo MARCHESCHI (FdI), Michele BARCAIUOLO (FdI) e dei deputati Paolo FORMENTINI (Lega) e Luciano CANTONE (M5S), Lorenzo CESA, *presidente*, propone, a latere della Sessione annuale, di svolgere alcuni incontri bilaterali con le delegazioni di USA, Germania e Norvegia.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.45.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0051940